

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 359° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	36
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	41
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	50
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	51
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	55
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	61
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	73
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	78
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	91
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	99
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	106

### Commissione speciale

Materia d'infanzia .....	<i>Pag.</i>	111
--------------------------	-------------	-----

### Giunte

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	115
-------------------------------	-------------	-----

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	121
Riforma fiscale .....	»	124
Anagrafe tributaria .....	»	128
Riforma amministrativa .....	»	132
Procedimenti d'accusa .....	»	141

### Sottocommissioni permanenti

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	<i>Pag.</i>	149
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ..	»	150

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	151
--------------------	-------------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**305<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3015) *Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

**(3339) BERTONI – *Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3015.

Il relatore VILLONE osserva in via preliminare che molti emendamenti possono essere considerati assorbiti o comunque soddisfatti dalle sue stesse proposte di modifica. Altri emendamenti, come quelli che propongono l'istituzione di un difensore civico nazionale, sono a suo avviso collocati in una sede normativa non pertinente, anche perché alla Camera dei deputati sono in corso d'esame apposite iniziative in materia. Su questi ultimi emendamenti esprime pertanto un parere contrario, esclusivamente in ragione della considerazione appena svolta.

Il senatore PASTORE si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti evocati dal relatore, e da lui sottoscritti, purché la Commissione di cui all'articolo 1 non risulti destinataria di competenze proprie di un organo come il difensore civico. Ritira intanto l'emendamento 1.1.

Quanto all'emendamento 1.16, il senatore PASTORE chiede chiarimenti sulla conseguente collocazione istituzionale della Commissione e dichiara comunque di condividere la scelta di non situare il nuovo organo presso gli apparati di Governo e di non istituire una nuova autorità indipendente. Secondo il sottosegretario BETTINELLI, la collocazione prevista dall'emendamento 1.16 non è di facile individuazione e determinerebbe problemi di compatibilità con gli assetti e le funzioni delle due Camere. Il senatore BESOSTRI condivide nel merito la scelta del relatore, ma invita a individuare una soluzione tecnica più idonea. Anche il senatore ROTELLI dubita della opportunità di collocare la Commissione nel senso indicato nell'emendamento 1.16; egli si sofferma anche sul comma 2 dell'articolo 1, rilevando contraddizioni e incongruenze nell'individuazione delle discipline di esperienza per la nomina dei commissari. Il relatore VILLONE conferma l'intento di non istituire una nuova autorità indipendente e di non collocare la commissione presso gli apparati di Governo; propone quindi di accantonare l'emendamento 1.16.

La Commissione consente.

Viene poi approvato l'emendamento 1.17.

Sugli emendamenti successivi, diretti ad ampliare il numero dei componenti la Commissione, il relatore VILLONE osserva che l'emendamento 1.17, appena accolto, rende meno rilevante il problema della rappresentatività dell'organo, essendo state radicalmente ridimensionate le competenze della Commissione, quanto all'esercizio diretto delle attività di controllo e di indagine. D'altra parte, gli stessi emendamenti hanno suscitato il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita pertanto i proponenti a ritirare tali emendamenti.

Dichiarato decaduto l'emendamento 1.10 per l'assenza del proponente, la senatrice PASQUALI ritira gli emendamenti 1.14, 1.5, 1.4 e 1.3, mentre la senatrice DENTAMARO ritira l'emendamento 1.15, dopo che il relatore VILLONE ha fornito nuovi chiarimenti sugli effetti dell'emendamento 1.17 riguardo alle competenze della Commissione.

Il senatore BESOSTRI, quindi, osserva che la composizione della Commissione dovrebbe essere commisurata anche alla pluralità di competenze ed esperienze di coloro che sono chiamati a farne parte, avuto riguardo alla complessità dei fenomeni corruttivi: il comma 2 dell'articolo 1 individua cinque settori di esperienza, che potrebbero rivelarsi non sufficienti; occorre pertanto, a suo avviso, riconsiderare la composi-

zione della Commissione alla stregua di tali valutazioni. Il sottosegretario BETTINELLI replica che l'elenco delle discipline contenuto nel comma 2 non è tassativo ma indicativo. Secondo il senatore ROTELLI, sarebbero preferibili indicazioni più generali ed anche più pertinenti, ad esempio le discipline giuridiche, economico-finanziarie, ed organizzative. Anche il senatore PASTORE si dichiara perplesso sulle indicazioni contenute nel comma 2. Il relatore VILLONE si riserva di proporre una correzione di tale elenco, che tenga conto delle obiezioni appena formulate.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.11, fatto proprio della senatrice PASQUALI in assenza del proponente. Il relatore VILLONE si dichiara contrario. Il senatore BESOSTRI si sofferma sulla decorrenza delle prescrizioni in questione, che dovrebbe essere riferita alla nomina e non all'accettazione di essa. Il sottosegretario BETTINELLI esprime un parere contrario, reputando pienamente giustificata l'incompatibilità in questione, considerati i rapporti della Commissione con la Guardia di finanza e con altri organi investigativi. Il senatore PASTORE rileva una possibile asimmetria con la disciplina in corso d'esame in materia di conflitto d'interessi. Il relatore VILLONE si riserva di compiere un approfondimento a tale riguardo. L'emendamento 1.11, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 1.2, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, ritenendo improprio il parametro assunto dalla proposta.

Il senatore BESOSTRI nota una incongruenza nella determinazione della retribuzione spettante ai componenti della Commissione, quantomeno in sede di prima applicazione.

Il relatore VILLONE considera fondata l'obiezione, e propone di conseguenza l'emendamento 1.100, che viene accolto dalla Commissione.

Ne risultano preclusi l'emendamento 1.2 e l'emendamento 1.12.

L'emendamento 1.9 è ritirato dal senatore BESOSTRI.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 2.1.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 2.4, ritenuto superfluo dal relatore. È ritirato anche l'emendamento 2.2.

L'emendamento 2.7 è accolto dalla Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 2.5.

Con distinte votazioni sono dunque accolti gli emendamenti 2.8 e 2.6, e viene approvato l'articolo 2 nel testo modificato.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 3, il RELATORE si sofferma sul 3.17, da lui proposto: al riguardo, egli prospetta l'opportunità di integrare la lettera b2), in riferimento anche alle altre forze di polizia. Il sottosegretario BETTINELLI si dichiara perplesso poiché la Guardia di finanza ha una specifica competenza in materia. Il senatore PARDINI considera invece preferibile riferirsi genericamente alle forze di polizia. Il senatore GASPERINI osserva che nella lettera b3) la competenza di tutte le forze di polizia è comunque implicitamente prevista, nelle attività conseguenti di polizia giudiziaria. Tenuto conto della riserva formulata dal rappresentante del Governo, il RELATORE rinuncia a modificare l'emendamento ma si riserva di approfondire la questione. L'emendamento 3.17 è accolto dalla Commissione. Ne risultano preclusi o assorbiti i successivi emendamenti, fino al 3.3.

Su invito del relatore VILLONE, il senatore BESOSTRI riformula l'emendamento 3.4 e lo riferisce all'articolo 8: l'emendamento è dunque accantonato.

L'emendamento 3.14 è ritirato dalla senatrice PASQUALI.

Si procede all'esame dell'articolo 4. Poiché sono stati presentati esclusivamente emendamenti soppressivi dell'intero articolo, il PRESIDENTE pone in votazione il mantenimento nel testo dell'articolo 4: la Commissione non approva.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo 4.0.1. Il relatore VILLONE ne illustra e ne motiva il contenuto. Il senatore PASTORE concorda sulla proposta ma domanda se non interferisca con la normativa vigente in materia disciplinare. Risponde il relatore VILLONE rammentando che la materia disciplinare è ormai demandata alla contrattazione collettiva, mentre l'emendamento avrebbe l'effetto di rilegificare una parte di essa ma solo per alcuni soggetti e per fattispecie determinate. Interviene quindi il ministro BASSANINI, il quale considera corretto procedere con cautela nel legificare materie già rimesse all'autonomia negoziale: tuttavia egli osserva che l'emendamento in esame non incide né sulla composizione degli organi disciplinari né sui criteri di valutazione degli stessi. Si interviene, infatti, esclusivamente sulle potestà d'iniziativa e sui termini del procedimento: questi ultimi, in particolare, costituiscono un elemento critico del regime disciplinare. A suo avviso, pertanto, la proposta di emendamento va senz'altro sostenuta. Il senatore BESOSTRI si sofferma sul comma 3 dell'emendamento, in particolare sul termine per la conclusione del procedimento. Il sottosegretario BETTINELLI suggerisce di adottare, nel comma 1, l'espressione: «servizi preposti al controllo interno». Il relatore VILLONE accede a tale proposta. Il senatore ROTELLI esprime riserve sulla formulazione del comma 1 e domanda chiarimenti al relatore. Il relatore VILLONE si riserva di

considerare ulteriori correzioni dell'emendamento, per la seduta successiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0119<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno delle sedute successive, già convocate per la settimana in corso, è integrato in sede consultiva con l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 3551 («Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario»).

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana di oggi è anticipato alle ore 14,45.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**306<sup>a</sup> seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'interno Sinisi.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

**(3339) BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE, in relazione all'emendamento 4.0.1, fa presente che il comma 7 richiede una riflessione ulteriore nella parte in cui prevede una sanzione pecuniaria amministrativa a carico dei componenti la commissione, la quale presenta qualche difficoltà di applicazione trattandosi di un organo collegiale. L'emendamento è comunque approvato, con riserva di riformulazione dell'ultimo comma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre 1998.

Il PRESIDENTE nota che, degli emendamenti presentati, la maggior parte concerne gli allegati del disegno di legge. Propone pertanto di esaminare innanzitutto quelli riferiti all'articolato soffermandosi con particolare attenzione sugli altri in un secondo momento.

Conviene la Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi l'emendamento 1.1, sul quale il ministro BASSANINI esprime parere favorevole. L'emendamento stesso è quindi accolto ed è del pari approvato l'articolo 1 nel testo emendato, fatta esclusione per la parte in cui sono richiamati gli allegati 1 e 2.

All'articolo 2 il PRESIDENTE, con riferimento all'emendamento 2.3 nota che il testo del disegno di legge, al comma 1, lettera a), non è da interpretare come limitativo delle autonomie regionali e locali, bensì come recante una norma indicativa e di suggerimento. Il senatore SCHIFANI ritiene comunque opportuna una riformulazione della lettera stessa. Secondo il ministro BASSANINI la norma tende a rendere effettivo un procedimento di semplificazione, al quale sono chiamati a concorrere anche le regioni e le autonomie locali. Si dichiara comunque disponibile ad una riformulazione. Lo stesso senatore SCHIFANI si riserva di proporre una dizione più elastica.

Il PRESIDENTE si dichiara inoltre favorevole all'emendamento 2.5, mentre esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.4. In merito all'emendamento 2.2 il ministro BASSANINI osserva che il parere delle Commissioni parlamentari è già previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Il PRESIDENTE non reputa a sua volta opportuna l'ultima parte dell'emendamento stesso, riferita ai procedimenti amministrativi in corso. Il senatore BESOSTRI ravvisa l'utilità, in taluni casi, di stabilire una norma transitoria. Il ministro BASSANINI riconosce questa esigenza, la quale insorge però caso per caso, dovendosi evitare,

ove possibile, il permanere di adempimenti gravosi su procedimenti appena avviati. Si conviene a questo proposito sulla presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, mentre l'emendamento 2.2 è intanto ritirato dal proponente. Sono altresì ritirati gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.6. È accolto l'emendamento 2.5.

Riguardo all'emendamento 2.4, il ministro BASSANINI rileva che il testo del disegno di legge non autorizza ad incidere sulle sanzioni, quando rimangano fermi gli obblighi corrispondenti; la delegificazione, qualora intenda affrontare anche questo aspetto, dovrebbe prevedere appositi principi e criteri direttivi. Il senatore SPERONI nota però che nell'emendamento non è esclusa la possibilità di apportare alleggerimenti di sanzioni. L'emendamento è comunque ritirato dal senatore SCHIFANI, previa aggiunta della firma. L'articolo 2 è quindi accolto nel testo emendato.

All'articolo 3, il ministro BASSANINI si dichiara disponibile a modificare la denominazione dell'«Unita» per la semplificazione delle norme e delle procedure in «Nucleo»; preannuncia quindi il proprio voto favorevole sugli emendamenti 3.11 e 3.14. Il PRESIDENTE fa tuttavia presente che sulla disposizione la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere, per cui è opportuno accantonare l'esame di essa e dei relativi emendamenti.

All'articolo 4, in merito all'emendamento 4.1, ancora il ministro BASSANINI rileva che la formulazione dell'articolo precedente, derivante dall'eventuale approvazione degli emendamenti 3.11 e 3.14, risolvrebbe nella sostanza la preoccupazione manifestata dal senatore Lubrano di Ricco. L'emendamento stesso è quindi ritirato dal proponente e l'articolo 4 è accolto senza modificazioni.

All'articolo 5, la senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 5.2, ritenendo di non poter condividere il concetto di codificazione, da impiegare semmai per l'emanazione di una disciplina organica e innovativa di un'intera materia. Nel caso di specie il concetto stesso appare inadeguato, trattandosi in realtà di emanare testi unici a carattere compilativo. Il PRESIDENTE osserva a sua volta che l'idea di codificazione appare forse troppo ambiziosa. Il ministro BASSANINI reputa accettabile l'emendamento, purchè si modifichi allora anche la rubrica dell'articolo in «Testi unici». Si dovrà altresì intervenire sull'intitolazione dell'itero disegno di legge. Esprime poi un parere favorevole sugli emendamenti 5.6 e 5.7.

Il PRESIDENTE esprime avviso favorevole sull'emendamento 5.10, perplessità sull'emendamento 5.4 e parere contrario sull'emendamento 5.3. A questo proposito la senatrice DENTAMARO osserva che la delegificazione è di competenza del legislatore, per cui la formulazione della norma non appare esatta. L'esame dell'emendamento è quindi accantonato.

È quindi accolto l'emendamento 5.2 ed è conseguenzialmente modificata in «Testi unici» la rubrica dell'articolo. Sono altresì accolti gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.10. Riguardo all'emendamento 5.4, il PRESIDENTE segnala l'esigenza di evitare l'abrogazione di norme di autonomia eventualmente previgenti. Il senatore MARCHETTI suggerisce allora una riformulazione dell'emendamento stesso (5.4 nuovo testo), la quale è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 324)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera *b*) della legge 6 marzo 1998, n. 40: favorevole)  
(R139 b00, C01<sup>a</sup>, 0024<sup>o</sup>)

Il relatore GUERZONI dà conto delle modifiche all'articolo 11 del testo unico sull'immigrazione, recate dallo schema di decreto in titolo e relative alla collaborazione con i paesi di provenienza. In proposito, ricorda gli accordi recentemente conclusi in alcuni paesi come il Marocco, la Tunisia e l'Albania. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Commissione consente.

##### **Schema di decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1998 (n. 340)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: esame e rinvio)  
(R139 b00, C01<sup>a</sup>, 0025<sup>o</sup>)

Il relatore GUERZONI riferisce sullo schema di decreto, diretto a integrare la programmazione dei flussi migratori per l'anno in corso: in proposito egli ricorda che in alcune regioni del centro-nord da tempo sono esaurite le quote di ingresso, mentre le imprese, i sindacati e i diretti interessati sollecitano un ampliamento delle disponibilità. Il Governo aveva già previsto la possibile integrazione e le conseguenti regolizzazioni; anche in sede di discussione parlamentare per l'approvazione della nuova legge sull'immigrazione un ordine del giorno del Senato aveva sollecitato un'apposita relazione al Parlamento, successivamente trasmessa nei tempi stabiliti, riguardante anche il fenomeno degli irregolari. Egli procede all'illustrazione analitica degli articoli che compongono il provvedimento ed espone una serie di rilievi. Anzitutto considera incongruo il termine del 30 novembre 1998 per le domande, di cui agli articoli 3 e 4: è prevedibile, infatti, che a causa delle incertezze e delle

esitazioni connesse alla condizione degli stranieri interessati, molti di essi non potranno osservare il termine, mentre per l'amministrazione potrebbe esservi un impatto non facilmente gestibile. Aggiunge che la regolarizzazione corrisponde a un interesse generale, per il mercato del lavoro, l'economia del Paese, l'ordine pubblico e la convivenza civile. Precisa, quindi, che la previsione di 32 mila ulteriori casi di possibile regolarizzazione appare evidentemente sproporzionata alla stima di 200, 250 mila irregolari contenuta nella citata relazione del Governo al Parlamento. D'altra parte, si sta realizzando una situazione per cui il rischio di non ottenere la regolarizzazione potrebbe indurre a permanere nello stato attuale, piuttosto che rischiare l'espulsione. Al riguardo, chiede al Governo di indicare una possibile soluzione, anche tenendo conto degli indirizzi ormai consolidati per incentivare l'emersione del lavoro sommerso. Sostiene, inoltre, che dovrebbero essere presi in considerazione tutti i rapporti di lavoro subordinato, compresi i casi di lavoro parziale e i cosiddetti lavori multipli, alle dipendenze di più datori di lavoro.

Il relatore si sofferma anche sulla questione degli studenti maggiorenni, sollecitando il Governo a considerare la possibile regolarizzazione di tali soggetti. Si riserva, infine, di proporre un parere favorevole con le osservazioni e le raccomandazioni che saranno rese necessarie dall'esito dell'esame.

Il senatore MARCHETTI ricorda il difficile *iter* parlamentare che ha dato luogo alla legge n. 40 del 1998: in quella vicenda il suo Gruppo aveva proposto un'apposita norma sulle regolarizzazioni, che non fu approvata, ma si risolse comunque in un ordine del giorno in tal senso. Lo schema di decreto in esame a suo avviso non corrisponde all'impegno assunto dal Governo e dovrebbe essere modificato di conseguenza, anche tenendo conto dei puntuali rilievi formulati dal relatore. Le proporzioni indicate nel testo in esame, infatti, non consentirebbero una vera e propria regolarizzazione e ciò renderebbe permanenti quelle situazioni di lavoro sommerso e non garantito, che invece dovrebbero essere rese visibili nell'interesse generale. Al riguardo, è forse necessario ipotizzare l'adozione di un provvedimento specifico. Quanto al termine per le domande, ritiene senz'altro incongruo quello del 30 novembre, mentre conviene con il relatore sulla necessità di regolarizzare gli studenti che ne hanno interesse. Si riserva infine di esprimere un orientamento definitivo una volta acquisito l'orientamento del Governo ma enuncia intanto una riserva di principio sull'impostazione del provvedimento.

Il senatore ANDREOLLI auspica un provvedimento di regolarizzazione di portata più ampia e commisurato all'entità del fenomeno, purché compatibile con la legge vigente.

Il senatore PINGGERA si sofferma sui casi di possibile espulsione in sostituzione della detenzione e paventa possibili disparità di trattamento proprio in danno di quanti sono in una posizione regolare.

Il senatore ROTELLI considera fondate e condivisibili le questioni e i rilievi formulati dal relatore, comprese le considerazioni svolte ri-

guardo al caso degli studenti. Tuttavia considera pregiudiziale una valutazione del problema sollevato dal senatore Andreolli.

Nell'imminenza della seduta dell'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il Presidente avverte che la seduta convocata per domani, giovedì 1° ottobre, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015****Art. 1.**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. È istituito il difensore civico nazionale cui è attribuita la funzione di garantire la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e di verificare le situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9».

**1.1**

PASTORE, MAGGIORE

*Al comma 1, dopo le parole: «È istituita», inserire le seguenti: «presso la Presidenza del Senato della Repubblica e presso la Presidenza della Camera dei deputati».*

**1.16**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la verifica», fino alle parole: «dell'articolo 9».*

**1.17**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Commissione è composta da 11 esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a seguito di designazioni dei Capi dei Gruppi politici presenti in Parlamento e con il rispetto della proporzione, e fatto salvo il diritto dell'opposizione di essere rappresentata da 4 esperti. I componenti durano in carica 5 anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore e 2 vice coordinatori».

**1.10**

LISI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Commissione è costituita da 8 membri, 4 eletti dalla Camera dei deputati e 4 dal Senato della Repubblica con voto limitato a due per ciascuna Camera. Essi eleggono nel loro ambito un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali e durano in carica cinque anni e non possono essere confermati».

**1.14**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Al comma 2, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «nove».*

**1.5**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 2, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici» e le parole da: «nominati» fino a: «tra loro» con le seguenti: «eletti in numero di otto dalla Camera dei deputati e sette dal Senato della Repubblica, con voto limitato a quattro per ciascuna Camera».*

**1.15**

DENTAMARO

*Al comma 2, sostituire dalla parola: «aziendali», fino alla fine del periodo, con il seguente: «eletti da parte dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato; cinque esperti vengono nominati dalla maggioranza e quattro dalla minoranza».*

**1.4**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «coordinatore», aggiungere le seguenti: «appartenente alla minoranza».*

**1.3**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 3, sopprimere le parole: «non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza».*

**1.11**

LISI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non eccedente nel massimo la retribuzione» con le seguenti: «pari alla retribuzione».*

*Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «è determinata con le norme di cui al comma 2 dell'articolo 2 e».*

**1.100**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di Cassazione», con le seguenti: «l'indennità spettante ai parlamentari».*

**1.2**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «al primo presidente della Corte di cassazione», con le seguenti: «ai parlamentari della Repubblica».*

**1.12**

LISI

*Al comma 4, dopo le parole: «al primo presidente della Corte di cassazione» inserire le seguenti: «in carica al momento della nomina, ovvero pari alla media dei redditi da attività lavorativa o intellettuale dei dieci anni fiscali precedenti la nomina, se superiore».*

**1.9**

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

## **Art. 2.**

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «la Commissione» con le seguenti: «il difensore civico nazionale».*

*Conseguentemente apportare la medesima modifica nelle altre parti del testo.*

**2.1**

PASTORE, MAGGIORE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti».*

**2.4**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «e la retribuzione», fino a: «gestione delle spese», con le seguenti: «del personale, comandato da altre possibili amministrazioni, nonchè le norme dirette a disciplinare la gestione del fondo».*

**2.2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «da assumere», fino alle parole: «procedure selettive».*

**2.7**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».*

**2.5**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, sostituire la parola: «parlamentare», con le parole: «delle competenti commissioni parlamentari».*

**2.8**

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta».*

**2.6**

IL RELATORE

**Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. La commissione:

a) svolge per le dichiarazioni e le anagrafi patrimoniali i compiti di cui ai successivi articoli della presente legge;

b) qualora dalla documentazione e dai dati trasmessi dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente legge, emergano rilevanti indizi di illeciti, o di inosservanza dei doveri di imparzialità nell'azione amministrativa, la Commissione:

b1) chiede agli organi competenti di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e controlli, o di dare inizio all'azione disciplinare. In tale ultimo caso si applica l'articolo 2;

b2) chiede alla Corte dei conti e alla Guardia di finanza nell'ambito delle rispettive competenze di svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti dalla legge;

b3) trasmette le notizie di reato all'autorità giudiziaria».

**3.17**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Commissione, nel caso in cui valuti che possano sussistere ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità da parte dei soggetti di cui al comma 1, esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e segnala le risultanze agli uffici competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti, ovvero delega ispezioni a funzioni dell'ufficio o di altre pubbliche amministrazioni. Provvede, altresì, a segnalare i casi meritevoli di favorevoli apprezzamenti ai fini della prosecuzione della carriera di funzionari distinti per meriti».

**3.9**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «i risultati degli accertamenti compiuti e».*

**3.10**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In caso di inattività dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, la Commissione interviene con potere di surroga nell'ambito delle proprie competenze e, negli altri casi, promuovendo gli interventi istituzionali previsti dalle leggi».

**3.11**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Sopprimere il comma 5.*

**3.5**

LISI

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«a norma degli articoli 330 e seguenti del codice di procedura penale».

**3.12** PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Sopprimere il comma 6.*

**3.15** BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

**3.16** (identico all'em. 3.15) PASTORE, MAGGIORE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La Commissione richiede a tutte le amministrazioni, ivi comprese quella finanziaria, civile e militare – che, fatti salvi i limiti della legge penale, sono tenute a darvi esecuzione – l'effettuazione delle verifiche e dei controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini, nonché la trasmissione di notizie utili allo svolgimento dei propri compiti».

**3.13** PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

*Al comma 6, sostituire le parole da: «e la Guardia di finanza» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale di particolari categorie di dirigenti o qualifiche equiparate, cui sono affidate responsabilità di gestione amministrativa».*

**3.1** PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 6, sostituire le parole: «alla lettera c)», con le seguenti: «alle lettere c), d), e), f) e g),».*

**3.6** LISI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. La Commissione, qualora concluda la sua attività con l'archiviazione della pratica, segnala il caso all'autorità giudiziaria competente perchè verifichi l'esistenza di eventuali reati di diffamazione o calunnia».

**3.2** PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel caso che si tratti di soggetti ovvero appartenenti ad uffici o enti nei confronti dei quali, a seguito delle informazioni fornite o acquisite ai sensi del comma 1 è stato iniziato il procedimento di cui al comma 2 e seguenti. In tale ambito, la Commissione sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale, nonché sul tenore di vita dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, concordando con l'amministrazione finanziaria e con la Guardia di finanza tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge».

**3.3**

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti nel corso dei procedimenti del presente articolo la Commissione può segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. La Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti territoriali interessati, con riferimento alle rispettive competenze».

**3.4**

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. La Commissione esercita, inoltre, le attività di collaborazione e di incentivazione al buon andamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 8».

**3.14**

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1**

VEGAS

**4.2** (identico all'em. 4.1)

PASQUALI, MAGNALBÒ

**4.3** (identico all'em. 4.1)

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

**4.4** (identico all'em. 4.1)

DENTAMARO

**4.6** (identico all'em. 4.1)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Qualora emergano elementi relativi alla mancata osservanza dei doveri di imparzialità da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), il difensore civico, i servizi preposti al controllo interno e le associazioni di consumatori e di utenti di cui alla legge .... possono chiedere all'organo competente, di seguito denominato organo disciplinare, di dare inizio all'azione disciplinare.

2. L'organo disciplinare deve pronunciarsi sulla non manifesta infondatezza entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza. La pronuncia di manifesta infondatezza deve essere adeguatamente motivata.

3. Qualora l'organo disciplinare si pronunci nel senso della non manifesta infondatezza, il conseguente giudizio disciplinare deve chiudersi con la pronuncia dell'organo medesimo entro i 120 giorni successivi alla pronuncia di non manifesta infondatezza.

4. Le amministrazioni sono tenute a fornire all'organo disciplinare tutta la documentazione richiesta ai fini della adozione della pronuncia.

5. Entro il decimo giorno successivo alla presentazione o all'adozione le amministrazioni devono trasmettere le istanze e le pronunce di cui al presente articolo alla Commissione di cui all'articolo 1.

6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a fornire trimestralmente alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale.

7. Per la mancata pronuncia entro il termine previsto dai commi 2 e 3, la mancata trasmissione della documentazione e dei dati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di lire...».

**4.0.1**

IL RELATORE

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 3506****Art. 1.**

*Al comma 2, dopo la parola: «interessate», inserire le seguenti: «, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.».*

**1.1**

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 1, dopo il n. 10), inserire il seguente:*

«10-bis) Procedimento per l'iscrizione a ruolo di procedimenti giudiziari civili, amministrativi, penali e in materia fiscale di esecuzione civile mobiliare ed immobiliare, del procedimento in camera di consiglio e di affari non contenziosi e similari tutti, e del procedimento di rilascio di copie di atti e sentenze in tutte le dette procedure con abolizione dell'imposta di bollo per atti giudiziari, dei diritti di cancelleria, dei diritti di copia ed similari e dei diritti e delle spese di notifica ed affini con sostituzione degli stessi tutti con unico versamento a scaglioni a secondo il valore della causa e con esenzione delle cause fino ad una soglia di valore da fissare (p.e. inferiore a 10.000.000).

Legge 8 agosto 1895, n. 556.

R.D. 9 febbraio 1896, n. 25.

D.Lgs 9 aprile 1949, n. 486.

Legge 24 dicembre 1976, n. 900.

Legge 21 febbraio 1989, n. 99.

D.M. 24 settembre 1990.

Legge 15 novembre 1973, n. 734.

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.

R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Legge 3 aprile 1979, n. 103.

Legge 11 maggio 1971, n. 390.

D.P.C.M. 24 giugno 1976.

D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095.

D.M. 2 maggio 1973.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Legge 25 aprile 1957, n. 283.

D.M. 7 giugno 1973.  
D.M. 5 luglio 1973.  
D.M. 11 settembre 1978.  
D.M. 16 giugno 1982.  
D.M. 5 marzo 1985.  
D.M. 12 aprile 1988.  
D.M. 16 maggio 1988.  
Legge 29 dicembre 1990, n. 405.  
D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 641.  
D.M. 21 agosto 1961.  
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.  
D.L. 30 maggio 1988, n. 173.  
D.M. 23 dicembre 1991».

**1.All.1.26**

PINGGERA

*Nell'allegato 1, al n. 19), aggiungere le seguenti parole: «e delle armi artistiche, rare ed antiche».*

**1.All.1.10**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, comma 1, dopo il n. 19), inserire il seguente:*

*«19-bis) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.*

*R.D. 18 giugno 1931, n. 773; R.D. 6 maggio 1940, n. 635; decreto ministero sanità 28 aprile 1998».*

**1.All.1.9**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 21), inserire il seguente:*

*«21-bis) Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo.*

*D.L. 152/91, art. 15 e legge 12 luglio 1991, n. 203».*

**1.All.1.22**

PINGGERA

*Nell'allegato 1, sostituire il n. 27), con il seguente:*

*«27) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione.*

*Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;  
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;*

R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 e R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;  
R.D. 15 marzo 1927, n. 436;  
legge 9 luglio 1990, n. 187;  
legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni;  
D.M. 2 ottobre 1992, n. 514».

**1.All.1.19**

SCHIFANI

*Nell'allegato 1, al n. 27), dopo le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III», aggiungere le seguenti:*  
«D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;  
R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;  
R.D. 15 marzo 1927, n. 436;  
legge 9 luglio 1990, n. 187;  
legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni;  
D.M. 2 ottobre 1992, n. 514».

**1.All.1.2**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, al n. 27), aggiungere le seguenti parole: «e le norme riguardanti il PRA».*

**1.All.1.11**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, al n. 27), aggiungere le seguenti parole:*  
«regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;  
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;  
legge 9 luglio 1990, n. 187».

**1.All.1.16**

IL GOVERNO

*Nell'allegato 1, sopprimere il n. 28).*

**1.All.1.17**

SCHIFANI

**1.All.1.28** (identico all'em. 1.All.1.17)

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 1, sopprimere il n. 31).*

**1.All.1.18**

SCHIFANI

**1.All.1.29** (identico all'em. 1.All.1.19)

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 1, sopprimere il n. 37).*

**1.All.1.27**

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 1, dopo il n. 38), inserire il seguente:*

«38-bis). Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali».

**1.All.1.12**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 38), inserire il seguente:*

«38-bis). Procedimento per la contrazione di mutui e finanziamenti presso la Cassa Depositi e prestiti e istituti bancari pubblici».

**1.All.1.13**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, al n. 39), aggiungere le seguenti parole: «e del regime concessorio e autorizzativo in genere».*

**1.All.1.14**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, sopprimere il n. 40).*

**1.All.1.20**

DENTAMARO

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

«48-bis) Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori.  
legge 5 maggio 1957, n. 271».

**1.All.1.1**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai Pubblici Registri e alla documentazione obbligatoria.*

*R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 753, 775».*

**1.All.1.3**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili.*

*R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 861-873».*

**1.All.1.4**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici.*

*R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 799, 804; legge 2 aprile 1968, n. 518; D.M. 27 dicembre 1971; D.M. 10 marzo 1988».*

**1.All.1.5**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo..*

*legge 11 gennaio 1979, n. 14».*

**1.All.1.6**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici.*

*R.D. 30 marzo 1942, n. 327; D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566».*

**1.All.1.7**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento per la riscossione delle imposte indirette. legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 3.138, 3.139, 3.140; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, Capo I, art. 1».*

**1.All.1.8**

SPERONI, GASPERINI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto con totale fusione di detta qualifica con quella di imprenditore agricolo ai sensi della normativa europea in materia e ai fini di quella interna».*

**1.All.1.15**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche».*

**1.All.1.21**

DENTAMARO

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimento per il rilascio del certificato di eredità e per la trascrizione nei registri immobiliari del procedimento di divisione ereditaria con previsione della facoltà di richiesta concorde tra tutti gli eredi nel certificato di eredità e nella nota di trascrizione nei registri immobiliari di attribuzione con o senza conguaglio di singoli beni caduti in successione in proprietà esclusiva di un determinato erede o congiuntamente a un determinato gruppo di eredi anche per quote differenti tra loro».*

**1.All.1.23**

PINGGERA

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedimenti amministrativi e di conclusione di contratti con abolizione dell'imposta di bollo e assorbimento della stessa nella tassa di registro o nell'IVA o altra imposta indiretta.*

*Legge 28 febbraio 1997, n. 300».*

**1.All.1.24**

PINGGERA

*Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:*

*«48-bis) Procedura penale: iscrizione nel casellario giudiziale con unificazione del certificato a richiesta di privati e del certificato a richiesta di uffici pubblici e di uffici giudiziari (previsione di un unico tipo di certificato penale)».*

**1.All.1.25**

PINGGERA

## **Art. 2.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**2.3**

DENTAMARO

**2.6** (identico all'em. 2.3)

PASTORE

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: «provvedimenti», con la seguente: «testi».*

**2.5**

DENTAMARO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, capoverso, nella lettera b), sostituire le parole da: «si applicano», fino a: «norme delegificate», con le seguenti: «possono anche essere soppresse ovvero possono essere confermate, anche in misura attenuata, per le violazioni delle corrispondenti norme delegificate».*

**2.4**

PASTORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. I regolamenti di delegificazione dovranno essere emanati previo parere delle competenti commissioni parlamentari e non possono, in ogni caso, disciplinare i procedimenti amministrativi in corso».*

**2.2**

LUBRANO DI RICCO

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.6**

MAGNALBÒ, PASQUALI

**3.9** (identico all'em. 3.6)

DENTAMARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge il Governo si avvale dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, istituito con l'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

**3.12**

DENTAMARO

*Al comma 1, sostituire la parola: «Unità» con le seguenti: «Ufficio centrale per il coordinamento della iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

*Conseguentemente, apportare la medesima modifica nelle altre parti dell'articolo.*

**3.7**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 1, sostituire le parole: «costituita Unità» con le seguenti: «costituito un polo operativo».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «Unità» con la seguente: «Polo».*

**3.5**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».*

**3.1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari» inserire le seguenti: «anche a riposo».*

**3.3**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «avvocati dello Stato», inserire la seguente: «notai».*

**3.13**

PASTORE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «costituzionali» inserire le seguenti: «e della pubblica amministrazione».*

**3.2**

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I componenti del Polo operativo non percepiscono alcun compenso e si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio di cui al comma 5».

**3.8**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «di livello dirigenziale».*

**3.4**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 5, sostituire la cifra: «40», con l'altra: «15».*

**3.10**

DENTAMARO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «di 20 unità del predetto personale».*

**3.15**

DENTAMARO

*Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

**3.16**

DENTAMARO

*Al comma 6, sopprimere le parole da: «fornisce», fino alle parole: «presente legge» del comma 7.*

**3.11**

DENTAMARO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«7-bis. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria».*

**3.14**

PASTORE

#### **Art. 4.**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. La relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'ultima proposizione del comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 dà conto di una verifica effettuata annualmente circa il conseguimento degli obiettivi di semplificazione prefissati dall'AIR di cui al comma 1 del presente articolo».*

**4.1**

LUBRANO DI RICCO

#### **Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «codificazione», con l'altra: «riordino».*

*Conseguentemente, apportare la medesima modifica nelle altre parti dell'articolo e nella rubrica.*

**5.2**

DENTAMARO

*Nell'allegato 3, sopprimere il n. 1) e, nel n. 2), sopprimere la parola: «urbanistica».*

**5.All.3.1**

LUBRANO DI RICCO

*Nell'allegato 3, aggiungere il seguente numero:*

«8) *Rapporto di lavoro pubblico*».

**5.All.3.2**

IL GOVERNO

*Nell'allegato 3, al comma 1, aggiungere il seguente numero:*

«8) *Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*».

*Conseguentemente, all'allegato 2, sopprimere i procedimenti contraddistinti dai numeri:*

1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10) e 12).

**5.All.3.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di reciprocità tra straniero e cittadino;

c-ter) nel codice civile a seguito dell'abrogazione dell'articolo 17 del codice civile disposta dall'articolo 13, comma 1 della legge n. 127 del 1997, che ha soppresso le autorizzazioni per gli atti delle persone giuridiche;

c-quater) nel codice civile a seguito della soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266».

**5.6**

PASTORE

*Al comma 2, dopo la parola: «codificazione», inserire le seguenti: «delle norme di cui alle lettere a), b) e c)».*

**5.7**

PASTORE

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «delegificazione», fino a: «gli», con le seguenti: «disciplina regolamentare degli».*

**5.3**

DENTAMARO

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico».*

**5.10**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «che ciascuna università può disapplicare», con le seguenti: «cui ciascuna università può derogare».*

**5.4**

DENTAMARO

*Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: «delle norme» fino alla fine del comma, con le altre: «applicabili da parte di ciascuna università, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare».*

**5.4** (nuovo testo)

MARCHETTI

*Al comma 3, sostituire la parola: «delegificazione», con l'altra: «riordino».*

**5.5**

DENTAMARO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n.400».*

**5.9**

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 5.*

**5.1**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Relativamente alle norme richiamate del comma 1, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d) e dal comma 4».

**5.8**

PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1999, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un testo unico concernente le norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

*a)* le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

*b)* le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si applicano i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 2».

**5.0.1**

IL GOVERNO

**Art. 6.**

*Al comma 4, dopo le parole: «Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettante al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: «, se più favorevoli».*

**6.2**

IL GOVERNO

*Al comma 5, sostituire le parole da: «dipendenti», fino a: «imputati» con il seguente periodo: «professionisti sono a carico delle Amministrazioni di destinazione».*

**6.1**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Soppressione dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo)*

1. È soppresso l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

**6.0.1**

DENTAMARO

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**333<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia  
AYALA.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3285) Nuovi emendamenti al disegno di legge: Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario e in parte di nulla osta, con osservazioni)

Il presidente ZECCHINO, facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Senese, ricorda che la Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi in sede consultiva sul disegno di legge in titolo e su alcuni emendamenti ad esso riferiti e deve ora esprimersi su altri emendamenti allo stesso disegno di legge successivamente presentati. Dà quindi conto di uno schema di parere che è stato fatto pervenire ai componenti della Commissione nella serata di ieri; richiama – in particolare – l'attenzione sugli emendamenti soppressivi del comma 2 dell'articolo 1 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, su cui propone di esprimere parere favorevole, sottolineando altresì – facendo riferimento al parere precedentemente reso il 29 luglio scorso – l'irragionevolezza di una previsione che attribuisce efficacia extra penale alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora questa sia relativa a delitti contro la pubblica amministrazione, in deroga al disposto dell'articolo 445 del codice di procedura penale. Nella stessa prospettiva apparirebbe estremamente opportuno modificare il comma 1 dell'artico-

lo 1, inserendo dopo le parole «sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione» le altre «pronunciata in seguito a dibattimento», al fine di rendere la disposizione più coerente con il sistema delineato dagli articoli 651 e seguenti dello stesso codice di rito.

Propone poi che la Commissione esprima un parere favorevole sugli emendamenti relativi all'articolo 3 del disegno di legge in titolo volti ad eliminare la previsione della risoluzione del rapporto di lavoro quale esito automaticamente connesso al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluni delitti contro la pubblica amministrazione, sanzione che appare inconciliabile con l'orientamento assunto dalla Corte costituzionale in materia in particolare con le sentenze n. 971 del 1988 e n. 197 del 1993.

Il senatore RUSSO, con riferimento allo schema di parere distribuito, non condivide la proposta di parere favorevole sugli emendamenti volti a sopprimere, nel comma 1 dell'articolo 1 e nel comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, l'espressione «o di enti a prevalente partecipazione statale», in quanto ritiene che anche per i dipendenti di tali soggetti sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina che l'articolo in questione intende introdurre per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici.

Il senatore CENTARO, in relazione al problema sollevato dal senatore Russo, osserva come al fine di evitare non giustificate disparità di trattamento, sarebbe opportuno non solo conservare l'espressione «enti a prevalente partecipazione statale» ma modificarla sostituendo il termine «statale» con l'altro «pubblica».

Il presidente ZECCHINO, facente funzione di relatore, accoglie i rilievi del senatori Russo e Centaro e propone di modificare conseguentemente il parere.

Il senatore CALLEGARO condivide la parte dello schema di parere distribuito per la modifica del comma 1 dell'articolo 1 con l'inserimento dopo le parole «delitti contro la pubblica amministrazione» delle altre «pronunciata in seguito a dibattimento» e considera, più in generale, auspicabile che una simile previsione sia estesa anche ad altre ipotesi, al fine di evitare incertezze applicative che nella prassi si sono invece verificate e che hanno portato, in particolare, a disporre la decadenza dalla carica di amministratori locali nei cui confronti era passata in giudicato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il presidente ZECCHINO risponde ad una richiesta di chiarimenti del senatore BATTAGLIA precisando che, sugli emendamenti 6.11 e 6.12, deve intendersi che la Commissione abbia già espresso parere favorevole in quanto identici agli emendamenti 6.1 e 6.2, sui quali si era in tal senso pronunciata il 29 luglio scorso.

Prendendo lo spunto da un breve intervento del senatore CALVI, interviene il senatore RUSSO che, pur condividendo la proposta di parere favorevole sugli emendamenti soppressivi del comma 2 dell'articolo 1, riterrebbe però opportuno che il comma 1 dello stesso articolo venisse modificato non solo con il riferimento alle sentenze di condanna pronunciate in seguito a dibattimento, ma anche con quello alle sentenze di condanna pronunciate in seguito a giudizio abbreviato, in quanto ciò sarebbe coerente con il disposto dell'articolo 651 del codice di procedura penale che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nei giudizi civili e amministrativi.

Il presidente ZECCHINO fa presente come la soluzione suggerita nello schema di parere circa il comma 1 dell'articolo 1 appaia preferibile sotto il profilo sistematico. Infatti gli articoli 651 – cui ha fatto riferimento il senatore Russo – e 652 del codice di procedura penale, prendono in considerazione specificamente l'aspetto dell'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, mentre l'articolo 654 definisce quale sia, in generale, l'efficacia della sentenza penale di assoluzione o di condanna negli altri giudizi civili o amministrativi e l'articolo 653 disciplina invece l'efficacia delle sentenze di assoluzione nei procedimenti disciplinari. Ritiene significativo che tanto l'articolo 654 quanto l'articolo 653 facciano riferimento esclusivamente alle sentenze di condanna pronunciate in seguito a dibattimento. Se si ritenesse, comunque, opportuno prevedere che l'efficacia di cui al comma 1 dell'articolo 1 venisse estesa anche alle sentenze rese in sede di giudizio abbreviato, sarebbe comunque possibile e auspicabile che ciò venisse esplicitato mediante un intervento modificativo in tal senso.

Il senatore FASSONE non condivide la ricostruzione sistematica circa la portata dell'articolo 654 del codice di procedura penale delineata dal Presidente relatore, ritenendo che tale articolo faccia riferimento soltanto ai fatti che vengono in rilievo ai fini della decisione penale, ma che non coincidono con il fatto tipico.

Dopo un ulteriore intervento del senatore RUSSO, si conviene quindi di dare mandato al Presidente, facente funzione di relatore, di redigere un parere alla 1ª Commissione permanente nei termini risultanti dallo schema distribuito, integrato con le precisazioni emerse nel corso del dibattito con specifico riferimento alla applicabilità della nuova normativa anche ai dipendenti degli enti a prevalente partecipazione pubblica e alle modifiche prospettate circa l'articolo 1 del disegno di legge.

**(3369) Norme in materia di attività produttive**

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il presidente relatore ZECCHINO chiarisce che la Commissione era stata richiesta di esprimere parere alla 10ª Commissione su emendamenti

di iniziativa governativa e parlamentare finalizzati ad introdurre una disciplina delle società professionali, con evidenti incisivi effetti sulle disposizioni del codice civile. Il senatore Bucciero, mettendo in luce delicati problemi, di merito e procedurali, ha richiesto che l'emendamento del Governo fosse sottoposto alla valutazione in sede plenaria della Commissione, profilo che ha determinato la conseguente rimessione alla sede plenaria anche dell'emendamento di iniziativa parlamentare. Il Presidente relatore aggiunge di essere stato comunque messo a conoscenza dell'intendimento del Presidente della 10ª Commissione di sottoporre al Presidente del Senato la valutazione della proponibilità dell'emendamento del Governo, avvalendosi della facoltà conferitagli in tal senso dalla circolare sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997. Ritiene in conseguenza che motivi di opportunità consiglino di rinviare l'esame in attesa della pronuncia del Presidente del Senato. Prende, comunque, spunto dalla vicenda in corso per ribadire alcune osservazioni di massima circa il ripetersi di interventi per via emendativa che si ispirano a contenuti assolutamente eterogenei rispetto al testo che si propongono di modificare, prassi che contraddice con la funzione propria degli emendamenti che dovrebbero invece essere funzionali al testo da modificare. Dopo aver ricordato che tale problema ha già interessato la Commissione che, in altra occasione, ha dovuto constatare che emendamenti presentati presso altre Commissioni andavano ad incidere in maniera estremamente penetrante sulla sua competenza primaria, propone di richiamare l'attenzione del Presidente del Senato su tali rilievi.

Dopo brevi interventi dei senatori CENTARO, SILIQUINI, SCOPPELLITI e BUCCIERO, la Commissione conviene sulla proposta del presidente ZECCHINO il quale rinvia, infine, l'esame.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285****Art. 6**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».*

**6.1**

SCOPELLITI

**6.11** (identico all'em. 6.1)

BATTAGLIA

*Aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti di cui al comma 1 per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».*

**6.2**

SCOPELLITI

**6.12** (identico all'em. 6.2)

BATTAGLIA

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**126<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0086<sup>o</sup>)

Il senatore PALOMBO auspica una programmazione dei lavori che si articoli sull'arco di più settimane.

Il PRESIDENTE concorda con l'esigenza segnalata.

Il senatore UCCHIELLI sollecita la ripresa dell'esame dei provvedimenti, assegnati congiuntamente con la Commissione affari costituzionali, sul riordinamento dell'Arma dei carabinieri; chiede, poi, una maggiore attenzione da parte del Governo sulle modalità d'impiego degli esuberanti fra i giovani di leva.

Il PRESIDENTE riconosce che va portato in discussione quanto prima il provvedimento sulla Guardia di finanza e sui carabinieri.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-00848 del senatore Russo Spena, facendo presente che essa si riferisce ad episodi di concussione di cui si sarebbero resi colpevoli tra il 1982 e il 1984 gli ufficiali Vincenzo dell'Elce e Tindaro Italiano, all'epoca dei fatti rispettivamente direttore e vicedirettore della V divisione del SISMI. Come è stato scritto negli articoli di stampa a cui fa riferimento l'interrogante, le presunte attività illecite dei due generali erano state rilevate dal Colonnello Mario Ferraro. Quest'ultimo, in forza al SISMI,

aveva di propria iniziativa raccolto informazioni in questo senso, non comunicando ai propri superiori le conclusioni a cui era giunto e registrando su una audiocassetta alcuni appunti sulla vicenda. Dopo la morte del colonnello, nel luglio del 1994, la cassetta venne sequestrata e sbinata dall'autorità giudiziaria.

Su questa base, la magistratura penale ha avviato un'indagine, condotta dal Pubblico Ministero Nello Rossi, che si è conclusa nell'ottobre 1997 con il rinvio a giudizio dei due ufficiali con l'accusa di concussione continuata e tentata concussione. Il processo è stato recentemente avviato presso l'VIII sezione del Tribunale di Roma: nel marzo di quest'anno si è svolta la prima udienza, con l'ammissione delle prove; le udienze successive sono state fissate per il mese di novembre. Ricorda che lo Stato italiano si è costituito parte civile, come parte lesa, nel procedimento contro i due ufficiali.

L'interrogante domanda, inoltre, se l'attività dei due ufficiali fosse nota o meno, riferendosi anche a due interrogazioni parlamentari rispettivamente del luglio 1985 e dell'aprile 1989. Per quanto riguarda l'attuale governo si limita a prendere atto delle risposte che vennero fornite allora alle due interrogazioni: rispettivamente dal Ministro della Difesa Spadolini il 17 febbraio 1986 e dal Ministro della Difesa Martinazzoli il 5 agosto 1989.

Aggiunge che i due ufficiali furono allontanati dal SISMI nel 1985, anche a seguito di un accertamento e di una valutazione sulla qualità del loro lavoro dell'allora direttore del servizio, l'Ammiraglio Martini. Il Colonnello Tindaro fu collocato a riposo nell'aprile 1985, mentre il tenente colonnello dall'Elce fu restituito nel febbraio 1985 all'amministrazione di appartenenza (l'Esercito). Attualmente, entrambi sono in pensione. Fu solo dopo il rinvenimento della cassetta registrata dal colonnello Ferraro, ripeto, che sono emersi gli elementi che hanno giustificato l'avvio di un'azione penale.

Naturalmente sarà compito della magistratura accertare, se e quando vi siano stati illeciti di altro tipo legati alla stessa vicenda. Auspica che i tempi di discussione dei disegni di legge in materia di riforma dei servizi di informazione e sicurezza siano il più rapidi possibile. Ritene infatti che sia compito di questo Parlamento produrre una legge di riforma che, aggiornando i criteri di funzionamento di questi organismi, riduca con decisione la possibilità di comportamenti amministrativi illeciti.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara soddisfatto per l'impegno del Governo e mostra grande stupore e delusione per la riconosciuta assenza di controlli in materia.

*IN SEDE REFERENTE*

(2118) *Istituzione del servizio civile nazionale*

(329) *COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*

(1015) *BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale*

(1165) *NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*

(1290) *DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile*

(1382) *AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale*

(Esame congiunto e rinvio; questione pregiudiziale)

Riferisce congiuntamente il PRESIDENTE, ricordando che il ritardo era dovuto alla scelta di approvare la legge sull'obiezione di coscienza. Rievoca altresì che la Commissione difesa della Camera dei deputati aveva rivendicato una priorità temporale nell'inizio dell'esame dei provvedimenti colà pendenti e vertenti sulla stessa materia. Dopo un diniego della Presidenza di questa Commissione e d'intesa con il Presidente del Senato, si convenne di iniziare l'esame in questa sede.

Fa presente che tutti e sei i disegni di legge sono orientati verso il principio dell'obbligatorietà e dà conto sommariamente dei cinque disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Si sofferma quindi dettagliatamente sulla proposta governativa.

Posto che l'Europa è riuscita a unificare la sua moneta, ma non le sue forze armate, osserva che vi sono Stati che hanno abbandonato l'esercito di leva e che hanno adottato quello di tipo professionale e volontario. La Francia, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo hanno scelto questa soluzione, seguendo in questo l'Inghilterra. D'altro canto, la Germania, la Spagna e l'Italia hanno invece adottato un sistema misto, solo per una parte a base professionale e volontaria, per la parte più consistente alimentato dalla leva obbligatoria. Questo non significa però che le nazioni che hanno scelto il cosiddetto esercito di mestiere si siano disfatte del diritto-dovere di assicurare alla difesa del Paese i contingenti mobilitabili. L'obbligo della leva non è stato abolito in nessuno degli Stati che hanno adottato il volontariato totale. L'idoneità psico-fisica dell'intero contingente arruolabile ogni anno viene accertata e solo dopo questo accertamento i giovani, arruolati in un potenziale esercito di riserva, vengono congedati rimanendo a disposizione. Per i paesi, invece, tra i quali l'Italia, che procedono a leve selettive, che utilizzano cioè solo una parte del contingente, si pongono altri problemi. L'obbligo di leva, che per dieci mesi allontana dalla vita civile un gran numero di giovani togliendoli dalla gara per trovare un difficile lavoro o ritardando la loro formazione professionale, è assolto ormai con crescente disaffezione, senza che lo si debba rendere vieppiù odioso creando un doppio circuito, quello degli obbligati e quello degli esenti. Questo doppio circuito

è assolutamente da eliminare. Negli ultimi anni il fenomeno degli esuberanti è cresciuto a dismisura, divenendo una cosa insopportabile per la coscienza civile della nazione. Insopportabile perchè non si può accettare quella che è stata chiamata «una lotteria in negativo»: qualcuno vince e sta a casa, qualcuno perde e va a fare il soldato e questo non sempre senza correzione della fortuna. Il primo dovere dello Stato è quello di assicurare il principio di eguaglianza per tutti i giovani che ogni anno entrano a far parte del contingente di leva. Questa potrebbe sembrare una vera e propria discriminazione a svantaggio dei più deboli, dei meno informati e meno protetti.

È per questo che nel programma del governo, fin dalla sua costituzione, è stato dichiarato che il «servizio» che si è tenuti a fornire allo Stato può essere o militare o civile sulla base di una libera scelta, ma senza evasione dall'obbligo. Ed è per questo che appena sarà approvata la legge in Italia avremo due «Servizi Nazionali», entrambi obbligatori: quello Militare e quello Civile. L'obbligo riguarda la generalità dei cittadini e deve essere assolto da tutti i fisicamente idonei per un determinato tempo previsto dalla legge. Il cittadino potrà scegliere in quale dei due Servizi prestare servizio. Ciò pone subito diversi problemi. Il primo è di ordine costituzionale. L'articolo 52 della Costituzione stabilisce che è obbligatorio il servizio militare (nei limiti e nei modi previsti dalla legge), ma è questionabile se possa esser reso obbligatorio anche il servizio civile. Attualmente il Servizio Civile esiste solo come «sostitutivo di quello militare». È cioè il contenitore di quei cittadini che si dichiarano non disponibili, per motivi di coscienza, a partecipare, per l'oggi e per il domani, al servizio militare e che comunque debbono assolvere all'obbligo di leva. Con la sua proposta il governo vuole sancire il diritto dello Stato a chiamare i cittadini a prestare obbligatoriamente un servizio diverso da quello militare. Per quello «militare», la ragione della obbligatorietà del servizio ha un valore non derogabile nè attenuabile, quello di assicurare senza limitazioni alla Nazione gli uomini –e le donne, se si vorrà- necessari per la sua difesa, un valore questo che viene indicato come «sacro». La Corte costituzionale ha esteso, in alcune sentenze fondamentali, il concetto di «difesa» ben oltre a quello squisitamente militare. Il territorio «sacro» della Nazione deve essere difeso ad esempio, da incendi o inondazioni o altre calamità naturali. Per la «difesa militare» quello previsto dall'articolo 52 non è un dovere «astratto». Per realizzarsi deve tradursi in organizzazione, in addestramento, in assegnazione a compiti precisi, in inserimento in strutture logistiche predisposte. In caso di necessità e di pericolo non si mobilitano uomini che non abbiano avuto una preparazione di base di tipo militare, sotto forma di periodo di leva più o meno lunghi e periodi di richiamo o di aggiornamento. Non è, quello dell'articolo 52, nemmeno un diritto selettivo. Non deve cioè servire per assicurare alle Forze Armate solo il contingente più o meno numeroso che viene richiesto come fabbisogno annuale della Difesa. Coinvolge tutti, salvo gli inabili e gli inidonei. I due Servizi non debbono lasciare vuoti alle loro spalle. Per il legislatore si pone a questo punto anche il problema della generalità dei cittadini: perchè l'obbligo riguarda solo gli uomini e non anche le donne? Perché per

gli uomini c'è l'obbligo, per le donne si richiede il volontariato? Ma il problema più grave e difficile è quello posto dalla legge sulla obiezione di coscienza. Avendo fatto dell'obiezione un diritto soggettivo insidiabile lo Stato si è messo nella condizione di avere il cento per cento dei giovani indisponibili per il Servizio Militare. Non per niente il supplemento che «La Stampa» di Torino ha dedicato il 14 settembre al Servizio Civile definisce la legge 230 sull'obiezione «un addio alle armi». Un addio, per ora, ancora lontano, ma se si tiene conto che dai 4.000 obiettori del 1986 si è passati ai 55.000 del 1997, si intravede una linea di tendenza che si sposta rapidamente verso il rifiuto della vocazione militare. Il risultato di questo orientamento legislativo è quello che per assicurare al servizio militare il contingente necessario si è previsto di fare ricorso, in caso di mancata copertura del fabbisogno, alla sospensione della facoltà di scelta tra servizio militare e quello civile concessa ai cittadini e messa a fondamento della legge. La Difesa può ripescare chi si è dichiarato disponibile per il Servizio Civile. Ma appena i giovani impareranno che la sicurezza di non essere chiamati a fare il militare è data dall'obiezione, a quale riserva potrà attingere lo Stato? Tutto questo sembra in contrasto con la situazione di fatto che si registra oggi nelle Forze Armate. Invece di avere scarsità di uomini, si ha un alto numero di esuberanti. Sono infatti circa 45.000 i giovani che ogni anno, anche tenendo conto degli obiettori e degli inabili, vengono lasciati perdere dalle Forze Armate e si sottraggono all'obbligo. La consistenza attuale delle nostre Forze Armate è di: 365.000 uomini di cui 316.000 militari 48.000 civili. I militari con rapporto continuativo sono 149.000 quelli senza rapporto continuativo 216.000. Questi ultimi sono formati da 170.000 militari di leva 45.000 a ferma volontaria.

Il relatore si pone il quesito su come si possa arrivare ad incorporare solo 170.000 militari di leva quando il gettito annuale della leva dà una disponibilità di 236.000 unità. Nel momento che gli obiettori di coscienza nell'anno considerato sono stati 47.000 (ma solo 30.000 incorporati) se ne ricava che almeno 45.000 giovani sono stati «lasciati perdere» e si sono sottratti all'obbligo.

Dal momento poi che le Forze Armate prevedono di dimagrire nei prossimi sette anni da 315.000 unità a 250.000, la differenza tra il gettito della leva e l'effettiva incorporazione si accentuerà. In sostanza il problema è quello degli esuberanti.

Il contingente annuale subisce varie scremature prima che si arrivi al servizio effettivo. Una prima scrematura è assai consistente: dal contingente di circa 400.000 uomini si sottraggono circa 100.000. Questi sono i riformati, gli espatriati, i condannati, i renitenti, i dispensati e i rinviati. La seconda sottrazione è prodotta dagli obiettori di coscienza. Oggi sono già 60.000 a farne domanda. Poi ci sono 20.000 giovani che hanno un «insufficiente profilo sanitario», 10.000 uomini sono assorbiti in servizio permanente effettivo e come Ufficiali di complemento nelle FF.AA. e nelle Forze di Polizia e 20.000 uomini sono arruolati come ausiliari nei Carabinieri e negli altri Corpi Armati e di Polizia. In fondo, a disposizione delle FF.AA. rimangono 160.000, di questi se ne incorporano solo 120.000, il resto sono gli «esuberanti».

Si riserva, se del caso, di integrare la relazione nel corso di prossima seduta.

Interviene il senatore MANCA, il quale afferma che il disegno di legge n. 2218 appare in aperto contrasto con i più elementari principi dei diritti di libertà sanciti dalla Carta costituzionale ed in particolare con gli articoli 23, 4 e 52. L'iniziativa legislativa si presenta tanto più disdicevole perchè essa, nella relazione che l'accompagna, cita alcune sentenze della Corte costituzionale estrapolando qualche proposizione dal contesto. Ciò per far credere che la Corte abbia già dato l'avallo alla costituzionalità di un Servizio Civile obbligatorio, alternativo a quello militare, a scelta del cittadino ed indipendentemente dall'obiezione di coscienza.

È questo un modo surrettizio per violare la Costituzione, perchè far credere che esistono sentenze della Corte che giustifichino l'iniziativa – mentre esse fanno pervenire a conclusioni esattamente opposte – non solo squalifica l'iniziativa stessa in partenza, ma costituisce una non commendevole mancanza di rispetto per lo stesso parlamentare.

Fatta questa premessa, che vuole costituire peraltro una doverosa riaffermazione dell'ossequio che tutti debbono al Parlamento, e primo fra tutti il Governo, il relatore passa ad esaminare il disegno di legge del Governo dal punto di vista della sua costituzionalità.

Ricorda che la disposizione di cui all'articolo 23 della Costituzione si colloca nel titolo primo della parte prima della Costituzione, che si occupa delle libertà e muove appunto dalla premessa che lo *status libertatis* costituisce il principio, mentre ogni limitazione di questo costituisce una eccezione legata ad occasionali e puntuali esigenze.

Muovendo da questo presupposto (che esclude ogni possibilità di interpretazioni ampliative di disposizioni costituzionali che quando limitano le libertà della persona sono da considerarsi tassative), è facile comprendere come l'articolo 23 che parla di «prestazione personale», non può essere assolutamente interpretato nel significato di «servizio», il quale implica il concetto di durata e di continuità nel tempo di una prestazione.

A ciò induce, in modo ineludibile, l'interpretazione di carattere sistematico derivante dalla lettura congiunta dell'articolo 23 con l'articolo 4 (che sancisce il principio della libertà di scelta del lavoro civile) e con l'articolo 52 della Costituzione.

È solo l'articolo 52, difatti, che, riferendosi al servizio militare –cui per sua natura è insita, come si è detto- adopera appunto l'espressione «servizio», per affermare l'obbligatorietà nei modi previsti dalla legge.

Se così non fosse, nel senso cioè di ritenere che l'articolo 23 consenta di per sé al legislatore di istituire in via obbligatoria servizi di carattere continuativo, non vi sarebbe stato bisogno di introdurre l'articolo 52 per stabilire l'obbligatorietà del servizio militare.

Se, invece, è stato necessario prevedere, in una apposita norma, che il servizio militare è obbligatorio, ciò è dipeso dal fatto che l'articolo 23, il quale pure parla di prestazioni personali, è inidoneo a giustificare prestazioni obbligatorie di carattere continuativo, quale appunto è un

servizio. Ma se l'articolo 23 non ha di per sé questa forza per quel che riguarda il servizio militare, non può averlo, tanto più in mancanza di una esplicita previsione costituzionale, per quel che riguarda un servizio civile.

Questa inconfutabile interpretazione d'ordine sistematico trova d'altronde ampio sostegno nei lavori preparatori della Costituzione.

È noto difatti che in sede di sottocommissione all'Assemblea costituente fu operata la distinzione tra «prestazione personale» e «lavoro coatto» o «servizio obbligatorio di lavoro», il quale ultimo fu escluso con la reiezione dell'emendamento dell'onorevole Aldo Moro, che così suonava: «La legge può sancire obblighi di prestazioni di lavoro in modo conforme alle attitudini e alle possibilità dei cittadini e salvaguardando nel miglior modo il compito della donna nella famiglia».

L'istituzione del Servizio Civile obbligatorio appare, quindi in aperto contrasto con i principi di libertà sanciti nella Costituzione, potendosi in proposito richiamare anche la più autorevole dottrina costituzionalistica.

Da quanto precede, appare possibile dedurre e confermare che le prestazioni personali, cui si riferisce l'articolo 23, sono soltanto quelle sporadiche, occasionali, necessitate da particolari eventi del tutto straordinari e quindi non consistente in servizi di una certa durata, determinata *a priori* ed indipendentemente dal verificarsi di specifici eventi, come ad esempio l'obbligo di testimoniare, di effettuare determinate prestazioni in occasione di necessità, di calamità naturali ed in altre analoghe occasioni di carattere sporadico e non continuativo, come è, invece, tipico del servizio militare obbligatorio che ha una durata fissa e predeterminata.

Quest'ultimo soltanto è, quindi, previsto come «servizio», cioè come attività cui è connessa una durata, indipendentemente dall'insorgere di specifici bisogni perchè collegata ad una esigenza permanente, quale è appunto la difesa del Paese, come è dimostrato, del resto, dalla collocazione della disposizione che prevede la obbligatorietà del servizio militare nello stesso articolo 52 della Costituzione, che, al primo comma, richiama quella esigenza collegata ad un dovere che è definito sacro.

E proprio muovendo dal presupposto della obbligatorietà del servizio militare, le leggi e la giurisprudenza della Corte costituzionale hanno ammesso gli obiettori di coscienza – cioè coloro che per intime convinzioni si sottraggono a detto servizio – a prestare, come conseguenza del loro rifiuto (che altrimenti li porrebbe in condizioni di privilegio rispetto a chi, non essendo legato ad analoghe convinzioni, sia obbligato a prestarlo) un servizio civile sostitutivo.

Ed è questo il chiaro significato di tutta la giurisprudenza della Corte costituzionale che si è succeduta nella materia e così, in particolare, la sentenza (citata impropriamente nella relazione al disegno di legge governativo sul servizio civile di cui si sta discutendo) n. 164 del 1985 e, da ultimo, la n. 470 del 1989, le quali parlano appunto di servizio «sostitutivo» e non già di servizio civile «alternativo» come arbitrariamente, contro la Costituzione, si vorrebbe da parte del Governo.

Sostitutivo è, difatti, un concetto che presuppone una situazione principale (servizio militare) che, nel presupposto di una certa condizione – l'obiezione di coscienza – viene sostituita da un'altra situazione (servizio civile).

Una scelta alternativa sarebbe ammissibile se la Costituzione consentisse l'obbligatorietà di entrambi i servizi, mentre solo quello militare è previsto come obbligatorio, senza possibilità di interpretazioni analogiche, trattandosi di una norma che è tassativa perchè fa eccezione al principio di libertà della persona, cioè al suo naturale *status libertatis*.

Ancor più grave, appare, inoltre, la citazione riportata nella relazione al disegno di legge, della sentenza della Corte costituzionale 28 febbraio 1992, n. 75, volendosi far credere che, dalle affermazioni in essa contenute in ordine al principio di solidarietà sociale, discenda, come conseguenza, la conformità a Costituzione della istituzione del servizio civile obbligatorio.

Orbene, si tratta di un pretestuoso artificio. Difatti il passo della sentenza si inserisce in un contesto che riguarda nientemeno che il tema del volontariato civile: cioè una situazione esattamente opposta a quello che riguarda l'ipotesi di un Servizio Civile obbligatorio, facendo credere all'ignaro lettore – che si limiti al passo della sentenza riportato nella relazione in modo avulso dal contesto – che la Corte Costituzionale abbia fatto discendere la conformità a Costituzione di quest'ultimo tipo di servizio dall'obbligo di solidarietà, il che sarebbe in palese contrasto con l'articolo 4 della Costituzione che sancisce il principio della libertà di scelta del lavoro civile.

Le considerazioni che precedono dimostrano che l'iniziativa del Governo è contraria ai più elementari principi della nostra Costituzione in tema di libertà, così come emerge inconfutabilmente dall'unica interpretazione possibile della Costituzione stessa, dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalla più autorevole dottrina.

La nostra Costituzione consente soltanto un tipo di servizio obbligatorio, quello militare e solo in via sostitutiva di esso (per gli obiettori di coscienza) un servizio civile obbligatorio di pari durata.

Peraltro c'è da dire che, se dovesse ritenersi che le esigenze di carattere militare non rendessero più necessario il servizio militare obbligatorio o che l'istituzione di un corpo di volontari potesse ridurre il primo, non potrebbe in nessuno modo istituirsi, in via autonoma ed alternativa, un servizio civile obbligatorio, perchè quest'ultimo può essere solo sostitutivo dell'altro e soltanto per gli obiettori di coscienza.

Il rispetto, quindi, che tutti dobbiamo alla nostra coscienza impone soprattutto a coloro che sono amanti della libertà di bloccare in radice la prosecuzione della discussione del disegno di legge presentato dal Governo.

Conclude chiedendo, pertanto, alla Commissione di sollevare una questione pregiudiziale, da sottoporre alla decisione dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra nella riserva Leandro PAPA a Vicepresidente della Lega navale italiana (n. 77)**

(Parere al Ministro della difesa: favorevole)  
(L014 078, C04<sup>a</sup>, 0008<sup>a</sup>)

Il senatore DE GUIDI riferisce in senso favorevole sulla proposta di nominare l'ammiraglio di squadra nella riserva Leandro Papa nella carica di vice presidente della Lega navale italiana. Rileva però la difficoltà per il Parlamento nell'occuparsi di siffatte nomine per inevitabili carenze informative.

Si passa quindi alla votazione alla quale prendono parte i senatori AGOSTINI, DE GUIDI, DE SANTIS, FORCIERI, FUMAGALLI CARULLI, GUALTIERI, MANCA, PALOMBO, PELLICINI, PETRUCCI, ROBOL, RUSSO SPENA, SEMENZATO e UCCHIELLI.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con dodici voti a favore, un astenuto e una scheda bianca.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**153<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997**, approvato dalla Camera dei deputati**(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente COVIELLO comunica che, al fine di compiere un adeguato approfondimento degli emendamenti presentati ai disegni di legge in titolo, anche alla presenza del rappresentante del Governo, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**176<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,30.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R033 004, C06<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il presidente ANGIUS fa presente che da parte del senatore Ventucci è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista.

Conviene la Commissione e conseguentemente la forma di pubblicità, di cui all'articolo 33, comma 5, del Regolamento viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3385)** *Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

**(70)** *FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

**(809)** *LAVAGNINI ed altri - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti*

**(889)** *CAMERINI e BRATINA - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

**(1783)** *SERVELLO ed altri - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia*

**(3407) VENTUCCI ed altri - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero**

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore POLIDORO, il quale ricorda che i disegni di legge nn. 70, 809, 889 e 1783, il cui esame è già stato avviato in sede referente, prevedono una modifica della normativa inerente gli indennizzi dei beni perduti dai cittadini italiani nei territori della *ex* Jugoslavia. Tali disegni di legge sono stati riassegnati in sede deliberante per consentirne l'abbinamento con altre due proposte di legge assegnate direttamente in sede legislativa: il disegno di legge n. 3385, presentato dal Ministro Ciampi ed il disegno di legge n. 3407 dei senatori Ventucci ed altri. Nel corso dell'esame in sede referente il Governo aveva già espresso perplessità in relazione alla difficoltà a reperire le risorse finanziarie per coprire gli oneri derivanti dai disegni di legge in questione.

Il relatore passa quindi ad illustrare la proposta di iniziativa governativa, soffermandosi in particolare sulle disposizioni dell'articolo 2 che, novellando l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, rimodulano la percentuale del concorso statale sugli interessi da pagarsi sui mutui accesi da coloro che reimpiegano in attività produttive gli indennizzi ricevuti. In particolare, la percentuale del concorso statale è ridotta dall'8 al 4 per cento in relazione alla discesa dei tassi di interesse. L'articolo 3 dello stesso disegno di legge governativo attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di modificare, per il futuro, la misura del concorso statale. A suo giudizio, sarebbe opportuno definire i criteri con i quali il Ministro può esercitare tale facoltà.

Il disegno di legge n. 3407, invece, estende la problematica della ridefinizione della quantificazione degli indennizzi per beni perduti all'estero da cittadini italiani senza alcuna limitazione territoriale e in riferimento a vicende anche recenti. Si pongono, in questo caso, problemi riconducibili alla difficile ricognizione della effettiva perdita subita dai connazionali e, soprattutto, si fa riferimento a eventi non catalogabili come bellici: gli indennizzi, infatti, si riferiscono anche a beni perduti a causa dell'instaurazione di autorità di fatto, per società ed imprese non di nazionalità italiana e per risarcire elementi immateriali come l'avviamento commerciale. A giudizio dell'oratore, tale ampliamento delle fattispecie da risarcire si scontra con problemi di copertura finanziaria pressochè insormontabili. Egli preannuncia un'analoga valutazione anche sul disegno di legge n. 3054, di prossima iscrizione all'ordine del giorno, che ha un'impostazione analoga al disegno di legge n. 3407 testè illustrato.

Tutto ciò considerato, quindi, il relatore ritiene che la Commissione potrebbe utilmente focalizzare la propria attenzione sul disegno di legge n. 3385, di iniziativa governativa, ed, eventualmente, sul disegno di legge n. 809, di mera interpretazione della legislazione vigente in materia

di indennizzi per i beni perduti a Lubiana, avendo peraltro riguardo di verificare lo stato delle trattative avviate in sede di Ministero degli esteri con i soggetti interessati, al fine di definire una proposta che dia garanzie a tutti gli attori di questa vicenda ormai annosa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore D'ALÌ ritiene preferibile, prima di avviare la discussione generale sul merito dei provvedimenti, chiarire la procedura di esame dei disegni di legge all'ordine del giorno e di quelli, eventualmente da aggiungere, affinché il relatore sia messo in condizione di poter predisporre, anche in sede di eventuale comitato ristretto, un testo omogeneo.

Il presidente ANGIUS sottolinea l'esigenza di pervenire in tempi rapidi ad una decisione su provvedimenti che sono da molto tempo all'attenzione della Commissione. D'altro canto, a suo giudizio, una decisione definitiva potrà essere presa solo dopo aver ascoltato il parere del rappresentante del Governo.

Interviene quindi il senatore PEDRIZZI, il quale concorda sulla esigenza di individuare un percorso di esame dei disegni di legge che tenga conto della specifica diversità delle proposte inerenti gli indennizzi per i beni perduti dalla *ex* Jugoslavia rispetto a quelli relativi a eventi verificatisi in altre parti del mondo. Una volta verificata la valutazione del Governo su tutti i disegni di legge, a nome dei senatori di Alleanza Nazionale, raccomanda l'assunzione di un principio di equiparazione tra tutti i soggetti che vantano requisiti per richiedere gli indennizzi.

Il senatore VENTUCCI ricorda che il Governo aveva espresso forti perplessità sulla copertura degli oneri derivanti dai disegni di legge relativi agli indennizzi dei beni perduti nei territori della *ex* Jugoslavia. Chiede quindi che il Governo dia assicurazioni e fornisca le proprie valutazioni in merito alle proposte all'ordine del giorno, sollecitando la definitiva soluzione di un problema da tempo avviato a conclusione negli altri paesi europei.

Il senatore COSTA condivide la raccomandazione del senatore Pedrizzi di rispettare un principio di equiparazione ed omogeneità nella misura dell'indennizzo. Egli sottolinea poi l'esigenza di intervenire a sostegno di quelle imprese italiane che hanno subito gravi perdite, in anni recenti, in seguito all'instabilità politica dell'Albania. Un intervento del Governo in tal senso servirebbe anche a riavviare verso il paese balcanico quanti ne sono attualmente scoraggiati.

Il senatore ALBERTINI si riserva di intervenire nel merito dopo aver ascoltato le valutazioni del Governo.

Interviene quindi il sottosegretario CAVAZZUTI, il quale chiarisce la portata e la natura della proposta governativa: le disposizioni recate

dal disegno di legge n. 3385 hanno infatti come scopo quello di portare ad una definitiva soluzione il contenzioso apertosi sugli indennizzi dei beni perduti all'estero.

Non vi è dubbio che, anche in quest'ottica, i profili di competenza del Ministero degli esteri andranno approfonditi, secondo la opportuna considerazione svolta dal relatore. Purtuttavia, egli ricorda la negativa valutazione espressa sui disegni di legge relativi agli indennizzi per i beni perduti nella *ex* Jugoslavia a causa della insufficiente copertura finanziaria. A maggior ragione, tale valutazione vale per il disegno di legge n. 3407 e per quelli per i quali si preannuncia l'inserimento all'ordine del giorno, con analoga impostazione. Il Sottosegretario prosegue, quindi, formulando la proposta di far esaminare in via prioritaria il disegno di legge n. 3385, affidando, invece, ad un ulteriore approfondimento i restanti disegni di legge, anche con le valutazioni che dovessero emergere in sede di Ministero degli esteri.

Interviene quindi il senatore PEDRIZZI, il quale condivide la proposta del Sottosegretario, sottolineando l'esigenza di chiudere tutte le vertenze pregresse.

Il senatore VENTUCCI, pur concordando con la proposta del Sottosegretario, sollecita un impegno formale del Governo affinché vengano reperite le risorse finanziarie per affrontare il problema degli indennizzi in un'ottica più generale e con un'attenzione alle imprese italiane che operano attualmente all'estero.

Il senatore COSTA ribadisce la sollecitazione al Governo ad intervenire a favore delle imprese italiane che hanno subito perdite rilevanti in Albania.

Prende quindi la parola il RELATORE, a giudizio del quale le trattative avviate in sede di Ministero degli esteri potrebbero condurre alla definizione di una proposta già nelle prossime settimane. Sottolinea peraltro che la chiusura di tutte le pendenze pregresse in questa delicata vicenda non può prescindere dal consenso dei soggetti interessati. Conclude, condividendo la proposta del sottosegretario Cavazzuti.

Il presidente ANGIUS rinvia quindi il seguito della discussione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI  
(A007 000, C06ª, 0030ª)*

Il Presidente ANGIUS avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani, giovedì 1º ottobre, è integrato con la proposta di deliberazione della indagine conoscitiva sui più recenti sviluppi del processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**232<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali***

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre scorso.

Si procede all'esame degli articoli nel testo approvato in sede referente ed adottato a base della discussione a seguito del trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, nonché degli emendamenti ad essi riferiti.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 1.1 volto ad assicurare il controllo da parte dei direttori o dei sovrintendenti, al fine di una migliore gestione delle risorse umane.

Previo parere favorevole del relatore MASULLO e del sottosegretario LA VOLPE, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Sull'articolo 1 nel suo complesso il senatore MARRI dichiara l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, ritenendo che sarebbe stato preferibile potenziare le dotazioni dei musei esistenti anziché crearne di nuovi, con l'eccezione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee del quale solo riconosce l'effettiva utilità.

Il senatore ASCIUTTI dichiara invece il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, concordando con l'impostazione generale dell'articolo; perplessità suscitano invece a suo giudizio gli articoli successivi, sui quali non sempre il suo voto sarà altrettanto favorevole.

La Commissione accoglie infine l'articolo 1, come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 2.1, volto a risolvere il difficile rapporto che attualmente caratterizza gli studenti italiani e le istituzioni museali: i nostri studenti – osserva – non sono infatti allo stato in grado di fruire delle opere d'arte perché non vengono mai a ciò educati e pertanto si pone la necessità di istituire specifici corsi sia pure non obbligatori, nell'ambito delle attività extracurricolari.

Il presidente OSSICINI ricorda che su tale emendamento è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio.

Il relatore MASULLO dichiara di concordare in linea di principio con l'ispirazione dell'emendamento, che suscita tuttavia perplessità di carattere tecnico. A suo giudizio, se i corsi dovessero essere organizzati a spese delle singole istituzioni scolastiche, rientrerebbero infatti nell'ambito dell'autonomia scolastica; se invece fossero a carico del Ministero, l'emendamento apparirebbe privo di copertura finanziaria e pertanto di difficile fattibilità. Nel rimettersi al giudizio del Governo, propone peraltro al presentatore di trasformarlo in ordine del giorno.

Il sottosegretario LA VOLPE esprime parere contrario per motivi di copertura finanziaria e ricorda al contempo che il testo dell'articolo 2 come accolto dalla Commissione in sede referente va già largamente nella direzione auspicata dall'emendamento.

A giudizio del senatore BEVILACQUA, dal momento che l'organizzazione dei corsi rientrerebbe nell'autonomia scolastica, l'emendamento non comporta oneri a carico dello Stato: si potrebbe pertanto approvarlo con una eventuale specificazione circa l'assenza di costi a carico del bilancio dello Stato che consentirebbe di superare la contrarietà della Commissione bilancio.

La senatrice PAGANO ricorda che l'attribuzione di autonomia a singole istituzioni scolastiche determina l'adozione da parte di ciascuna di esse di progetti autonomi, nell'ambito dei quali lo strumento legislativo non può ormai più interferire, imponendo percorsi specifici. Ella si dichiara pertanto favorevole alla proposta del relatore di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che potrebbe impegnare sia il Ministero della pubblica istruzione che il Ministero

per i beni culturali e ambientali nell'adozione di un progetto a carattere nazionale.

Il senatore BISCARDI sottolinea che, nella precedente fase di esame del provvedimento, la Commissione ha già recepito una sua indicazione nella direzione di rafforzare l'attività didattica nei musei. L'attuale testo dell'articolo 2 soddisfa pertanto pienamente le esigenze sottese all'emendamento che a suo giudizio, per ragioni di logica legislativa, non dovrebbe quindi essere accolto in questa sede.

Il senatore BRIGNONE manifesta perplessità nei confronti delle argomentazioni svolte nel dibattito. Se da un lato è infatti senz'altro vero che l'articolo 2 già disciplina le attività didattiche nei musei, dall'altro esso non fornisce indicazioni sulle modalità specifiche. Né possono essere di ausilio le pur efficaci sperimentazioni svolte in questo campo in passato, che rappresentano purtroppo solo sporadiche iniziative.

Il presidente OSSICINI invita il senatore Brignone a pronunciarsi sulla proposta del relatore di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore MARRI si associa all'invito del relatore e manifesta la propria disponibilità ad apporre la propria firma all'eventuale ordine del giorno.

La senatrice PAGANO raccomanda, nel caso di trasformazione in ordine del giorno, la formulazione precedentemente suggerita.

Il senatore BRIGNONE, pur riconoscendo la debolezza dell'emendamento e la sua collocazione non certo ottimale, dichiara di mantenere l'emendamento come tale, prendendo nel contempo atto con soddisfazione della sensibilità dimostrata dalla Commissione alla questione dell'educazione museale degli studenti.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il relatore MASULLO dichiara il suo voto contrario dal momento che l'emendamento, pur condivisibile in linea di principio, introduce a suo giudizio una facoltà che da un lato rientra già nell'ambito dell'autonomia scolastica e, dall'altro, non assicura quella sistematicità di formazione che al contrario sarebbe auspicabile.

Anche il senatore RESCAGLIO dichiara il suo voto contrario, sottolineando tuttavia l'importanza della valorizzazione dell'insegnamento della storia dell'arte ed auspicando la risoluzione di problemi ben più a monte di quelli sottesi all'emendamento.

Il senatore BEVILACQUA annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore LORENZI dichiara invece il suo voto favorevole giudicando contraddittori gli appelli all'autonomia scolastica svolti dalla maggioranza rispetto all'atteggiamento assunto nei confronti di altri aspetti della medesima questione.

Anche il senatore ASCIUTTI dichiara il suo voto favorevole, giudicando l'articolo in discussione tra i più significativi del provvedimento e condividendo lo spirito con cui il senatore Brignone ha impostato la questione.

L'emendamento 2.1 è infine posto ai voti e respinto.

Con separata votazione, la Commissione accoglie invece l'articolo 2, nel testo approvato in sede referente.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MARRI illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, rispettivamente volti a rafforzare il ruolo di garanzia delle sovrintendenze e a ridurre l'ambito di discrezionalità del Ministro nella formulazione degli indirizzi culturali delle fondazioni.

Il relatore MASULLO si esprime in senso favorevole sull'emendamento 3.1, pur giudicandolo sostanzialmente superfluo; manifesta invece perplessità sul 3.2, ritenendo che esso sia addirittura contraddittorio rispetto alla *ratio* esposta nell'illustrazione. Il testo del comma 4 accolto dalla Commissione in sede referente attribuisce infatti i poteri di indirizzo culturale al comitato tecnico-scientifico e non al Ministro: sopprimendo tale indicazione, nulla garantisce invece che tali poteri non siano in definitiva esercitati proprio dal Ministro. Si rimette comunque alla valutazione del Governo.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono il senatore MARRI (il quale ribadisce che gli indirizzi culturali per l'attività delle fondazioni dovrebbero rientrare nella competenza delle fondazioni stesse), il relatore MASULLO e il senatore BEVILACQUA.

Il sottosegretario LA VOLPE esprime infine parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 3.1 il senatore ASCIUTTI dichiara il proprio voto favorevole, pur concordando con le osservazioni del relatore.

Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Sull'emendamento 3.2, il senatore MONTICONE dichiara il proprio voto contrario, ritenendo più garantista sul piano culturale e scientifico il testo accolto in sede referente dalla Commissione.

Anche la senatrice PAGANO si esprime in senso contrario, sottolineando che il comitato tecnico-scientifico, cui il testo già accolto dalla Commissione attribuisce i compiti di indirizzo culturale, è proprio organo della fondazione e che pertanto l'emendamento ne indebolisce l'autonomia.

Dopo che il senatore BISCARDI ha invitato la Commissione a non modificare il testo già accolto in sede referente, il sottosegretario LA VOLPE rettifica il parere precedentemente reso, rimettendosi alla Commissione.

Il senatore ASCIUTTI esprime a sua volta voto contrario, ritenendo l'emendamento contraddittorio rispetto alle intenzioni manifestate.

Il senatore BEVILACQUA ritira infine l'emendamento 3.2, giudicandolo frutto di un errore di interpretazione.

La Commissione accoglie infine, con separate votazioni, l'articolo 3 come modificato, nonché gli articoli 4, 5 e 6 nel testo già accolto in sede referente, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3167****Art. 1.**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli Istituti sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti».

**1.1**

MARRI, BEVILACQUA, PACE

**Art. 2.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Presso le scuole medie superiori che ne facciano richiesta sono istituiti corsi pomeridiani con frequenza facoltativa aventi lo scopo di promuovere e diffondere l'educazione museale e la fruizione delle opere d'arte. Detti corsi sono organizzati dalle scuole, anche consorziate fra di loro, in collaborazione con gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali e rientrano nei compiti di attività didattica di questi ultimi».

**2.1**

BRIGNONE

**Art. 3.**

*Al comma 2, dopo le parole «od artistica», inserire le seguenti: «ai sensi della legislazione vigente in materia di tutela.».*

**3.1**

MARRI, PACE, BEVILACQUA

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente del comitato tecnico-scientifico è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.»*

**3.2**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**227ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bar-gone.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del disegno di legge.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore CASTELLI sull'emendamento 1.1 (che il rappresentante del Governo fornisce) il senatore LAURO ritira l'emendamento in questione.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori BORNACIN e LAURO, l'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto. Posto ai voti è quindi respinto anche l'emendamento 1.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori BORNACIN e LAURO, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.4.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 1.7 e, dopo un chiarimento del sottosegretario BARGONE riguardo al campo di applicazione della norma cui gli emendamenti sono riferiti, ritira anche i gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti, per assenza del presentatore, gli emendamenti 1.14 e 1.15. Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.16.

Il senatore BESSO CORDERO ritira l'emendamento 1.17.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono poi respinti gli emendamenti 1.18 e 1.19.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto, per assenza del presentatore, l'emendamento 1.20.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 1.21 e 1.22. Successivamente, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Il senatore LAURO ritira quindi l'emendamento 1.29. Annuncia poi il voto contrario di Forza Italia sull'articolo 1 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati in quanto ritiene che le norme ivi contenute possano risultare contrarie alla normativa comunitaria vigente.

Annuncia quindi il voto contrario di Alleanza Nazionale il senatore BORNACIN, sottolineando la scarsa chiarezza delle norme approvate dall'altro ramo del Parlamento che, con qualche modifica, avrebbero potuto essere migliorate.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del disegno di legge.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

Il senatore LAURO ritira gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.5.

Il senatore LAURO ritira poi gli emendamenti 2.6 e 2.8.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori LAURO e BORNACIN, gli emendamenti 2.14 e 2.15, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti. È successivamente respinto l'emendamento 2.16.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, invita i senatori Bornacin e Lauro a ritirare rispettivamente gli emendamenti 2.17 e 2.18, di identico contenuto, per trasformarli in un ordine del giorno, in quanto favorevole al loro contenuto.

I senatori BORNACIN e LAURO, accogliendo l'invito del relatore, ritirano gli emendamenti in questione.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 2.19. Il senatore LAURO ritira poi gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22 e 2.23.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.24 e 2.25.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORNACIN, posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.26.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 2.27.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 2.28, 2.29 e 2.30. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.31.

Il senatore LAURO ritira infine l'emendamento 2.32.

Interviene quindi il senatore CASTELLI per annunciare il proprio voto favorevole sulle parti modificate dalla Camera dei deputati all'articolo 2 esprimendo tuttavia qualche perplessità sulla parte relativa alla certificazione di qualità.

Il senatore LAURO annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Posto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, risulta approvato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288-B****Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «ingegneria naturalistica» con le seguenti: «ingegneria idraulica».*

**1.1** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, dopo le parole: «contratti di forniture o servizi» aggiungere le seguenti: «qualificati in base alla normativa comunitaria».*

**1.2** BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «superiori al 50 per cento» con le seguenti: «superiore al 40 per cento».*

**1.3** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, dopo le parole: «50 per cento» aggiungere le seguenti: «dell'importo complessivo delle somme a base d'appalto e di quelle a disposizione dell'amministrazione, depurato dalle spese generali».*

**1.4** BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «alle aziende speciali ed ai consorzi» fino alle parole: «e successive modificazioni».*

**1.5** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «alle aziende speciali...» fino alla parola: «modificazioni».*

**1.6** BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «alle società di cui all'articolo 22» fino alle seguenti: «successive modificazioni».*

**1.7** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: «comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari».*

**1.8** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «rilevati aeroportuali» sopprimere le seguenti: «e ferroviari».*

**1.9** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «sempre che non si tratti di lavorazioni» fino alla fine del periodo.*

**1.10** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «di cui al medesimo comma 2, lettera b)».*

**1.11** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b)» fino alla fine del comma.*

**1.12** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.13** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

**1.14** Cò

*Al comma 4, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

**1.15**

Cò

*Al comma 3, punto 4, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

**1.16**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, capoverso 4, dopo le parole: «le imprese controllate devono eseguire i lavori» sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalle norme della presente legge» con le seguenti: «direttamente e con esplicito divieto di subappalto».*

**1.17**

BESSO CORDERO, IULIANO

*Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalle norme della presente legge» con la seguente: «direttamente».*

**1.18**

CASTELLI

*Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalle norme della presente legge» con la seguente: «direttamente».*

**1.19**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, capoverso 4, dopo la parola: «eseguire» aggiungere la seguente: «direttamente».*

**1.20**

Cò

*Al comma 3, sopprimere il capoverso 4-bis.*

**1.21**

CATELLI

*Al comma 3, sopprimere il capoverso 4-bis.*

**1.22**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le società che hanno stipulato convenzioni a norma della legge 24 aprile 1971, n. 287, assegnano e gestiscono i lavori pubblici con le stesse modalità previste per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Alle concessionarie spettano, nei confronti delle imprese appaltatrici, le facoltà accordate all'Amministrazione dello Stato».

**1.23**

CASTELLI

*Al comma 3, capoverso 4-bis, sopprimere le seguenti parole: «ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b)».*

**1.24**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente».*

**1.25**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 3, capoverso 4-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.26**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, capoverso 5, sopprimere le parole: «e di quelli di cui al comma 2, lettera b)».*

**1.27**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «di lavori pubblici».*

**1.28**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 4, alla fine del capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «nonchè tra quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo».*

**1.29**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

**Art. 2.**

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».*

**2.1** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».*

**2.2** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «sentito il Ministro del tesoro».*

**2.3** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente».*

**2.4** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione».*

**2.5** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «sentito il Ministro delle finanze».*

**2.6** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».*

**2.7** LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «un» con la seguente: «l'».*

**2.8**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili».*

**2.9**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 3, lettera b) sopprimere le parole: «significativi e tra loro correlati».*

**2.10**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 3, lettera c) sopprimere le parole: «conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione».*

**2.11**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera c) sopprimere le parole: «nel settore delle costruzioni».*

**2.12**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera c) sopprimere le parole: «nel caso siano in possesso dei predetti requisiti».*

**2.13**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera b) sopprimere le parole: «fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa».*

**2.14**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera b) sopprimere le parole: «fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa».*

**2.15**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 1, capoverso 4, lettera d) sopprimere l'ultimo periodo.*

**2.16**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sopprimere le parole: «ed il successivo obbligo».*

**2.17**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sopprimere le parole: «ed il successivo obbligo».*

**2.18**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a undici anni».*

**2.19**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a dieci anni».*

**2.20**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a nove anni».*

**2.21**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a sette anni».*

**2.22**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a sei anni».*

**2.23**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 1, capoverso 4, lettera g) sopprimere le parole: «nonchè le relative modalità di verifica».*

**2.24**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, sopprimere il capoverso 11-quater».*

**2.25**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, sostituire il capoverso 11-quater con il seguente:*

«11-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, richiedono all'aggiudicatario e ai primi tre concorrenti che seguono in graduatoria la prova circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatari rideterminano l'eventuale nuova soglia di anomalia dell'offerta, procedono all'esclusione del concorrente dalla graduatoria e alla conseguente nuova aggiudicazione, alla escussione della cauzione provvisoria dell'escluso e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7».

**2.26**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 5, capoverso 11-quater, sopprimere la lettera a).*

**2.27**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, capoverso 11-quater, sopprimere la lettera b).*

**2.28**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, sopprimere il capoverso 11-quinques.*

**2.29**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, sopprimere il capoverso 11-sexies.*

**2.30**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, capoverso 11-sexies, sostituire le parole: «il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici» con le seguenti: «il Ministro dei lavori pubblici previo parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali».*

**2.31**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

*Al comma 5, capoverso 11-sexies, sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «previo parere del».*

**2.32**

LAURO, TERRACINI, BALDINI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**203ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(570) UCCHIELLI.** - *Disciplina delle «strade del vino» italiano*

**(2084) FERRANTE ed altri.** - *Disciplina delle «strade del vino italiano»*

**(3246) Disciplina delle «strade del vino»**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 settembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che la 1ª Commissione ha, dopo un lungo dibattito, espresso un altro parere contrario sul testo unificato del relatore, adottato ieri quale nuovo testo base dalla Commissione, mentre la 5ª Commissione non si è ancora espressa. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del Regolamento, qualora la Commissione competente non si uniformi al parere contrario della 1ª Commissione, il disegno di legge viene rimesso all'Assemblea. Precisa che occorre quindi valutare se ipotizzare la formulazione di un nuovo testo (che però non snaturi la sostanza di un provvedimento di cui ribadisce la rilevanza) o se, scegliendo di non uniformarsi a tale parere, proseguire in sede referente; ricorda altresì che resta da esaminare l'ordine del giorno n. 1 e che - essendo decaduti gli emendamenti presentati all'A.S. 3246 susseguentemente all'adozione del nuovo testo base proposto ieri dal rela-

tore – è stata presentata una sola proposta di coordinamento del relatore a tale testo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Ribadisce quindi l'opportunità di acquisire l'orientamento del relatore e dei Gruppi sul percorso procedurale da seguire.

Il relatore SARACCO illustra alla Commissione un nuovissimo testo base. Dato conto delle modifiche introdotte con il nuovo testo base che, a suo avviso accolgono la sostanza del dibattito e dei rilievi espressi comunque dalla 1ª Commissione nella seduta di ieri, ribadisce che il nuovo testo non snatura la portata del provvedimento.

Dopo che il senatore FUSILLO si è dichiarato favorevole alla adozione, da parte della Commissione, del testo del relatore quale nuovissimo testo base, ha la parola il senatore BETTAMIO, il quale, esaminata la portata delle modifiche proposte e alla luce del dibattito svoltosi in 1ª Commissione (che ha coinvolto non tanto la formulazione ma lo stesso impianto di tale provvedimento legislativo), preannuncia l'intento di chiedere il trasferimento dei provvedimenti in discussione alla sede referente.

Il senatore PIATTI ritiene opportuno che la discussione prosegua in sede deliberante, alla luce del nuovo testo proposto dal relatore e della esigenza di avviare un opportuno chiarimento e raccordo con la 1ª Commissione, nella convinzione che risulta comunque ribadito anche dai recenti interventi legislativi (per esempio dallo schema di regolamento di organizzazione del Ministero all'esame) il ruolo di coordinamento e di indirizzo del MIPA: d'altronde le problematiche emerse vanno chiarite, in quanto potrebbero riverberarsi su altri provvedimenti di competenza della 9ª Commissione. Ribadisce infine l'esigenza, anche per la materia all'esame, di adottare una normativa quadro di indirizzo.

Dopo che il senatore RECCIA ha chiesto se anche il nuovo testo dovrà superare il vaglio della 1ª Commissione, ha la parola il senatore BIANCO, il quale preannuncia di aderire alla proposta di trasferimento di sede preannunciata dal senatore Bettamio, alla luce dell'obiettivo di evitare soverchie ingerenze statali sulla materia.

Dopo che il senatore DI BENEDETTO ha fatto osservare che il nuovo testo presentato dal relatore si configura come una normativa quadro, invitando a soprassedere sulla preannunciata richiesta di trasferimento di sede, ha la parola il senatore CUSIMANO, il quale ricorda preliminarmente quanto emerso nella audizione sui provvedimenti in titolo tenuta, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, con la Associazione delle Città del vino, che raggruppa oltre 250 comuni di tutte le regioni d'Italia. Nel rilevare come, a suo avviso, nell'esame svolto da parte della 1ª Commissione sembrano prevalere delle valutazioni di tipo pregiudiziale (quali la dichiarazione del senatore Elia sulla inopportunità di affrontare tali argomenti), il senatore Cusimano richiama l'attenzione sulla circostanza che il decreto ministeriale

previsto all'articolo 3 debba comunque essere adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, il che costituisce sufficiente garanzia verso le regioni. Pertanto invita a soprassedere sulla richiesta di trasferimento di sede, ricordando che tali interventi sono stati adottati in molte altre nazioni europee.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che la preannunciata richiesta di trasferimento di sede va formalizzata, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, o da un decimo dei componenti del Senato o da un quinto dei componenti della Commissione.

Ha quindi la parola il senatore BEDIN, il quale, nell'invitare a mantenere la discussione del provvedimento in sede deliberante, fa rilevare di avere per primo richiamato l'attenzione su tali tematiche di possibile interferenza con le competenze regionali. Nell'invitare ad un nuovo sforzo comune per pervenire ad una formulazione che sia adeguata alle valutazioni della 1ª Commissione, stigmatizza come la Camera dei deputati abbia trasmesso un testo legislativo, a suo avviso, inadeguato ed intempestivo e non aggiornato alla luce delle riforme «Bassanini». Invita pertanto il relatore ad apportare ulteriori aggiustamenti al testo (con riferimento all'articolo 2, all'articolo 3 – ove andrebbero meglio definiti gli *standard* minimi a tutela dei consumatori – e in materia di articoli 6 e 7).

Dopo che il senatore BETTAMIO ha ribadito che si tratta di superare la divergenza di vedute fra le due Commissioni ed il presidente SCIVOLETTO ha ricordato che comunque verrà acquisito il parere della 1ª, ha la parola il senatore BUCCI il quale rileva che nessuno discute sulla opportunità del provvedimento ma che, quand'anche la Commissione adottasse un terzo nuovo testo base, resterebbe sempre da superare l'opposizione della 1ª, il che giustifica, a suo avviso, l'esigenza di una pausa di riflessione.

Il senatore PREDA fa rilevare che, alla luce di quanto sostenuto in 1ª Commissione, non si potrebbe più legiferare su tali materie, valutazione con la quale non può assolutamente convenire, alla luce dei poteri di indirizzo e coordinamento che comunque restano in sede nazionale. Dopo aver quindi stigmatizzato in modo critico alcune delle affermazioni (che ritiene inaccettabili) fatte nel dibattito svoltosi ieri in 1ª Commissione, propone la costituzione di un Comitato ristretto per elaborare ulteriormente, sulla base della nuova ipotesi di testo illustrata oggi dal relatore, un nuovo testo da trasmettere successivamente alla 1ª Commissione.

Il senatore BETTAMIO, nel dichiarare di non avere raggiunto il *quorum* di firme richiesto dall'articolo 35, comma 2, conviene con la proposta del senatore Preda.

La Commissione conviene quindi sulla costituzione di un Comitato ristretto (composto da un senatore per Gruppo, dal Presidente e dal relatore), al fine di pervenire alla elaborazione (sulla base dell'ipotesi di testo illustrata dal relatore) di un ulteriore testo unificato, da trasmettere successivamente alla 1<sup>a</sup> Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a far sollecitamente pervenire le designazioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO  
AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL RELATORE PER I  
DISEGNI DI LEGGE NN. 3246, 570 e 2084**

*Spostare il comma 3 dell'articolo 5 dopo il comma 2 dell'articolo 6.*

*Al comma 4 dell'articolo 5, sopprimere il secondo periodo da: «Analogo ricorso» sino alla fine.*

**Coord. 1**

IL RELATORE

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**187<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C10<sup>a</sup>, 0038<sup>o</sup>)

Su sollecitazione del senatore ZILIO, il presidente CAPONI invita tutti i Gruppi ad indicare quanto prima i propri rappresentanti che andranno a far parte del comitato ristretto al quale competerà l'esame del disegno di legge sull'inquinamento luminoso e sul risparmio energetico, assegnato congiuntamente alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

**IN SEDE REFERENTE****(3369) Norme in materia di attività produttive**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, dopo l'approvazione dell'articolo 3, come emendato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che il senatore WILDE ha brevemente illustrato l'emendamento 4.11, il senatore DEMASI illustra l'emendamento 4.3, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 4, osservando, in particolare, come i controlli dell'ISVAP sulle compagnie assicuratrici (con particolare riferimento a quelle che operano essenzialmente nel ramo della responsabilità civile) siano piuttosto superficiali; in tale contesto, la liquidazione coatta amministrativa delle imprese in difficoltà non poteva che provocare evidenti disagi tanto agli utenti (i quali peraltro vengono salvaguar-

dati con il passaggio del portafoglio clienti delle imprese in liquidazione ad altre compagnie), quanto soprattutto ai dipendenti delle medesime. La formulazione del comma 2 – prosegue il senatore Demasi – appare alquanto ambigua, dal momento che non ci si è posti il problema di salvaguardare gli interessi di tutti i lavoratori che si trovino in situazioni analoghe; di qui l'evidente opportunità di sopprimere il comma in questione e di affidare la disciplina dell'intera materia ad un provvedimento *ad hoc*.

Il senatore Demasi rinuncia quindi ad illustrare gli altri emendamenti da lui presentati all'articolo 4.

Il senatore Athos DE LUCA ritira l'emendamento 4.10, che trasforma nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3369, con riferimento all'articolo 4, comma 2

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché una quota delle nuove assunzioni da parte delle compagnie di assicurazione sia obbligatoriamente riservata ai lavoratori provenienti dalle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa di cui al citato comma».

(0/3369/1/10)

DE LUCA Athos

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore LARIZZA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.11, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.7, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.9, 4.5 (facendo presente che l'emendamento 4.6 dovrebbe considerarsi assorbito dal precedente) e 4.8. Parere favorevole viene altresì espresso sull'ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento 4.10.

Il sottosegretario LADU concorda con i pareri espressi dal relatore, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento 4.10.

Si passa quindi alla votazione dell'ordine del giorno.

Il senatore MUNGARI – nell'annunciare il suo voto favorevole all'ordine del giorno – si sofferma sul parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 29 dicembre 1997, concernente la distorsione alla libera concorrenza in ambito europeo che deriverebbe dalla permanenza in vigore dell'articolo 11 della legge n. 39 del 1977, circa l'assegnazione del personale delle imprese in liquidazione coatta am-

ministrativa ad altre aziende operanti nel settore assicurativo. Anche le organizzazioni sindacali, peraltro, non hanno mancato di far presente l'esigenza che l'applicazione del meccanismo volto a salvaguardare gli interessi dei dipendenti delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa venga estesa anche ai lavoratori che dovessero trovarsi in futuro in condizioni analoghe.

L'ordine del giorno, posto ai voti, risulta quindi approvato.

Si passa alle votazioni degli emendamenti.

L'emendamento 4.11, posto in votazione, viene respinto, mentre l'emendamento 4.1 viene approvato e l'emendamento 4.2 viene respinto.

Dopo che il senatore DEMASI ha insistito per la votazione dell'emendamento 4.3 riservandosi di riproporre in Aula la questione ad esso sottesa qualora la proposta emendativa venisse respinta, la Commissione respinge l'emendamento 4.3.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 viene approvato, mentre l'emendamento 4.4 viene respinto.

Il senatore MUNGARI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.5, ribadendo che l'accordo sindacale cui ha fatto precedentemente riferimento auspica che anche i dipendenti che in futuro dovessero trovarsi in condizioni analoghe a quelle dei lavoratori delle imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa possano beneficiare dei meccanismi previsti dalla normativa vigente.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TURINI, l'emendamento 4.5 viene approvato dalla Commissione; l'emendamento 4.6 risulta pertanto assorbito.

Il senatore DEMASI ritira l'emendamento 4.7, riservandosi di presentare in Aula un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.8 nonchè l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1 volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 4.

Dopo che il presidente CAPONI ha ricordato che sull'emendamento in questione la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, in assenza dei presentatori, il senatore MACONI fa proprio l'emendamento in questione, dichiarandosi eventualmente disponibile a predisporre un ordine del giorno che ne recepisce i contenuti, da presentare in Aula.

Il sottosegretario LADU osserva a questo punto che il parere contrario della 5ª Commissione permanente potrebbe essere superato qualora l'emendamento 4.0.1 venisse modificato sostituendo, alla fine del comma 1, le parole «dal 23 settembre 1994», con le altre «dall'entrata in vigore della presente legge», nonchè riformulando il comma 2 nel senso di stabilire che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per gli anni 1999 e 2000, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993.

Il senatore MACONI condivide le modifiche proposte dal rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 4.0.1 nel senso indicato.

Il relatore LARIZZA si esprime favorevolmente sull'emendamento 4.0.1 (nuovo testo), auspicando però che la proposta emendativa in questione venga per il momento ritirata ed eventualmente ripresentata durante la discussione in Assemblea, onde non rallentare l'iter del disegno di legge.

I senatori NIEDDU, TURINI, PONTONE e BOSI aggiungono la propria firma all'emendamento 4.0.1 (nuovo testo).

Su richiesta di chiarimenti del senatore PAPPALARDO, il sottosegretario LADU fa presente che, con la modifica da lui suggerita al comma 1 dell'emendamento 4.0.1, viene meno l'onere di 5 miliardi a carico dello Stato; inoltre, va precisato che il maggior onere relativo ai dipendenti delle imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa è a carico delle Camere di commercio che li hanno in organico.

Su disposizione del presidente CAPONI, l'emendamento 4.0.1 (nuovo testo) viene quindi accantonato ed inviato alla 5ª Commissione permanente per il prescritto parere.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che i senatori TRAVAGLIA e DEMASI hanno brevemente illustrato, rispettivamente, gli emendamenti 5.2 e 5.1 (il cui testo viene riformulato), il relatore LARIZZA esprime parere contrario sull'emendamento 5.2 e parere favorevole sull'emendamento 5.1, nel nuovo testo.

Il sottosegretario LADU concorda con i pareri del relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.2 ed approva l'emendamento 5.1 (nuovo testo).

L'articolo 5 viene quindi approvato, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore Athos DE LUCA ritira gli emendamenti da lui presentati all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento 6.7 (che si riserva di modificare nel senso di prevedere incentivi per i ciclomotori e le moto a quattro tempi, a carico delle risorse previste dalla legge), nonché dell'emendamento 6.8, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno che riproduca i contenuti degli emendamenti 6.10, 6.11 e 6.6.

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 6.1 (con il quale si mira a tener conto del continuo aumento dei mezzi a due ruote, e quindi dell'esigenza di effettuare un sistematico monitoraggio di tale fenomeno), mentre rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.2 ed aggiunge la propria firma e quella dei senatori Turini e Pontone all'emendamento 6.8.

I senatori GAMBINI e LARIZZA nonché il sottosegretario LADU rinunciano ad illustrare gli emendamenti da essi presentati.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore LARIZZA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.12 e ritira l'emendamento 6.3 (sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario) riservandosi di ripresentarlo in Assemblea; in considerazione del parere contrario della 5ª Commissione permanente il relatore invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 6.1, formulando eventualmente un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti; invita quindi il senatore Athos De Luca a ritirare l'emendamento 6.7 onde riformularlo nei termini preannunciati ed esprime parere contrario sull'emendamento 6.2 e parere favorevole sugli emendamenti 6.8, 6.13 e 6.5.

Il senatore DEMASI ritira l'emendamento 6.1, riservandosi di predisporre un ordine del giorno da presentare in Assemblea e il senatore Athos DE LUCA ritira l'emendamento 6.7, preannunciando che lo riformulerà nel senso già indicato.

Il sottosegretario LADU si conforma ai pareri del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 6.12 e 6.4, posti separatamente in votazione, vengono approvati, mentre l'emendamento 6.2 viene respinto.

Dopo una dichiarazione favorevole del senatore TRAVAGLIA, la Commissione approva l'emendamento 6.8.

Su richiesta di precisazioni del senatore TRAVAGLIA, il sottosegretario LADU fa presente che con l'emendamento 6.13 si mira a ridefi-

nire i distretti industriali disciplinati dalla legge n. 317 del 1991 e a conferire alle Regioni il compito di provvedere alla loro individuazione.

Il senatore PAPPALARDO osserva, sempre con riferimento all'emendamento 6.13, che la legge n. 317 del 1991 aveva definito i distretti industriali in modo troppo rigido e non corrispondente alla realtà.

Il senatore DEMASI, pur apprezzando lo sforzo del Governo di pervenire ad una definizione più corretta dei distretti industriali, annuncia che si asterrà sull'emendamento 6.13, che richiederebbe un maggiore approfondimento.

L'emendamento 6.13, posto in votazione, viene quindi approvato.

La Commissione approva poi l'emendamento 6.5 in un nuovo testo presentato su suggerimento del rappresentante del Governo, nel quale la scadenza per la presentazione ai comandi provinciali dei vigili del fuoco della dichiarazione di inizio lavori viene prevista entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 6, nel testo emendato, viene quindi approvato.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CAPONI dispone la sconvocazione della seduta notturna prevista per stasera alle ore 21, riservandosi di convocare la Commissione martedì prossimo, con l'intento di concludere in giornata l'esame del disegno di legge n. 3369.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3369****Art. 4.**

*Al comma 1, sopprimere la parole: «anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e di livello professionale».*

**4.11** WILDE, LAGO

*Al comma 1, dopo la parola: «limiti» aggiungere la seguente: «accertati».*

**4.1** DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

*Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «ed i carichi di lavoro accertati».*

**4.2** DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

*Sopprimere il comma 2.*

**4.3** TURINI, DEMASI, PALOMBO, PONTONE

*Al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

**4.9** DEMASI, PONTONE, TURINI, MANTICA

*Al comma 2, sostituire le parole: «senza oneri a carico dello Stato» con le seguenti: «con oneri a carico delle maggiori compagnie assicuratrici a partecipazione di capitale pubblico».*

**4.4** DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

*Al comma 2 sostituire le parole da: «tenuto conto» fino a: «nel settore assicurativo» con le altre: «in applicazione dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».*

**4.5**

TURINI, DEMASI, PALOMBO, PONTONE

*Al comma 2 sostituire le parole da: «tenuto conto» fino a: «nel settore assicurativo» con le altre: «sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso».*

**4.6**

TURINI, DEMASI, PALOMBO, PONTONE

*Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «A tal fine, il 10 per cento delle nuove assunzioni delle compagnie di assicurazione vengono obbligatoriamente riservate ai lavoratori provenienti dalle suddette liquidazioni coatte.»*

**4.10**

DE LUCA Athos

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'assunzione di oneri da parte delle maggiori compagnie assicuratrici, con partecipazione di capitali pubblici, dà diritto all'acquisizione proporzionale del portafoglio clienti resosi disponibile a seguito delle liquidazioni coatte delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

**4.7**

DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

*Al comma 3, dopo le parole: «n. 39.» aggiungere le seguenti: «Tale norma entrerà in vigore dopo l'approvazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».*

**4.8**

TURINI, DEMASI, PALOMBO, PONTONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994,

n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Capo Servizio conseguita secondo il precedente ordinamento del personale camerale, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 23 settembre 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**4.0.1**

VIVIANI, GIARETTA, BUCCIARELLI, MACONI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Capo Servizio conseguita secondo il precedente ordinamento del personale camerale, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1999 e 2000 ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

**4.0.1** (nuovo testo)

MACONI, BOSI, TURINI, PONTONE, DEMASI, NIEDDU

**Art. 5.**

*Al comma 1, dopo le parole: «15 miliardi» aggiungere le seguenti: «salvo riduzioni consentite da adeguamenti del tasso di interesse».*

**5.2**

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, dopo le parole: «province autonome di Trento e Bolzano», aggiungere le seguenti: «dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti e aver avuto l'approvazione dal Parlamento dei criteri nella scelta».*

**5.1** MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

*Al comma 1, dopo le parole: «province autonome di Trento e Bolzano», aggiungere le seguenti: «dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti».*

**5.1** (nuovo testo) MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

## **Art. 6.**

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori a quattro tempi e a inizione, per gli acquisti effettuati entro il 31 luglio 1999, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l'importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

- L. 500.000 per i ciclomotori a due ruote
- L. 700.000 per i motoveicoli a due ruote».

**6.11** DE LUCA Athos

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori a quattro tempi, per gli acquisti effettuati entro il 31 luglio 1999, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l'importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

- L. 500.000 per i ciclomotori a due ruote
- L. 700.000 per i motoveicoli a due ruote».

**6.10** DE LUCA Athos

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati entro il 31 luglio 1999, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l'importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

- L. 500.000 per i ciclomotori a due ruote
- L. 700.000 per i motoveicoli a due ruote».

**6.6**

DE LUCA Athos

*Al comma 1, le parole: «entro il» sono sostituite dalle seguenti: «dal 12 agosto 1998 al».*

**6.12**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 28 febbraio 1999» con le altre: «entro il 28 agosto 1999».*

**6.3**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I comuni oltre i 50.000 abitanti predispongono, entro il 31 dicembre di ogni anno, uno studio, ovvero l'aggiornamento dello studio preesistente, sulla utilizzazione di detti mezzi nell'ambito urbano ed un progetto di interventi, mirati alla ottimizzazione del loro uso, alla salvaguardia dell'ambiente ed alla sicurezza del traffico, da inviare ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici per l'esame, il coordinamento e l'approvazione per quanto di propria competenza. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è assegnata la somma di lire 5 miliardi per il 1998».

**6.1**

DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è aumentato di lire 150.000 per chi acquista un ciclomotore o in motoveicolo fino a 250 cc. a quattro tempi.»

**6.7**

DE LUCA Athos

*Al comma 2, sostituire le parole: «al 1° gennaio 1990» con le altre: «al 1° gennaio 1991».*

**6.4**

IL RELATORE

*Al comma 5 sostituire le parole: «lire 20 miliardi» con le seguenti: «lire 15 miliardi».*

**6.2**

DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

*Sopprimere il comma 7.*

**6.8**

DE LUCA Athos, TURINI, PONTONE, DEMASI

*Al comma 7, sostituire le parole: «29 miliardi» con le altre: «19 miliardi».*

**6.9**

DE LUCA Athos

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti con i seguenti:

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi di cui al comma 1 caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni provvedono alla individuazione di tali sistemi nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi locali predisposti da soggetti pubblici o privati».

**6.13**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui alla lettera *b*) del punto 21.2 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera *c*), previa presentazione ai comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, entro il 26 aprile 1999 della dichiarazione di inizio lavori conseguente a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 o della denuncia di inizio attività ai sensi del comma 60 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le opere relative a quanto previsto dalla sopra richiamata lettera *b*), nonchè di una apposita dichiarazione attestante l'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.»

**6.5**

GAMBINI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui alla lettera *b*) del punto 21.2 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera *c*), previa presentazione ai comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della dichiarazione di inizio lavori conseguente a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 o della denuncia di inizio attività ai sensi del comma 60 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le opere relative a quanto previsto dalla sopra richiamata lettera *b*), nonchè di una apposita dichiarazione attestante l'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.»

**6.5** (nuovo testo)

GAMBINI

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**270<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3508) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del decreto-legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre 1998.

Il presidente SMURAGLIA avverte che sostituirà, limitatamente alla seduta odierna, il relatore, senatore Pelella, temporaneamente assente a causa di altri prorogabili impegni parlamentari. Non essendovi altri iscritti a parlare nella discussione generale, la dichiara chiusa e rinuncia alla replica.

Il senatore MULAS fa presente di avere ricevuto una richiesta di audizione da parte di alcune organizzazioni sindacali dei ferrovieri, sulle problematiche del decreto-legge. A suo avviso, tale istanza dovrebbe essere accolta dalla Commissione, che, a tal fine, dovrebbe rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE osserva che la richiesta, peraltro non pervenuta alla Presidenza della Commissione, giunge tardivamente, considerato che il disegno di legge in titolo è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea convocata per la prossima settimana, ed è pertanto necessario esaurirne quanto prima l'esame in Commissione.

Precisa poi che era già pervenuta nei giorni scorsi una richiesta di audizione da parte delle organizzazioni sindacali dei ferrovieri, diversa da quella richiamata dal senatore Mulas e relativa alla proposta di soppressione del Fondo previdenziale di categoria, contenuta in altro disegno di legge all'esame della Commissione. Poiché tale ipotesi non figura nel decreto-legge n. 324, la Presidenza della Commissione ha di ciò informato le organizzazioni richiedenti, le quali soddisfatte per i chiarimenti forniti, hanno ritirato la richiesta di audizione.

Il senatore MULAS prende atto della risposta del Presidente.

Poiché anche il sottosegretario PIZZINATO rinuncia alla replica, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, riferiti al testo del decreto legge n. 324. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara improponibile per estraneità all'oggetto della discussione, l'emendamento 1.0.2.

Il senatore MANZI dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.0.1.

La senatrice PILONI illustra quindi l'emendamento 1.2, finalizzato a concedere un congruo termine di preavviso ai lavoratori delle ferrovie che operano in zone di frontiera e che abbiano conseguito i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia.

Il senatore Roberto NAPOLI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.3 e lo dà per illustrato.

Il PRESIDENTE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3, favorevole sull'emendamento 1.2 e si rimette alla Commissione per quel che riguarda l'emendamento 1.0.1, ricordando che su di esso ha espresso parere contrario la Commissione programmazione economica, bilancio.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere favorevole all'emendamento 1.2, e contrario su tutti gli altri emendamenti presentati. Fa tuttavia presente al senatore Manzi che su alcune parti dell'emendamento 1.0.1 l'avviso contrario testé espresso potrebbe mutare in caso di riformulazione. Ad esempio, ove venisse apposto un termine all'efficacia della misura di sospensione delle procedura coattive e di sfratto, di cui al comma 4 dell'emendamento 1.0.1, il Governo potrebbe riconsiderare la questione.

Accogliendo l'invito rivoltagli dal PRESIDENTE, il senatore MANZI, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di presentarlo in Aula, eventualmente riformulato.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1, ed accoglie invece l'emendamento 1.2, al quale il senatore MONTAGNINO dichiara di aggiungere la sua firma.

Il senatore GERMANA', nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.3, osserva che le Ferrovie dello Stato SpA hanno posto in essere misure di risanamento di facciata, il cui carattere fittizio è evidenziato dal continuo sperpero di risorse pubbliche per opere palesemente inutili e dal fatto che, con il pretesto del risanamento, si colloca anticipatamente a riposo un certo numero di dipendenti le cui aspettative in termini di reddito per i prossimi anni vengono bruscamente ridimensionate, con conseguenze drammatiche per le famiglie che hanno contratto mutui o prestiti di altra natura e si trovano nelle condizioni di non poter fare fronte agli impegni assunti. D'altra parte, la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 324 potrebbe rivelarsi positiva anche per l'equilibrio finanziario dell'INPS.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 risulta quindi respinto.

Essendosi conclusa la votazione sugli emendamenti, la Commissione conferisce al relatore Pelella il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 324, con la modifica accolta, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

**(2700) BESSO CORDERO ed altri: Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.482**

**(3129) BONATESTA ed altri: Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.482**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 maggio 1998.

La relatrice PILONI richiama brevemente gli elementi problematici emersi nel corso della discussione rispetto ad una rapida definizione della normativa.

In primo luogo, è stato espresso da più parti un richiamo all'opportunità di evitare di introdurre disparità di trattamento tra le varie categorie di disabili. Da parte del Governo, si è inoltre richiamata l'attenzione sull'esigenza di rispettare il vincolo derivante al legislatore in virtù alla previsione, contenuta nella legge n. 335 del 1995, che esclude la possibilità di interventi legislativi settoriali in materia previdenziale, in deroga alla normativa di carattere generale.

È stata inoltre a suo tempo avanzata una sollecitazione affinché fosse verificata la praticabilità di una soluzione soddisfacente nell'ambito della normativa che dovrà individuare i lavori usuranti. Al riguardo, va ricordato che la commissione tecnica appositamente costituita ha or-

mai concluso i suoi lavori, mentre si attende l'emanazione del decreto cui è affidata la ricognizione in questione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, infine, ha comunicato che, in base alle risultanze della relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro, è stata ravvisata l'inidoneità della copertura finanziaria a far fronte agli oneri recati dai disegni di legge.

In tali condizioni, è ragionevole immaginare che, allo stato, i disegni di legge abbiano ben poche possibilità di giungere ad una positiva conclusione.

Poiché si tratta di misure di contenuto indubbiamente apprezzabile sotto il profilo sociale, ritiene peraltro opportuno evitare di sottoporre alla Commissione una proposta di definizione immediata dell'*iter* del provvedimento, che nelle presenti condizioni non potrebbe che essere in senso contrario all'approvazione della normativa.

Chiede peraltro che la Commissione si pronunci sul da farsi, anche in considerazione del fatto che è a suo tempo pervenuta una richiesta di audizione da parte dell'Ente nazionale sordomuti.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva innanzitutto come sussistano elementi in senso ostativo all'introduzione di normative settoriali, in de-roga ai principi della legge n. 335 del 1995.

Per quanto riguarda l'ipotesi che una soluzione sia perseguita nell'ambito della normativa sui lavori usuranti, rileva che la problematica in questione attiene all'aspetto oggettivo delle attività lavorative, mentre nel caso dei disegni di legge all'esame si ha invece riguardo alla condizione soggettiva di speciale disagio derivante al lavoratore dalla sua affezione. In ogni caso, fa presente che la commissione tecnica appositamente costituita ha ormai concluso i suoi lavori, ed è quindi augurabile che possa pervenirsi in tempi rapidi all'adozione del decreto di individuazione delle mansioni usuranti.

Il Governo è comunque contrario alla prosecuzione dell'esame del provvedimento, in considerazione della mancanza di idonea copertura finanziaria, secondo quanto è dato di desumere dalla relazione tecnica.

In tale contesto, ritiene opportuno un rinvio dell'esame, in attesa che, con l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento della riforma del collocamento obbligatorio dei disabili, il Parlamento disponga di un quadro di riferimento affidabile per un intervento complessivo di riordino.

Il senatore Roberto NAPOLI esprime riserve sull'impianto dei disegni di legge all'esame, rilevando come rappresenterebbe un pericoloso precedente il riconoscimento di periodi contributivi figurativi per i soli minorati dell'udito e della parola; ciò, in quanto il carattere logorante dell'attività lavorativa in rapporto alla minorazione sensoriale specificamente patita può essere invocato da numerose altre categorie di disabili.

Pur nutrendo riserve di fondo sull'impianto della riforma pensionistica del 1995, non ritiene inoltre opportuno introdurre deroghe

a beneficio di singole categorie di disabili rispetto al regime previdenziale generale.

Per tali ragioni, ritiene condivisibile il suggerimento avanzato dal sottosegretario Pizzinato affinché l'esame dei disegni di legge sia differito, in attesa dell'emanazione del decreto che dovrà individuare le mansioni usuranti, così da rendere possibile un intervento legislativo più organico a tutela dei disabili nel loro complesso.

Il senatore BONATESTA osserva preliminarmente come, a dispetto delle reiterate dichiarazioni di intenti formulate da esponenti della maggioranza, formalmente solidali con le richieste provenienti dai disabili nelle loro espressioni associate, quando si tratta di tradurre in atto gli impegni si registra una manifesta resistenza.

Nel merito, i rilievi critici frapposti all'approvazione del provvedimento appaiono del tutto infondati. Così, non si comprende per quale ragione dovrebbe rinunciarsi al riconoscimento di contributi figurativi a favore dei sordomuti in attesa del varo di una legge quadro relativa al complesso delle categorie dei disabili, visto che i problemi di cui queste sono portatrici sono estremamente articolati, e non si prestano quindi ad un inquadramento unitario.

Per altro verso, è illusorio differire l'esame della normativa in attesa dell'approvazione della riforma del collocamento obbligatorio dei disabili, dal momento che la Camera dei deputati sta profondamente alterando l'impianto legislativo quale era stato approvato dal Senato, ed è quindi irrealistica la previsione di una rapida, definitiva approvazione di quelle misure.

È inoltre fuorviante il richiamo all'opportunità di attendere il varo di un provvedimento di riordino in tema di lavori usuranti, dal momento che l'impostazione seguita al riguardo dalla commissione tecnica appositamente istituita è tale, per cui il carattere usurante sarà riconosciuto unicamente in rapporto alle caratteristiche oggettive dell'attività svolta, senza che abbia rilievo la condizione soggettiva di disabile del lavoratore.

Né appare corretto affermare che un riconoscimento specificamente rivolto alla situazione dei sordomuti rappresenterebbe un precedente isolato, dal momento che il carattere usurante dell'attività lavorativa svolta è già stato riconosciuto in rapporto alla condizione di minorato della vista. Si tratta quindi soltanto di decidere se la categoria dei sordomuti meriti di trovare un analogo riconoscimento.

Esprime poi riserve circa le valutazioni che figurano nella relazione tecnica in ordine all'asserita inidoneità della copertura finanziaria prevista dal disegno di legge n. 3129.

Le considerazioni richiamate dalla relatrice per sostenere l'opportunità di un rinvio sembrano quindi riflettere un mero intento dilatorio.

Ritiene pertanto opportuno che la Commissione si pronunci senza indugio sui disegni di legge: sarà così l'opinione pubblica a valutare l'operato delle singole forze politiche in seno all'Assemblea, quando la normativa sarà sottoposta all'esame di questa.

Un rinvio potrebbe essere giustificato soltanto in presenza di un ampio consenso in seno alla Commissione sul merito della normativa, ove restasse unicamente da effettuare una rapida verifica per il reperimento di una copertura finanziaria che possa essere giudicata più idonea.

Il senatore Roberto NAPOLI, con riferimento all'intervento in precedenza da lui effettuato, ribadisce che le sue riserve attengono al merito delle soluzioni legislative contemplate dai disegni di legge all'esame; resta ovviamente ferma la sua posizione favorevole ad un intervento legislativo più complessivo per la tutela dei disabili.

Il senatore MANZI rileva come l'esigenza di una speciale disciplina pensionistica relativamente alla condizione dei sordomuti risponda a finalità socialmente apprezzabili. È tuttavia necessario evitare di introdurre elementi di disparità rispetto al trattamento previdenziale previsto per altre categorie di disabili.

La soluzione più corretta è pertanto quella di accantonare temporaneamente l'esame della normativa, in attesa che, con l'adozione del previsto decreto di riordino dei lavori usuranti e con l'approvazione della riforma del collocamento obbligatorio dei disabili, si vengano a determinare le condizioni per un intervento legislativo organico.

Al riguardo, rileva come le dichiarazioni odierne del sottosegretario Pizzinato circa l'impraticabilità di una soluzione incentrata sul riconoscimento del carattere usurante dell'attività lavorativa svolta dai minorati dell'udito e della parola non collimino con quanto invece era stato affermato dal rappresentante del Governo in occasione di una precedente seduta della Commissione.

La relatrice PILONI ribadisce come sia opportuno affrontare la questione del riconoscimento di un regime di pensionamento agevolato per i minorati dell'udito e della parola nell'ambito di un provvedimento complessivo di riforma, al quale si potrà porre mano quando sarà trasmesso dall'altro ramo del Parlamento il testo della riforma del collocamento obbligatorio dei disabili e sarà stato adottato il decreto di individuazione delle mansioni usuranti.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame, in attesa che maturino le condizioni per un intervento legislativo più complessivo.

La Commissione accoglie quindi la proposta della relatrice, conferendole altresì mandato affinché proceda all'audizione dell'Ente nazionale sordomuti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 3508**  
**al testo del decreto-legge**

**Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2002» con le parole: «gennaio 1999».*

**1.1**

MANZI

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti commi avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi.».*

**1.2**

PILONI, MACONI

*Sopprimere il comma 3.*

**1.3**

GERMANÀ

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-...**

1. Ai fini dello sviluppo e del rilancio dell'efficienza del sistema ferroviario, ed in particolare al fine di tutelare la sicurezza del sistema stesso, l'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicabile solo a seguito di valutazione complessiva in sede decentrata. Le vacanze di personale riscontrate negli accordi devono essere colmate con nuove assunzioni da effettuarsi a partire dal 1998. Le assunzioni non possono essere in misura inferiore al totale degli esodi effettuati nell'anno.

2. Ai fini della sicurezza del sistema ferroviario, i lavoratori dei settori inerenti la sicurezza medesima: circolazione, manutenzione, ma-

teriale rotabile e infrastruttura, devono essere assunti a tempo indeterminato.

3. L'assetto definitivo in materia di personale deve essere determinato attraverso un documento di indirizzo del Governo per un nuovo Piano d'impresa propedeutico alla divisionalizzazione e alla costituzione delle due società, rete e servizi; sul documento esprimono parere le competenti Commissioni parlamentari.

4. Sono sospese tutte le procedure coattive e di sfratto intraprese dalle Ferrovie dello Stato Spa nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche se residenti all'estero.».

**1.0.1**

MANZI

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 1-...**

1. Sono prorogati per ulteriori 9 mesi, anche in deroga alla normativa vigente, i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte a regime di amministrazione straordinaria, qualora siano intervenuti entro il mese di settembre 1998 accordi in sede ministeriale che prevedono la salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali.

2. La predetta misura può essere concessa nel limite massimo di 3.000.000.000 ed il relativo onere posto a carico del fondo dell'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**1.0.2**

BISCARDI, VALLETTA

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**184<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione della somma di lire 2.500.000.000, relativa al capitolo 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità, recante «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», tra la Lega italiana per la lotta contro i tumori ed il Centro internazionale di ricerche per il cancro con sede in Lione (n. 334)**  
(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole)  
(R139 b00, C12<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA ricordando che l'articolo 3 della legge n. 67 del 1963 ha istituito un capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della sanità, il capitolo n. 2588, per la concessione di un contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Successivamente la legge n. 947 del 1967 ha istituito un analogo capitolo di spesa, il capitolo n. 2593, per la concessione di un contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerca per il cancro con sede in Lione.

Il comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 ha disposto che gli importi di contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi dovessero essere iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato, con il conseguente obbligo per il Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, di effettuare annualmente il relativo riparto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. I due capitoli 2588 e 2593 sono stati così unificati nel capitolo 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il quale la legge di approvazione del bilancio dello

Stato per l'anno finanziario 1998 prevede uno stanziamento di lire 2.500.000.000.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, propone di ripartire in eguale misura tra i due enti la somma iscritta nel suddetto capitolo e quantifica pertanto il contributo in lire 1.250.000.000 tanto per la Lega italiana per la lotta contro i tumori, quanto per il Centro internazionale di ricerca per il cancro.

Il presidente Carella, dopo aver osservato che tanto la somma stanziata quanto il riparto tra i due enti sono uguali rispetto allo scorso anno, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MANARA chiede chiarimenti in ordine all'attività del Centro internazionale di Lione e pone un problema circa l'opportunità, nel riparto delle risorse finanziarie in oggetto, di destinarne una parte a favore di un centro internazionale piuttosto che di un analogo istituto nazionale.

Il presidente CARELLA, pur valutando legittimo il quesito avanzato dal senatore Manara, afferma di non disporre di dati che attestino eventuali richieste di finanziamento avanzate da altri enti nazionali, rilevando tuttavia che è possibile valutare l'attività dei due istituti interessati dallo schema di decreto in base ai consuntivi presentati.

La senatrice BERNASCONI, ricordato come già lo scorso anno durante l'esame dell'analogo provvedimento governativo fossero state sollevate le medesime obiezioni, fa presente che la quasi totalità degli istituti italiani di ricerca in campo oncologico hanno lo statuto di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in quanto tali, sono destinatari di un apposito finanziamento da parte del Ministero della sanità. Osserva peraltro che la Lega italiana per la lotta contro i tumori svolge un'importante attività di informazione.

Dopo che il senatore MONTELEONE ha rilevato l'opportunità che il Governo fornisca dati sulle contribuzioni di cui godono enti ed istituti simili alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, il sottosegretario BETTONI BRANDANI dichiara che questo tipo di associazioni non riceve fondi dal Ministero ma liberi contributi di privati cittadini, mentre per quanto concerne la concessione del patrocinio per la raccolta di fondi il Ministero segue precisi criteri legati al carattere scientifico delle iniziative.

Il senatore MONTELEONE ritiene comunque che l'argomento sia meritevole di un ulteriore approfondimento, che la Commissione potrà utilmente svolgere in altra sede.

Il senatore TOMASSINI, premesso di non avere nulla in contrario da osservare circa la destinazione dei fondi di cui allo schema di decreto in titolo, sottolinea invece l'esigenza che, attraverso uno specifico dibattito, la Commissione approfondisca le problematiche connesse ai cri-

teri con i quali viene concesso il patrocinio per la raccolta di fondi e al controllo della loro effettiva destinazione finale. Tale riscontro dovrebbe essere esteso anche alle risorse del Fondo sanitario nazionale destinate alla ricerca.

Il senatore CAMPUS, pur riconoscendo che la destinazione dei fondi in discussione deriva da norme di legge, osserva che in simili circostanze la Commissione non è realmente in grado di esprimere un parere su scelte del Governo che celano la loro sostanziale discrezionalità dietro la complessità dei documenti di bilancio. Ci si chiede, in particolare, se la Lega italiana per la lotta contro i tumori non possa aver diritto all'intero stanziamento previsto dal capitolo di bilancio 1230, e se gli impegni nei confronti del Centro di Lione non possano venire soddisfatti ricorrendo ad un altro capitolo di bilancio. Nè si può trascurare l'esigenza di compiere uno sforzo per sostenere l'attività anche di altri enti benemeriti, quale ad esempio l'Associazione italiana per la leucemia.

Sulla base delle motivazioni illustrate, il senatore Campus annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI dichiara di condividere l'invito del senatore Campus a rivedere ed aggiornare complessivamente la situazione concernente la problematica richiamata.

Il presidente CARELLA, pur sottolineando il rilievo del tema sollevato, ricorda che in questa sede la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su scelte in realtà già operate dal Parlamento in sede di legge finanziaria.

Dopo che il senatore MANARA ha annunciato il proprio voto favorevole in considerazione del chiarimento testè fornito dal presidente Carella e i senatori DE ANNA, TOMASSINI e BRUNI hanno annunciato la loro astensione, la Commissione dà mandato al relatore di esprimere un parere favorevole sulla proposta di ripartizione in titolo.

**Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE concernenti le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale (n. 333)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole)  
(R144 003, C12ª, 0012ª)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA facendo in primo luogo presente che la legge comunitaria per il 1993 prevede che l'attuazione della direttiva 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche negli animali o nei prodotti di origine animale, avvenga mediante regolamento autorizzato allo scopo di evitare focolai di infezione o intossicazioni alimentari.

Per la mancata attuazione della direttiva la Corte di Giustizia europea ha emesso, in data 23 novembre 1997 una sentenza di condanna. Peraltro in relazione alle difficoltà di applicazione pratica delle misure previste dalla citata direttiva l'Unione Europea ha ritenuto di apportarvi alcune modifiche con la direttiva 97/22/CE, prevedendo altresì un riesame delle misure medesime.

Con la direttiva di modifica il Consiglio ha stabilito il differimento di alcuni adempimenti ed inoltre ha apportato una modifica all'allegato III in base alla quale gli Stati membri hanno possibilità di derogare all'abbattimento e alla distruzione degli animali presenti in aziende infette. Come previsto dalla direttiva 97/22/CE, entro il 1 giugno 1998 l'Unione Europea doveva pronunciarsi sulla revisione della direttiva in questione, anche in merito al controllo delle salmonelle nel pollame. Tale slittamento ha consentito al Ministero della sanità di predisporre il programma di cui all'allegato III della direttiva stessa tenendo conto di tale revisione.

Il presidente Carella si sofferma poi sul contenuto dello schema di regolamento, il quale consta di undici articoli e quattro allegati.

Propone quindi, anche sulla scorta delle osservazioni favorevoli trasmesse dalla Giunta per gli affari delle Comunità Europee, di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione la Commissione approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio 1998.

Il presidente CARELLA ricorda che il provvedimento in titolo, inizialmente assegnato alla Commissione in sede deliberante, era stato rimesso all'Assemblea, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, su richiesta del senatore Campus e di altri senatori del Polo. L'esame era quindi proseguito in sede referente ed, essendo state svolte le repliche alla discussione generale, era stato fissato il termine, ormai scaduto, per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore TOMASSINI, a nome di Forza Italia, richiede una nuova assegnazione del provvedimento in sede deliberante, sulla base di un riesame della materia interessata e del riconoscimento dell'effettiva urgenza di prorogare alcuni termini. Ritiene però indispensabile disporre la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, anche alla luce di nuove esigenze emerse.

Il senatore CAMPUS si associa alle dichiarazioni del senatore Tomassini.

La senatrice BERNASCONI concorda, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo, sia in ordine alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge sia in ordine all'esigenza di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Anche il sottosegretario BETTONI BRANDANI si dichiara d'accordo a nome del Governo.

Il presidente CARELLA, riservandosi di acquisire l'assenso degli altri Gruppi per la richiesta, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, di nuova assegnazione in sede deliberante, indica come nuovo termine per la presentazione degli emendamenti quello di mercoledì 7 ottobre alle ore 18.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri.** – *Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione*

**(125) MANIERI ed altri.** – *Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe*

**(924) COSTA.** – *Norme a tutela delle casalinghe per infortuni nel lavoro domestico*

**(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Dopo che il presidente CARELLA ha ricordato che in relazione ai disegni di legge nn. 79 e 3362 la Commissione aveva sollevato conflitto di competenza con esito negativo, il relatore, senatore CAMERINI, si sofferma in particolare su tali due disegni di legge che investono in maniera rilevante problematiche afferenti al comparto della sanità.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prevede infatti all'articolo 1 che, in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della sanità, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti. I successivi articoli 3, 4 e 5 attribuiscono inoltre rilevanti funzioni al Servizio sanitario nazionale in ordine ad interventi di promozione della sicurezza e di prevenzione degli infortuni, dispongono che nel Piano sanitario nazionale è inserito il progetto-obiettivo «Prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione» e conferiscono importanti funzioni, in particolare per l'approntamento di un capillare sistema informativo, all'Istituto Superiore di Sanità, all'INAIL nonché al Ministero della sanità.

Si apre la discussione.

Il senatore TOMASSINI ritiene che la Commissione igiene e sanità non possa che esprimere, per quanto di competenza, un parere totalmente contrario ai disegni di legge in titolo.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge n. 3362, approvato dalla Camera dei deputati, appare evidente che le disposizioni generali e quelle per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione si configurano essenzialmente come disposizioni di carattere sanitario, che incidono in maniera estremamente rilevante sull'organizzazione, le funzioni e i servizi resi dal Servizio sanitario nazionale.

Ciò giustificava, evidentemente, la rivendicazione di competenza approvata da questa Commissione, la cui reiezione non può che pregiudicare un serio esame di un articolato, il cui carattere velleitario desta non poche preoccupazioni e rispetto al quale sarebbe stata necessaria una precisa assunzione di responsabilità da parte del Ministro della sanità nella Commissione di merito.

In particolare il diseguale stato di attuazione dei servizi di prevenzione nelle aziende sanitarie locali determinerà sicuramente l'impossibilità, in molte aree del Paese, di attuare le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, nonché di realizzare gli interventi previsti dal progetto obiettivo di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Quest'ultima disposizione, poi, suscita perplessità per quanto riguarda il riferimento al Piano sanitario nazionale, dal momento che non è chiaro se il progetto-obiettivo debba essere inserito nel Piano vigente o in quello per gli anni 2000-2003.

Mentre poi appare del tutto incongrua l'individuazione in capo all'INAIL - un Istituto che appare ormai asfittico e superato - della competenza per la gestione delle assicurazioni contro gli infortuni in ambito domestico, risulta particolarmente discutibile la possibilità di configurare queste ultime alla stregua di assicurazioni obbligatorie.

Il senatore CAMPUS osserva in primo luogo che il disegno di legge n. 3362, approvato dalla Camera dei deputati, prende le mosse da un disegno di legge governativo, cioè l'atto Camera n. 3687. Appare a dir poco grottesco il fatto che tale disegno di legge, mentre determina essenzialmente obblighi a carico del Ministero della sanità e del Servizio sanitario nazionale, non rechi però la firma del Ministro della sanità, in quanto risulta presentato al Consiglio dei ministri dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale.

Egli ritiene pertanto che la Commissione igiene e sanità non possa esprimere un parere su questo articolato - che peraltro avrebbe dovuto esserle assegnato in via primaria - senza aver prima ascoltato le valutazioni del Ministro della sanità in ordine ad un testo che lo impegna, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, a proporre al Governo un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni domestici, che gli impone di attivare, entro la stessa data, presso l'Istituto Superiore di Sanità un sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni domestici su tutto il territorio nazionale - e ciò con l'attribuzione di risorse asso-

lutamente insufficienti – che prescrive una serie articolata di compiti per i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e che, infine, determina elementi del contenuto del Piano sanitario nazionale.

Del resto, anche nella parte più strettamente previdenziale il disegno di legge reca evidenti elementi di illogicità e di ideologismo.

Basti pensare al fatto che, piuttosto che prevedere la tutela previdenziale degli infortuni domestici in quanto tali, il testo la riserva specificamente alle persone che svolgono lavoro domestico esclusivo, definendo costoro come persone che non svolgono altra attività per la quale sia prevista l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. Non si capisce perchè un identico incidente domestico debba essere coperto dall'assicurazione obbligatoria quando ne sia vittima una casalinga e non quando colpisca una donna che lavora anche fuori casa, e che è iscritta ad una forma obbligatoria di assicurazione che non copre, evidentemente, l'incidente domestico.

Risulta poi particolarmente discutibile il fatto che, mentre si introduce un obbligo per una categoria di cittadini di assicurarsi a loro stesso favore, si individuano alcune categorie per le quali il premio assicurativo è a carico dello Stato, con ciò surrettiziamente trasformando il premio stesso in un contributo di solidarietà.

La senatrice DANIELE GALDI ritiene che le osservazioni del senatore Campus esulino dalla competenza della Commissione 12<sup>a</sup>, il cui compito è quello di formulare una valutazione sugli aspetti strettamente sanitari dei provvedimenti in titolo, che ella ritiene ampiamente condivisibili in quanto, in primo luogo, si razionalizza un quadro normativo attualmente frammentario in materia di protezione degli infortuni domestici, dando nel contempo attuazione ad una serie di indicazioni provenienti dall'Unione Europea.

Peraltro non va sottovalutato il carattere profondamente innovativo di un provvedimento che va in direzione del riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro domestico.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore TOMASSINI ritiene che la Commissione debba sospendere la valutazione dei provvedimenti in titolo, che deve essere subordinata ad una preventiva audizione del Ministro della sanità sulle problematiche emerse nel corso del dibattito.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Tomassini che la richiesta appare ingiustificata in quanto il Ministro della sanità è presente ai lavori della Commissione attraverso il suo rappresentante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**245<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3040-B)** *Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CARCARINO dà conto della richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento in titolo, presentata da parte del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Avverte quindi che da questo momento i lavori proseguono in sede referente.

**IN SEDE REFERENTE**

**(3040-B)** *Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente CARCARINO propone di acquisire alla nuova sede l'*iter* finora svolto.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'esame dell'articolo 3, unica modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

Il presidente CARCARINO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3040-B,

– premesso che l'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati, pur rispondente a principi ed obiettivi individuati anche nel corso dell'esame presso il Senato presenta una formulazione poco chiara, suscettibile di dar luogo a problemi interpretativi;

– considerato, che secondo le dichiarazioni dello stesso rappresentante del Governo in Commissione e conformemente a quanto risulta da precedenti formulazioni dell'emendamento, l'articolo 3 non prefigura due strutture autonome di riscossione, in quanto la lettera a) del comma 2 disciplina a regime l'azione di recupero di competenza dell'EAAP, mentre la lettera d) dello stesso comma riguarda il caso patologico dell'esazione coattiva;

impegna il Governo

ad attuare l'articolo 3 in modo conforme alla vera *ratio* delle disposizioni in esso contenute, che corrisponde all'interpretazione richiamata in premessa».

0/3040-B/1/13

CARCARINO, RIZZI

Il senatore LASAGNA illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3040-B,

impegna il Governo

a chiarire i punti a) e d) dell'articolo 3 che risultano essere incompatibili tra loro».

0/3040-B/2/13

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Il relatore CONTE si pronuncia favorevolmente sull'ordine del giorno n. 1, proponendone delle correzioni formali, ed invita invece i proponenti dell'ordine del giorno n. 2 a ritirarlo aggiungendo le firme all'ordine del giorno n. 1, che affronta in modo più articolato lo stesso argomento.

Il sottosegretario BARGONE concorda con il Relatore.

Dopo che il senatore LASAGNA ha ritirato l'ordine del giorno n. 2, aggiungendo la firma all'ordine del giorno n. 1, il presidente CARCARINO, previo consenso del senatore RIZZI, riformula quest'ultimo

ordine del giorno nel seguente testo, al quale dichiarano di aggiungere firma anche i senatori RESCAGLIO, BORTOLOTTO e VELTRI:

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3040-B,

– premesso che l'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati, pur rispondente a principi ed obiettivi individuati anche nel corso dell'esame presso il Senato presenta una formulazione poco chiara, suscettibile di dar luogo a problemi interpretativi;

– considerato, che secondo le dichiarazioni dello stesso rappresentante del Governo in Commissione e conformemente a quanto risulta da precedenti formulazioni dell'emendamento, l'articolo 3 non prefigura due strutture autonome di riscossione, in quanto la lettera a) del comma 2 disciplina a regime l'azione di recupero di competenza dell'EAAP, mentre la lettera d) dello stesso comma riguarda l'ambito dell'esazione coattiva;

impegna il Governo

ad attuare l'articolo 3 conformemente all'interpretazione richiamata in premessa».

0/3040-B/1/13 (nuovo testo)

CARCARINO, RIZZI

Dopo che il sottosegretario BARGONE ne ha preannunciato l'accoglimento, qualora ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno n. 1, nel nuovo testo, è posto ai voti ed accolto.

Il senatore COLLA rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1, di cui ha dato conto nella discussione generale nella precedente fase procedurale.

Dopo che il relatore CONTE ha espresso parere contrario, il sottosegretario BARGONE invita i proponenti a ritirare l'emendamento, del tutto pleonastico in quanto non esiste alcuna ipotesi di sanatoria per i debiti pregressi.

Su suggerimento anche del senatore VELTRI, il senatore COLLA ritira l'emendamento 3.1, trasformandolo in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3040-B,

– considerata la necessità di reperire il contenzioso pregresso,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con l'EAAP o con il concessionario del servizio di riscossione, l'obbligo per tutti gli utenti, pubblici o privati, a provvedere al pagamento dei canoni pregressi».

0/3040-B/3/13

COLLA, AVOGADRO

Detto ordine del giorno, favorevole il Relatore, è posto ai voti ed accolto, dopo che il sottosegretario BARGONE ne ha preannunciato l'accoglimento, qualora ripresentato in Assemblea.

Non essendovi altri emendamenti, senza discussione è posto ai voti ed accolto l'articolo 3.

La Commissione, a maggioranza, con la contrarietà dichiarata dal senatore COLLA a nome del proprio Gruppo e l'astensione dei gruppi di Forza Italia e Alleanza nazionale, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, richiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale.

Il senatore VELTRI interviene per esprimere il proprio rammarico per la diversa posizione assunta dai Gruppi dell'opposizione nel passaggio del provvedimento da un ramo all'altro del Parlamento. È infatti veramente incomprensibile che, dopo un *iter* particolarmente travagliato che ha visto l'accoglimento presso la Camera di proposte emendative dell'opposizione, le stesse forze di opposizione chiedano la rimessione all'Assemblea del provvedimento nel momento in cui esso è prossimo all'approvazione finale, pur non avendo particolari ragioni di contrarietà nel merito. Nell'auspicare che possano trovarsi ancora spazi per un ripensamento da parte dei rappresentanti dei Gruppi, ai fini di una riassegnazione in deliberante del disegno di legge, conclude sottolineando la forte responsabilità politica dei Gruppi che, attraverso la richiesta di trasferimento di sede, causeranno un notevole ritardo nell'approvazione di una legge molto attesa, la cui urgenza è ormai fuori discussione.

Il senatore COLLA comprende il rammarico espresso dal senatore Veltri, ma ricorda come la posizione del gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente è favorevole alla rimessione in sede referente ogni qualvolta con il suo contributo si raggiunga il prescritto *quorum*.

Il senatore MAGGI accoglie come legittime le preoccupazioni espresse, ma dichiara che il gruppo di Alleanza nazionale giudica preminente impedire che i metodi di conduzione commissariale dell'EAAP perpetuino prassi discutibili, di diretta derivazione dalle passate gestioni.

Il senatore BORTOLOTTI giudica incomprensibile la decisione di trasferimento di sede del disegno di legge n. 3040-B, in quanto la responsabilità dei ritardi nei pagamenti dell'EAAP con tale scelta graverà tutta intera sui Gruppi di opposizione.

Il senatore RIZZI giudica opportuno che sia l'Assemblea a pronunciarsi sul disegno di legge n. 3040-B e ricorda che il disegno di legge n. 3467 propone nella medesima materia l'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

Su invito del senatore VELTRI, il presidente CARCARINO – dopo aver condiviso la delusione espressa dai Gruppi di maggioranza ricordando che l'articolo 3 deriva da proposte emendative delle opposizioni avanzate alla Camera dei deputati (né il mancato raccordo tra i Gruppi delle due Camere può rappresentare la causa di un prolungamento della gestione commissariale e di ulteriori dilazioni nella risposta alle esigenze delle popolazioni interessate) – annuncia che sottoporrà all'Ufficio di Presidenza integrato l'opportunità di calendarizzare al più presto la proposta di questione di competenza sul disegno di legge n. 3467, di cui apprende l'inopinata assegnazione ad altra Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MAZZUCA POGGIOLINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(130-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

**(160-bis)** *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

**(445-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

**(1697-bis)** *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

**(852)** *BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

**(1895)** *MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

**(3128)** *CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

**(3228)** *SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 settembre 1998.

Interviene la senatrice SCOPELLITI la quale sottolinea preliminarmente la priorità del diritto del minore ad essere educato nel proprio ambito familiare, diritto che non deve venir meno nel caso in cui la famiglia versi in disagiate condizioni economiche. Altro punto fondamentale è chiarire l'ambito dei soggetti adottanti: famiglie costituite da coniugi regolarmente sposati, unioni di fatto, convivenze con alle spalle un periodo minimo di due o tre anni, *single*.

A questo proposito ritiene necessario, prima di predisporre soluzioni normative, che il legislatore tenga conto dell'evoluzione del concetto di famiglia che non può più essere intesa strettamente limitata a quella sancita dal vincolo matrimoniale, ma deve estendersi a quelle unioni uomo-donna che presentino una comunità di vita e una certa stabilità, individuabile in almeno due anni di convivenza *more-uxorio*. Personalmente si dichiara favorevole anche all'adozione da parte di *singles*, pur ritenendo necessaria a questo proposito un'adeguata riflessione sulla peculiarità di taluni aspetti. Mentre per quanto riguarda l'adozione da parte di coppie omosessuali, si dichiara non a favore a causa delle difficoltà che incontrerebbe il minore nei suoi rapporti interrelazionali all'interno di una società in cui ancora il concetto di coppia omosessuale non è di comune accettazione. Per quanto riguarda la necessità di rivedere i limiti di differenza di età tra adottanti e adottando posti dalla legge n. 184, ritiene senz'altro da abolire il limite massimo, lasciando al senso di responsabilità e maturità dei genitori adottanti la valutazione in proposito. A questo riguardo ricorda che anche una sentenza della Corte costituzionale si è pronunciata a favore dell'abolizione dei massimi di età previsti e che in ogni caso occorre assolutamente agevolare l'adozione da parte della stessa famiglia di fratelli adottandi, cui deve essere garantita, per quanto possibile, l'indivisibilità. Esprime invece il timore che un'eccessiva proliferazione di istituti e figure con compiti di garanzia nei confronti del minore possa avere effetti negativi, anziché tradursi in una maggiore tutela a loro favore. Per quanto riguarda l'accertamento da parte del Tribunale dei minori dello stato di abbandono del fanciullo e della conseguente dichiarazione di adottabilità, ritiene necessario prevedere opportune garanzie nei confronti del bambino, mentre per quanto concerne l'istituto dell'adozione integrativa, ritiene che il legislatore debba dettare una normativa estremamente attenta ad evitare che si sviluppi un mercato parallelo delle adozioni nel quale trovino collocazione coppie giudicate prive dei requisiti per l'adozione vera e propria. Ritiene auspicabile, così come si propone il disegno di legge in materia di adozioni del senatore Serena, evitare al minore, dopo il trauma dell'abbandono, anche quello dell'accoglienza in istituto. A questo proposito sarebbe opportuno operare al fine di ridurre quanto più possibile il ricovero in istituto, prevedendo forme di finanziamento da parte degli enti locali di formule sostitutive, quali quelle della casa-famiglia, in grado di creare condizioni migliori per un equilibrato sviluppo del bambino. A questo proposito, riterrebbe opportuno acquisire informazioni sullo stato delle strutture già esistenti e sulla loro collocazione territoriale.

Il senatore Athos DE LUCA reputa necessario affrontare la riforma del sistema delle adozioni con molta umiltà, nella consapevolezza che si

tratta di affrontare una realtà fortemente eterogenea, in uno stato di continua evoluzione. Fermo restando che priorità assoluta di ogni intervento normativo deve essere quello di garantire le migliori condizioni di vita del bambino, ritiene anch'egli necessario rivedere i limiti massimi di età previsti per i genitori adottanti. Anche il principio della necessaria presenza di due figure genitoriali quale quella del padre e della madre non deve essere inteso in senso assoluto, ma valutato in relazione alle specifiche circostanze. Sicuramente una particolare attenzione andrà posta sugli aspetti della prevenzione, in modo da contribuire a ridurre il numero dei minori abbandonati, in questo senso potrebbe già costituire un primo passo importante l'individuazione del drammatico problema che sicuramente non può richiedere facili soluzioni.

La senatrice BRUNO GANERI ritiene necessario dosare l'intervento legislativo in modo da eliminare il più possibile le sofferenze del minore che versa in stato di abbandono e la cui tutela deve essere considerata prioritaria al fine di garantirne uno sviluppo il più possibile equilibrato e sereno. A suo avviso peraltro, la normativa attuale sembra piuttosto incentrata sulla figura dell'adulto che non su quella del minore. Anche la questione della individuazione dei soggetti adottanti non può essere fatta in modo aprioristico, senza tener conto del fatto che molte volte genitori che si potrebbero definire giuridicamente imperfetti si rivelano invece in grado di sviluppare rapporti corretti di amore e sostegno. A questo proposito, si dichiara d'accordo sull'estensione del sistema delle adozioni anche a coppie di fatto, non legate dal vincolo matrimoniale, né è contraria in linea di principio all'adozione da parte di *singles*. È favorevole alla necessità di rivedere i limiti di differenza di età tra adottanti e adottando posti dalla legge n. 184, che appaiono non più al passo coi tempi soprattutto per quanto riguarda i massimi previsti. Sottolinea altresì l'importanza del ruolo svolto dai servizi sociali nei procedimenti di adozione che non risulta sufficientemente valorizzato nei vari disegni di legge. Obiettivo prioritario deve essere quello di eliminare i lunghi periodi di permanenza dei minori negli istituti che, causa la frammentarietà delle figure di riferimento, incidono negativamente sullo sviluppo psichico del minore. Si dichiara infine d'accordo sulla necessità di garantire il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia d'origine. Per cui, in caso di carenze socio-economiche della stessa, occorre intervenire con iniziative di sostegno, anche attraverso servizi sociali adeguati.

Il senatore BOSI ritiene che il legislatore non debba proporsi di dettare integralmente una nuova disciplina delle adozioni, in quanto la validità di molte norme non può essere disconosciuta e si tratta piuttosto di adeguarle ad una mutata situazione. Reputa opportuno altresì tenere separati il problema delle adozioni da quello dell'equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia fondata sul vincolo matrimoniale. Dopo avere osservato che in Italia le famiglie dotate di tutte i requisiti giuridici richiesti per l'adozione sono certamente superiori alla disponibilità di minori adottabili, sottolinea come l'istituto familiare sia a tutt'oggi la

migliore risposta possibile individuata dallo stato per garantire un processo equilibrato di crescita del bambino, la cui tutela deve essere prioritaria nelle scelte che il legislatore si appresta ad effettuare.

Dopo un breve intervento del senatore PELLICINI che ritiene necessario acquisire elementi di conoscenza sul funzionamento del Tribunale dei minori e la sua interazione con i servizi sociali, chiarendo altresì i criteri di selezione di quanti operano al loro interno, ha la parola il senatore LO CURZIO il quale sottolinea l'eterogeneità di esperienze che si registrano a proposito dell'istituto casa-famiglia, a seconda della loro collocazione geografica e la loro matrice religiosa o meno. Nel sottolineare gli aspetti fortemente positivi che gli istituti di impronta religiosa garantiscono al fine di un equilibrato sviluppo del minore, condive l'esigenza di prevedere una serie di audizioni per acquisire elementi conoscitivi sul funzionamento dei servizi sociali e del Tribunale dei minori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**107ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*  
(A007 000, C23ª, 0032º)

Su proposta della senatrice DANIELE GALDI la Giunta conviene di chiedere l'assegnazione, per esprimere il parere all'11ª Commissione permanente, dei disegni di legge n. 125, n. 207, n. 924, n. 2565 e n. 3362, i quali riguardano tutti la materia degli incidenti domestici, analogamente al disegno di legge n. 79, già assegnato alla Giunta per il parere alla Commissione di merito.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta delibera altresì di chiedere l'assegnazione, per esprimere il parere alla 9ª Commissione permanente, del disegno di legge n. 1572, che riguarda la stessa materia trattata dal disegno di legge n. 3355, sulle calamità naturali in agricoltura, già assegnato alla Giunta in sede consultiva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione**  
(Parere all'11ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta la relatrice DANIELE GALDI la quale, pur ribadendo l'opportunità di esaminare gli altri disegni di legge presentati in Senato in materia di incidenti domestici, ritiene che si possa nel frattempo procedere all'esame del disegno di legge in titolo. Tale provvedimento è volto in particolare al coordinamento della legislazione sulla

prevenzione degli incidenti domestici, che sono più diffusi degli incidenti sul lavoro, connessi a problemi quali il rischio tecnologico derivante dalla cattiva qualità o dall'uso improprio degli impianti, l'ossicarbonismo acuto in ambienti domestici, le patologie dermatologiche e respiratorie derivanti dall'uso di sostanze chimiche o le ustioni gravi.

Rilevando che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria ma anzi è coerente con le indicazioni dell'Unione europea e, in particolare, con la decisione n. 3092/94/CE del 1994, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici, la relatrice propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO condivide il parere favorevole nella misura in cui il provvedimento in esame rispetti la normativa comunitaria e sottolinea, in particolare, l'utilità dell'emanazione di un testo unico dell'articolata gamma di disposizioni che disciplinano la materia, che renderà meno difficile l'adempimento degli obblighi di legge.

Il presidente BEDIN chiede se il disegno di legge sia connesso a profili assicurativi.

La relatrice DANIELE GALDI rileva che gli aspetti assicurativi sono affrontati negli altri disegni di legge di cui ha proposto di richiedere l'assegnazione e precisa che il provvedimento non riguarda la protezione dai singoli rischi, oggetto di specifiche disposizioni interne e comunitarie, bensì il coordinamento della suddetta normativa e l'azione di informazione e sensibilizzazione anche nei confronti delle aziende produttrici di elettrodomestici. Si tratta di un'iniziativa particolarmente importante in quanto, per la prima volta, viene affrontato il tema della sicurezza domestica oltre a quello della sicurezza negli ambienti di lavoro riconoscendo che anche la casa è un luogo di produzione di beni e valorizzando indirettamente il lavoro delle casalinghe.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

**(3445) Deputati TURRONI ed altri – Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri)

(Parere all'8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il presidente relatore BEDIN il quale rileva come il disegno di legge in titolo, approvato in sede legislativa dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati, costituisca il testo risultante dall'unificazione di tre disegni di legge presentati presso l'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento prevede in particolare la costitu-

zione di un fondo per il finanziamento di iniziative in favore della mobilità ciclistica le cui quote sono ripartite fra le regioni sulla base dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica redatti ai sensi dell'articolo 2, in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ciascuna regione e tenendo conto di quanto impegnato nell'esercizio precedente. Tali finanziamenti possono essere destinati alla realizzazione di reti di piste ciclabili o ciclopedonali ed altre infrastrutture connesse, quali ponti, sottopassi e parcheggi, alla messa in opera della relativa segnaletica, alla promozione dell'intermodalità tra biciclette e treni ed altri mezzi di trasporto pubblico ed altri interventi di informazione e sensibilizzazione per la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico o volto allo sviluppo e alla sicurezza di tale modalità di trasporto.

Altre disposizioni prevedono l'utilizzo in via prioritaria dei tracciati delle ferrovie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, le procedure per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici connesse alla realizzazione di corsi ciclabili e lo svolgimento di programmi di educazione stradale nelle scuole con particolare riferimento all'uso della bicicletta.

Soffermandosi sui profili comunitari l'oratore rileva come il disegno di legge in titolo contenga anche l'accesso ai cofinanziamenti dei fondi strutturali dell'Unione europea, di cui ai regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93; n. 2084/93 e n. 2085/93, per la progettazione e la realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle relative infrastrutture. Illustrando lo svolgimento di talune interrogazioni in seno al Parlamento europeo il Presidente relatore rileva altresì come la posizione della Commissione europea sia evoluta da un atteggiamento più prudente, nel 1992, nel senso di ritenere la questione delle piste ciclabili materia di competenza esclusiva degli Stati membri ed eventualmente delle regioni, ad un orientamento più articolato, assunto a partire dal 1993 e ribadito nel corso dei dibattiti che si sono svolti negli anni successivi, che, pur ribadendo la competenza prioritaria dello Stato e delle regioni, riconosceva il ruolo positivo che può essere svolto dal traffico ciclistico nei trasporti e la disponibilità della Commissione a collaborare per la diffusione della mobilità ciclistica. La risposta della commissaria europea Wulf-Mathies ad un'interrogazione, nel 1995, rilevava in particolare che, pur non essendovi specifiche disposizioni dei fondi strutturali riferibili alle piste ciclabili, queste potevano godere del supporto dei finanziamenti comunitari nell'ambito di politiche economiche locali quali la promozione di una forma sostenibile di turismo, confermando con tale affermazione la legittimità del disegno di legge in titolo sotto il profilo del diritto comunitario.

Rilevando che una risoluzione del Parlamento europeo del 1987 afferma obiettivi analoghi a quelli cui è rivolto il provvedimento in esame - con particolare riferimento ai benefici derivanti al traffico ed a quelli di carattere ambientale ed energetico nonché all'esigenza di sviluppare le piste ciclabili e di rafforzare la sicurezza dei ciclisti - l'oratore propone infine di esprimere parere favorevole osservando l'opportunità di integrare i riferimenti ai regolamenti comunitari che disciplinano i fondi

strutturali, già inclusi nell'articolo 6 del disegno di legge, con più puntuali richiami ai più significativi atti comunitari specificamente concernenti la mobilità ciclistica. Al riguardo, dalla risposta fornita dalla Commissione europea nel 1996 all'interrogazione di un deputato europeo, si evince infatti che la Commissione ha creato già dal 1994 una rete «città senza automobili», che già interessa circa sessanta enti locali, iniziativa di cui ha già beneficiato la città di Palermo per la realizzazione di una rete di piste ciclabili. Il riferimento a tali documenti comunitari, a partire dal Libro bianco «Lo sviluppo del futuro dei trasporti», che sottolinea il contributo dei pedoni e dei ciclisti all'ambiente urbano, potrebbe costituire un utile elemento di orientamento per le iniziative di regioni ed enti locali.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime apprezzamento per la relazione esposta dal Presidente relatore, il quale ha citato la risoluzione del Parlamento europeo di cui ella fu a suo tempo promotrice in qualità di deputato europeo. Rilevando come in altri paesi europei, come l'Olanda, le misure in favore dei ciclisti siano molto avanzate l'oratore descrive la faticosa opera di sensibilizzazione svolta dai raduni europei denominati «velo city», organizzati ogni due anni dalla Federazione europea dei ciclisti, e sottolinea come la promozione della mobilità ciclistica necessiti di specifici interventi volti a tutelare la sicurezza dei ciclisti attraverso appositi cordoli di separazione dal traffico automobilistico, a garantire la continuità delle piste ciclabili e, soprattutto, la loro manutenzione affinché non vengano trasformate, come sovente accade, in parcheggi. L'esperienza europea dimostra inoltre l'esigenza di promuovere il traffico ciclistico anche attraverso il supporto delle attività artigianali connesse e lo sviluppo dell'intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

La senatrice DANIELE GALDI conviene che all'estero viene maggiormente tutelata la sicurezza dei ciclisti e che la diffusione di tale modalità di trasporto è legata anche ad un atteggiamento di carattere culturale.

Il senatore BETTAMIO propone di includere nel parere, oltre ai riferimenti ai profili di conformità giuridica con il diritto comunitario, un elemento di sottolineatura della necessità e dell'urgenza dell'adozione di misure di promozione della mobilità ciclistica.

Il presidente relatore BEDIN accoglie le osservazioni emerse nel dibattito e ribadisce l'esigenza di inserire nel disegno di legge dei più puntuali riferimenti alle iniziative comunitarie volte alla promozione della mobilità ciclistica.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

**(3355) PREDÀ ed altri - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura**

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Giunta il relatore MAGNALBÒ il quale rileva come il disegno di legge in titolo non presenti problemi di compatibilità con il regolamento (CEE) n. 3932/92, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea a talune categorie di accordi nel settore delle assicurazioni. Il provvedimento in esame prevede in particolare l'istituzione di un fondo di rotazione per interventi creditizi agevolati, denominato Fondo di solidarietà, destinato a sostituire l'attuale Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 364 del 1970, nonché l'istituzione di un fondo speciale per gli interventi tramite il sistema assicurativo ordinario. Il disegno di legge disciplina inoltre le modalità di partecipazione di Stato, regioni ed enti locali e il funzionamento del suddetto fondo destinato a salvaguardare il reddito e la produttività degli operatori agricoli ed a tutelare le produzioni locali nel caso di calamità naturali.

L'oratore dà conto altresì del dibattito che si è svolto nella 1ª Commissione permanente sul suddetto disegno di legge, le cui disposizioni che disciplinano le funzioni svolte da regioni e province autonome sono state ritenute eccessivamente accentratrici rispetto al processo di decentramento in corso nel paese. Al riguardo il relatore ritiene tuttavia che, pur aderendo alla prospettiva del federalismo, restino dei profili, quali l'istituzione di un fondo di solidarietà a carattere nazionale, che possono essere meglio gestiti se disciplinati a livello statale, soprattutto in relazione all'esigenza di offrire maggiori garanzie ed una riduzione di costi per gli operatori interessati. La mancata individuazione di un efficace sistema di raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni - problema che purtroppo permane nel nostro ordinamento - comporterebbe altresì il rischio della configurazione di eccessive disparità regionali.

Sottolineando l'esigenza di affrontare, anche nell'ambito della Giunta, la questione del credito agricolo e dell'accesso al credito da parte delle piccole imprese, le quali incontrano enormi difficoltà nell'attuale sistema bancario, l'oratore propone infine di esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Il presidente BEDIN osserva che l'articolo 2 comporta dei vincoli per le regioni che pongono qualche problema sotto il profilo della sussidiarietà, principio riconosciuto anche dall'Unione europea. Considerando tuttavia che gli articoli 8 e 9 riconoscono e tutelano forme di mutualità e solidarietà fra le cooperative agricole, i loro consorzi e le associazioni di produttori, si deve ritenere che il principio di sussidiarietà sia complessivamente rispettato dal provvedimento in esame. L'oratore conviene altresì sulla gravità del problema dell'accesso degli operatori agricoli e delle piccole imprese al credito, materia che tuttavia potrà essere affrontata in altra sede.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere non ostativo nei termini emersi.

*SCONVOCAZIONE DEL COMITATO PARERI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente BEDIN comunica che il Comitato pareri, già convocato al termine della seduta odierna, non avrà più luogo e che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame, per il parere alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, dei disegni di legge n. 3510, sul rendiconto generale per il 1997, e n. 3511, sull'assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1998.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione, Giuseppe SORIERO.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Disegno di legge:**

**(S. 3445) Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica**, approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei progetti di legge di iniziativa dei deputati Turrone ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri

(Parere alla 8ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ, relatore, riferisce che il disegno di legge S. 3445 è stato approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati, il 15 luglio scorso, in un testo risultante dall'unificazione di tre progetti di legge, tutti di iniziativa parlamentare. Esso mira ad incentivare sotto il profilo finanziario gli interventi a favore della mobilità ciclistica – come definiti con elencazione esemplificativa dall'articolo 6 – attraverso la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dei trasporti, con un onere quindicennale che, a regime, cioè dal 1999, è pari a lire 11 miliardi. La ripartizione dei finanziamenti avviene entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento del ministro dei trasporti, di concerto con quello dei lavori pubblici, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e del Dipartimento per le aree urbane, secondo criteri, enunciati nell'articolo 4, che tengono conto della pianificazione regionale e della quantità di risorse proprie destinate da

ciascuna regione. I piani regionali sono redatti sulla base di appositi progetti predisposti dai comuni (che, ai sensi dell'articolo 9, costituiscono variante automatica agli strumenti urbanistici) e dalle province. I progetti degli enti locali sono inseriti a loro volta in una specifica programmazione pluriennale. Le regioni provvedono alla ripartizione delle risorse agli enti locali. Da sottolineare alcune modifiche che l'articolo 10 del progetto di legge reca al codice della strada, prevedendo, tra l'altro, in caso di realizzazione di nuove strade locali urbane, o extraurbane secondarie, la presenza di una pista ciclabile adiacente alle strade medesime.

Per i profili che attengono alla competenza della Commissione, il relatore ricorda che con la manovra finanziaria per il 1994 gli interventi finanziati dal fondo per gli investimenti nel settore degli itinerari ciclabili e pedonali vennero trasferiti alle regioni, con l'attribuzione alla Conferenza Stato-regioni del potere di indicare i criteri direttivi del riparto degli stanziamenti. La normativa sostanziale di riferimento (legge n. 208 del 1991) rifinanziata sino allo scorso anno, prevedeva interventi essenzialmente a favore dei comuni capoluogo di provincia per finalità di decongestionamento dei centri storici più che di valorizzazione della mobilità ciclistica in sé considerata.

Nel segnalare che il disegno di legge ha conseguito, nel corso dell'esame presso la Commissione trasporti della Camera, un generalizzato consenso, il relatore sottolinea, peraltro, che con esso si crea un sistema di programmazione finanziaria facente capo ad un'amministrazione centrale (il Ministero dei trasporti) cui sono oggi demandati – nel quadro della recente riforma amministrativa – solo compiti di rilievo nazionale, laddove le funzioni attinenti le reti di piste ciclabili sono riferibili alla viabilità di interesse locale. Del resto, il ruolo della Conferenza Stato-regioni appare poco incisivo, essendo prevista l'acquisizione del solo parere della Conferenza medesima.

In conclusione, il relatore osserva che in un momento in cui si parla molto di decentramento, una proposta, quale quella all'esame, appare accettabile essenzialmente per le sue finalità di incentivazione, dato che in realtà la mobilità ciclistica è materia che attiene alle competenze degli enti territoriali.

Il Presidente Mario PEPE sottolinea a sua volta che il provvedimento può essere apprezzato in quanto tende ad avere una funzione di stimolo nei confronti delle amministrazioni locali rispetto al problema della realizzazione di percorsi ciclabili, ma ritiene auspicabile che dopo una fase iniziale tutte le relative funzioni vengano assunte dalle regioni.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI condivide le considerazioni svolte dal Presidente, in quanto, pur giudicando nel merito lodevole la proposta di legge, ritiene che essa non sia conforme ad una corretta visione dei rapporti tra Stato e regioni. Infatti, la finalità di incentivare la realizzazione delle piste ciclabili, sensibilizzando in tal senso gli enti locali, potrebbe essere raggiunta prevedendo interventi di finanziamento per un

periodo di tempo limitato, ad esempio un quinquennio. Si sofferma, quindi, criticamente sull'articolo 10, 1° comma, che prevede che nelle strade di nuova costruzione siano realizzate, per l'intero sviluppo, piste ciclabili adiacenti, creando così un vincolo inaccettabile per gli enti che hanno la gestione del territorio.

Il sottosegretario Giuseppe SORIERO, facendo riferimento a quanto osservato dal senatore Andreolli relativamente all'articolo 10, 1° comma, del progetto di legge, rileva che il vincolo ivi previsto è temperato da una espressa clausola che esclude la realizzazione delle piste ciclabili nel caso di comprovati problemi di sicurezza. Per quanto poi attiene agli aspetti più generali del progetto di legge, egli dichiara il parere favorevole e il sostegno del Governo all'iniziativa, che tende a promuovere un maggiore interesse in un settore tradizionalmente sottovalutato, qual è quello della mobilità ciclistica. Inoltre, in merito ai profili di compatibilità con gli ordinamenti regionali, fa rilevare il ruolo centrale affidato alle regioni, che sono titolari dei poteri di pianificazione ai sensi dell'articolo 2. Auspica, in conclusione, che il provvedimento venga rapidamente approvato dal Senato.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE****Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge  
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

*Presidenza del Presidente*

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

Il presidente Salvatore BIASCO propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti della Fondazione San Carlo di Modena, dell'Associazione delle Istituzioni di cultura Italiane (AICI) e successivamente dei dirigenti del Ministero del Tesoro, del Ministero delle Finanze e della Banca d'Italia.

La Commissione consente e procede alle audizioni.

(A007 000, B14<sup>a</sup>, 0018<sup>o</sup>)

**Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472**

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0021<sup>o</sup>)

La Commissione inizia quindi l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, illustrando il provvedimento, osserva come l'articolo 3, comma 17, della legge 23/12/96 n. 662, ha delegato il Governo a presentare, entro due anni dalla rispettiva entrata in vigore, provvedimenti legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali approvati, alla luce delle esperienze compiute dagli Uffici e dalle ripercussioni sui contribuenti, nei primi periodi di applicazione delle norme.

La Commissione Parlamentare per la Riforma Fiscale è chiamata ad esprimere il suo parere in merito a ben cinque provvedimenti:

n. 237/97 Servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

n. 241/97 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

n. 446/97 Istituzione dell'IRAP. Revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF ed istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

n. 460/97 Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle ONLUS;

n. 472/97 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, legge 23/12/96 n. 662.

Passando quindi ad illustrare i singoli articoli il relatore osserva che l'articolo 1 dello schema in discussione prevede che i servizi di cassa del Dipartimento del territorio restino operanti ai fini della riscossione delle tasse ipotecarie ed i tributi speciali, la cui amministrazione è rimasta di competenza di tale Dipartimento. Se infatti non venissero incassate contestualmente dagli stessi uffici, si verificherebbe per il contribuente un aggravio di procedure ed adempimenti, anziché una loro semplificazione.

Tale modalità di pagamento viene estesa alle imposte ipotecarie e di bollo, quando vengano incassate contestualmente alle tasse ipotecarie, per le quali le disposizioni precedenti prevedevano il versamento presso i concessionari della riscossione, le banche o gli uffici postali.

Successivi decreti interministeriali stabiliranno le modalità per il versamento delle somme riscosse alla Tesoreria Provinciale dello Stato, approveranno le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari e detteranno le modalità per l'effettuazione dei versamenti, da parte del contribuente, con mezzi alternativi al contante.

Rimane comunque fermo il termine per il versamento diretto in Tesoreria delle somme riscosse, entro il terzo giorno non lavorativo successivo a quello della riscossione.

Vengono definite con maggiore chiarezza le competenze dei diversi enti impositori, relativamente agli adempimenti preliminari alla riscossione spontanea o coattiva. Vengono, di conseguenza, limitati i compiti dell'Amministrazione Finanziaria alle sole entrate da essa amministrate, come del resto contemplato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 449/97, che ha responsabilizzato ciascun ente od amministrazione che ha emesso il ruolo, ad apporre il visto di esecutorietà.

Si avvia a soluzione il problema dei pagamenti da effettuare con i fondi della riscossione, ripartendo le competenze tra concessionari della riscossione ed uffici postali. I concessionari della riscossione, infatti, quando i pagamenti riguardano somme di una certa entità, spesso non sono in grado di provvedere per mancanza di fondi. Con successivo decreto interministeriale verranno approvate le convenzioni per determinare i compensi a favore degli uffici postali per questa attività.

Si fanno salve le procedure poste in essere dai concessionari fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive.

L'articolo 2 estende alle ritenute la procedura semplificata dei versamenti unitari, e la conseguente compensazione tra imposte e contributi, (art. 3, comma 19,231296, n. 672). Si mantiene la facoltà di eseguire i versamenti delle ritenute presso le Sezioni Provinciali di Tesoreria, rinunciando, ovviamente, in tal caso, alla compensazione.

Si sottrae al regime della compensazione per quanto riguarda i termini di versamento e le possibilità di rateizzazione, l'«acconto» IVA da versare nel mese di Dicembre. Con la precedente impostazione, infatti, si verificava, una riduzione, in termini di cassa, delle entrate del bilancio dello Stato.

Si corregge una assurdit , contenuta nel precedente provvedimento, secondo cui la garanzia, prestata dal contribuente, relativa ai rimborsi d'imposta, a favore dell' Ufficio tributario competente, doveva coprire non solo l'operazione per la quale la garanzia veniva prestata, ma qualsiasi credito vantato dallo stesso ufficio, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia era stata prestata.

Il provvedimento si   reso necessario poich  la garanzia su tutti i debiti fiscali del contribuente avrebbe finito per comportare oneri insopportabili richiesti, per tale forma di garanzia, da banche e compagnie di assicurazione.

Con l'articolo 3, accogliendo il precedente parere espresso dalla Commissione, in merito ai rimborsi, il Governo recepisce ed introduce l'esonero dalla prestazione delle garanzie fideiussorie richieste dal D.Lgs. 241/97, per le imprese strutturalmente creditrici di I.V.A., a condizione che siano fiscalmente «virtuose» e presentino adeguate caratteristiche di solvibilit .

Si pone cos  finalmente rimedio ad una assurdit , presente nel precedente provvedimento, in base alla quale il contribuente   doppiamente penalizzato sia per avere anticipato l'IVA allo Stato che per dovere prestare garanzia, non solo sul credito IVA di cui chiede il rimborso, ma, a differenza di ogni altro contribuente a debito, sulla sua posizione fiscale complessiva, fino al termine di decadenza dell' azione accertatrice.

Nessuna compagnia di assicurazione o banca  , ovviamente, disposta a garantire, se non a costi proibitivi per le imprese, per un importo sconosciuto ed illimitato.

Viene cos  rimediata una palese iniquit , destinata comunque, per effetto della compensazione, introdotta con il D.Lgs. 9 Luglio '97 n. 241, a risolversi automaticamente per le imprese aventi forma di societ  di persone, a partire dal 2000 e per le societ  di capitali a partire dal 2001 che inoltre presentino come caratteristiche di solvibilit ; l'esistenza dell'attivit  d'impresa da oltre cinque anni; l'inesistenza o scarsa significativit , rispetto all' imposta dichiarata, di accertamenti o rettifiche fiscali, sulla base di parametri contenuti nello schema di D.Lgs.; la consistenza patrimoniale sostanzialmente immutata rispetto ai dati dell'ultimo bilancio approvato; la regolarit  nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed altri vari requisiti.

Quale relatore ritiene altres  che la Commissione non sia in grado di valutare la «congruit » del provvedimento alla luce della norma, in-

trodotta dal Governo, che limita l'«entità» del rimborso dei crediti d'imposta in esonero di garanzia, in misura non superiore al 100% della media dei versamenti effettuati in conto fiscale nell'ultimo biennio. Ritiene detta formulazione errata se non riferita alla media annua dei versamenti effettuati.

L'articolo 4 apporta una modifica all'art. 17 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, volta alla interpretazione autentica della base di calcolo per determinare la detrazione dall'IRAP, per le imprese operanti nel Mezzogiorno.

Il termine «spese» viene sostituito con «retribuzione», chiarendo così che nella base di calcolo non vengono considerati i contributi sociali e cioè il costo del lavoro complessivo, nel rispetto della normativa comunitaria e di un precedente chiarimento fornito con circolare del Ministro delle Finanze.

Con l'articolo 5 il Governo propone di prorogare il termine, entro il quale gli enti di tipo associativo e le ONLUS debbono adeguare i propri statuti, per potere usufruire delle agevolazioni tributarie, di tre mesi. La data ultima risulterebbe pertanto fissata al 30 di Settembre 98. Dato i presumibili termini di approvazione del D.Lgs. pare opportuno prorogare la scadenza al 31/12/98.

L'articolo 6 infine, prevede la riduzione delle sanzioni amministrative in caso di ravvedimento del contribuente che viene pertanto condizionata, apportando una integrazione all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97, n. 472, alla circostanza che gli errori od omissioni non siano di natura tale da ostacolare una attività di accertamento in corso (fermo restando che gli stessi non debbono incidere sulla determinazione o sul pagamento del tributo e che la regolarizzazione deve essere fatta entro tre mesi).

Il presidente Salvatore BIASCO rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**19ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MANTICA

*La seduta inizia alle ore 14.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari.**

**Audizione dell'onorevole professor Vincenzo Visco, ministro delle finanze.**  
(R048 000, B62ª, 0002º)

In apertura di seduta il Presidente Mantica ringrazia il ministro Visco per la disponibilità e lo invita a svolgere la relazione introduttiva.

Il ministro Visco si dice convinto che i lavori della indagine conoscitiva, relativi all'analisi dei sistemi informatici serventi le amministrazioni fiscali del nostro e di altri paesi (ed in particolare quelli dell'Unione europea), costituiranno un importante patrimonio al quale attingere nell'attuale fase di riforma della macchina fiscale e, più in generale, della pubblica amministrazione italiana.

Il Ministro richiama dunque l'attenzione della Commissione sulla rilevanza strategica che, in un contesto riformatore, rivestono la modernizzazione, il potenziamento ed il continuo aggiornamento degli strumenti operativi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, tra i quali quelli informatici sono senza dubbio tra i più potenti ed incisivi.

L'attuazione della riforma fiscale 97, che sta appunto dispiegando positivi risultati, ha costituito un banco di prova importante per la SOGEI e per saggiarne la capacità di operare in partnership con l'Amministrazione. Al tempo stesso ha messo quest'ultima nella necessità di operare, sul versante informatico, scelte gestionali più stringenti ed attività di monitoraggio continue, indispensabili perché imposte dalla complessità del cambiamento e dalla rilevanza degli obiettivi da conseguire.

I gravi ritardi – prosegue il Ministro – che si sono andati accumulando nel corso dei passati decenni, paradossalmente, si traducono oggi

in eccellenti opportunità: essendo partiti in ritardo nell'aggiornamento dei sistemi, infatti, si può ora procedere sfruttando i progressi tecnologici più aggiornati e quindi puntare a posizioni di avanguardia rispetto al panorama europeo e mondiale. In questo quadro va dato atto al vertice rinnovato dell'Amministrazione finanziaria ed al nuovo management di SOGEL, insediatosi nel marzo 1997, di aver impresso un vitale impulso al cambiamento e svolto con competenza e dedizione una grande mole di lavoro.

Nel 1999 il processo di telematizzazione sarà esteso alla totalità delle dichiarazioni. L'obiettivo è anche quello di avere entro il 2000 una banca dati completa delle entrate tributarie e contributive del Paese, suscettibile di tempestivi aggiornamenti. Il Ministro sottolinea come queste innovazioni serviranno anche a soddisfare la fondamentale esigenza di un'assistenza corretta e tempestiva al contribuente al quale, dal prossimo anno, l'Amministrazione sarà in grado di inviare una comunicazione con gli esiti della sua dichiarazione prima della presentazione successiva; tutto questo in linea con i comportamenti delle altre Amministrazioni europee.

Il ministro Visco ritiene però che, a fronte dei successi conseguiti, sia giusto ricordare come nel corso degli anni, progressivamente, l'attività dell'anagrafe tributaria ha finito per configurarsi come una forma di vero e proprio outsourcing, sempre più pervasivo, rispetto al quale sempre meno l'Amministrazione è risultata all'altezza di esercitare la sua funzione di guida e di controllo, delegando di fatto alla SOGEL non soltanto l'esecuzione dei mandati ma anche i compiti di progettualità e proposta che sarebbero stati di sua competenza. Anche in conseguenza di ciò, venendo meno lo stimolo dell'Amministrazione, la stessa SOGEL è andata perdendo capacità di innovazione e tensione per l'ottimizzazione dei processi, subendo una progressiva involuzione. Sta di fatto comunque che, nel bene e nel male, negli anni passati è stata la SOGEL a costituire l'elemento trainante con una sorta di inversione dei ruoli, sicché, mentre la quasi totalità delle risorse sono patrimonio dell'Amministrazione, l'elaborazione delle strategie di intervento e dei programmi operativi, che dovevano costituire l'imput fornito dal committente, veniva di fatto maturata dalla SOGEL.

Una delle prime iniziative assunte dal Ministro delle finanze, al momento dell'insediamento di questo governo (1996), è stata quella di affrontare l'informatizzazione del fisco promuovendo due iniziative. La prima consiste nella introduzione di significative correzioni nell'atto esecutivo, che regola i rapporti con la SOGEL, in modo da vincolare l'anagrafe ad alcuni cambiamenti anche in funzione della riforma fiscale che sarebbe stata presentata al Parlamento con la finanziaria di quell'anno. Contemporaneamente il Ministro ha insediato una Commissione, presieduta dal Professor De Julio, incaricata di studiare il sistema informatico, individuarne le lacune e suggerire le correzioni necessarie per la sua evoluzione. Il lavoro della Commissione si è concluso alla fine del '97 con la formulazione di un importante pacchetto di suggerimenti e raccomandazioni, anche in funzione

dell'adesione all'architettura complessiva della rete informatica della PA, sulla quale è impegnata l'AIPA.

È noto che la concessione della SOGEI scade nel 2001. La relazione del presidente Mantica, che il Ministro ha avuto modo di visionare, affronta il tema delle opzioni possibili relativamente al soggetto che dovrà gestire dopo il 2001 l'anagrafe tributaria. Il ministro Visco ritiene per parte sua che occorra sviluppare un'architettura unitaria dell'intero sistema informativo del settore tributario, che integri strettamente i sotto-sistemi facenti capo alle diverse banche operative del Ministero (inclusa la Guardia di finanza), il cui governo strategico risponda pienamente al corretto esercizio dei poteri di indirizzo politico, di amministrazione e di controllo istituzionalmente previsti. D'altra parte il patrimonio professionale e d'esperienza accumulatosi in SOGEI rende difficile ipotizzare un radicale cambio di gestione dell'anagrafe tributaria, senza che si determinino arresti e gravi disfunzioni nel funzionamento dell'Amministrazione e nel processo della riforma fiscale in atto.

Lo strumento delle gare – al quale sia pure con diverse modalità la relazione Mantica sembra condurre in ambedue le opzioni considerate – appare sicuramente il più lineare e, probabilmente, quello che meglio potrebbe consentire economie di gestione. Tuttavia rimarrebbero aperte serie questioni relative alla specificità del rapporto tra Amministrazione e anagrafe tributaria nella sua attuale collocazione, nonché la natura pubblicistica della collocazione dell'anagrafe tributaria voluta dal legislatore, per modificare la quale sarebbe forse necessario un intervento legislativo.

Il ministro Visco conclude la sua esposizione dicendo che è in corso un approfondimento per valutare anche eventuali soluzioni alternative. L'approfondimento è già in corso ed il Ministro conta di presentare quanto prima una proposta al Governo ed al Parlamento.

Pongono domande il presidente Mantica, il senatore Montagna ed i deputati Vannoni, Cambursano, Pistone e Pace.

Al senatore Mantica che aveva posto il problema di come si colloca la scadenza relativa alla concessione della SOGEI nel quadro della riforma del sistema amministrativo, il ministro Visco risponde che la riforma Bassanini fissa una cornice generale all'interno della quale esistono diverse modalità di attuazione.

Il problema, dice il Ministro, è quello di scegliere tra il sistema delle gare o quello della concessione, ma anche quello di unificare ed organizzare la fornitura di servizi tenuto conto che la SOGEI svolge un'intensa attività di consulenza. Naturalmente è chiaro che il sistema delle gare consentirebbe di abbassare i costi di gestione. Va considerata a questo proposito che la SOGEI dal 1992 ad oggi ha reinvestito nell'impresa una parte veramente esigua, quasi irrilevante, degli utili maturati, che negli ultimi due anni sono divenuti assai più cospicui, devolvendoli invece alla propria capogruppo.

Al vice presidente Vannoni che aveva posto un problema di tempi, paventando la possibilità che da una delle parti possano essere compiuti atti i quali siano incompatibili con la successiva libertà di scelta e comunque precostituiscano soluzioni determinate, il ministro Visco rispon-

de che una riforma che incida sull'Amministrazione finanziaria deve necessariamente essere preceduta da un'ampia e approfondita disamina del contesto giuridico.

Al deputato Cambursano che aveva posto il problema della mancanza di indirizzo del Ministero sull'anagrafe tributaria il ministro Visco risponde che ci vorranno degli anni perché l'indirizzo ritorni alla Pubblica Amministrazione, utilizzando i margini consentiti dalla legge di delega Bassanini e facendo tesoro dei suggerimenti degli esperti del fondo monetario internazionale. Il problema del controllo, che esiste, tuttavia non può offuscare una realtà obiettiva costituita dalla presenza della Sogei, il cui finanziamento è vitale per l'Amministrazione finanziaria.

Al deputato Pace che aveva domandato come il problema della riservatezza sia risolto negli altri paesi europei, il ministro Visco risponde che le modalità di affidamento sono molto diversificate, con il caso estremo dell'Inghilterra che ha aperto una gara vinta da una società americana e la Danimarca che ha messo sul mercato le azioni di una società di cui lo Stato era proprietario, azioni che sono state poi accaparrate in maggioranza dai privati. In una successiva gara questa società ha ottenuto l'appalto per l'informatica. Coglie l'occasione per chiarire come la SOGEI si sia comportata in maniera ineccepibile per quanto riguarda la salvaguardia nella riservatezza dei dati; vuole dire che l'affidamento ad una società privata dei servizi di informatica non comporta problemi particolari, ai fini della tutela della riservatezza dei dati.

Il deputato Pistone apprezza particolarmente quella parte della relazione del Ministro dove si dice che il ritardo storico ha permesso anche un adeguamento più rapido alle innovazioni più recenti. In questo quadro bisogna dare atto alla SOGEI di aver fatto uno sforzo per ristrutturarsi e raccogliere la spinta delle innovazioni.

Al senatore Montagna che poneva un problema di rapporti tra anagrafe tributaria e federalismo fiscale, il ministro Visco risponde che lo Stato non può certo impedire si sviluppino nuovi strumenti e nuovi mercati, salvo la necessità di evitare le duplicazioni e mantenere un quadro d'insieme dei flussi informativi.

Il presidente Mantica ringrazia vivamente il Ministro per l'apertura e la correttezza della sua esposizione e constata con soddisfazione la coincidenza di obiettivi strategici tra Ministro e Commissione, visto il comune orientamento favorevole a sottoporre la società affidataria ad una più stringente verifica di mercato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato beni culturali ed ambientali,*  
*on. Willer BORDON.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**Sulla pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B31<sup>a</sup>, 0016<sup>o</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle Regioni nonché di modalità e procedure di trasferimento» in materia di mercato del lavoro**  
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0019<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di martedì 29 settembre.

Il deputato Luigi MASSA, *relatore*, invita il senatore Magnalbò al ritiro del suo emendamento, ritenendo che l'articolo 4 fa già riferimento al triennio.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento.

Il senatore Ettore ROTELLI fa presente che non è opportuno definire le regioni a statuto speciale semplicemente come regioni autonome,

visto che l'autonomia è caratteristica anche delle regioni a statuto ordinario. A tal proposito, propone di sostituire – al quarto capoverso della premessa della proposta di parere – il riferimento alle regioni autonome con l'espressione «regioni a statuto speciale».

Il deputato Luigi MASSA, *relatore*, condividendo l'osservazione del senatore Rotelli, apporta la modifica proposta.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone, pertanto, in votazione la proposta di parere nel testo risultante dal dibattito.

La Commissione approva all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, B31\*, 0018\*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di giovedì 24 settembre.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che nel corso dell'Ufficio di Presidenza tenutosi prima della seduta è stata audita una delegazione della associazione «Italia Nostra» in merito al provvedimento in esame.

Il deputato Luciano CAVERI, premettendo che sarebbe stato opportuno far seguire il provvedimento in esame al quadro generale di riforma dei ministeri, fa presente che all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è opportuno inserire il riferimento anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Osserva – relativamente all'articolo 4 – che il Consiglio per i beni culturali e ambientali risulterà composto – secondo quanto previsto dal testo del Governo – da ventidue membri di nomina ministeriale e quattro membri di nomina regionale: ravvisa una sproporzione rispetto alla precedente composizione che vedeva coinvolta ogni regione.

Quanto, poi, all'articolo 6, comma 2, ritiene opportuno limitare il numero degli uffici dirigenziali. Aggiunge che occorre trovare una denominazione diversa per il sovrintendente regionale di cui all'articolo 7 visto che l'attuale denominazione lascia intendere impropriamente una connessione con la regione. È opportuno inoltre chiarire che il sovrintendente regionale in nessun modo può incidere sulle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome non citate al comma 1, spettando l'introduzione di eventuali novità alla disciplina contenuta nelle norme di attuazione. In questo senso ritiene inoltre utile inserire nel decreto una norma transitoria dal seguente tenore «Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto

non siano già attribuite le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario».

Il deputato Fabrizio BRACCO sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, precisando che in Europa sono pochi i Paesi che ancora non hanno un ministero per la cultura con competenze in materia di patrimonio storico-culturale. Fa presente che sarebbe stato opportuno recepire nel testo del Governo lo spirito che aveva accompagnato l'istituzione del Ministero per i beni culturali nel 1975. Soprattutto alla luce dello scenario nazionale ed internazionale risulta opportuno istituire un ministero molto forte sotto il profilo dei poteri di indirizzo, ma leggero sotto il profilo strutturale. Constatando che l'istituzione del Ministero interviene dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha delineato con precisione le competenze statali in materia di beni ed attività culturali, segnala contraddizioni tra la relazione che accompagna lo schema di decreto e il testo stesso del decreto. È sicuramente da condividere l'idea di un ministero «leggero», con forte capacità di indirizzo politico, radicato sul territorio, capace di operare con una molteplicità di strumenti e che fa del principio dell'autonomia uno degli strumenti fondamentali anche della propria articolazione territoriale. Tale idea risulta però smentita dall'impianto del provvedimento in cui si riscontrano due inconvenienti. In primo luogo, sembra prevalere una eccessiva tecnicità anche nelle sedi in cui si dovrebbero definire gli indirizzi. In secondo luogo, si ravvisa una «timidezza» nella costruzione dell'impianto autonomistico delle sovrintendenze. Non ritiene infatti possibile introdurre il principio secondo cui l'autonomia è riconosciuta solamente ad alcune sovrintendenze di particolare rilievo. In tal modo si finirebbe per inserire un principio di gerarchia che è inopportuno: o si riconosce l'autonomia a tutte le sovrintendenze oppure lo stesso principio di autonomia si rivela labile. Analogo discorso può estendersi ai musei, alle biblioteche ed agli archivi. Propone, pertanto, di sottolineare con più vigore il principio di autonomia in modo da rendere effettivamente innovativa la struttura ministeriale istituita e da evitare il rischio – peraltro già realizzatosi – di una eccessiva burocratizzazione. Aggiunge la necessità di valorizzare momenti di incontro fra il ministro per i beni e le attività culturali e gli enti locali. A tal proposito non ritiene sufficienti le commissioni istituite ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Non essendo possibile applicare in un settore quale quello dei beni culturali il principio di sussidiarietà visto che non esistono gerarchie e differenziazioni fra interesse nazionale ed interesse locale, ritiene opportuno potenziare i momenti di confronto tra Ministro per i beni culturali e la Conferenza Unificata, che diventano così occasione per delineare gli indirizzi generali. Conclude ritenendo utile fare riferimento ai servizi bibliografici nazionali relativamente alle attribuzioni del Ministero.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, chiede chiarimenti al deputato Bracco relativamente alla proposta di valorizzare il principio di autonomia per le sovrintendenze.

Il deputato Fabrizio BRACCO propone che nel parere si inviti il Governo ad avviare un processo di progressivo adeguamento di tutte le sovrintendenze al principio di autonomia. Considerando che il testo del provvedimento inserisce la figura del sovrintendente regionale come ulteriore interlocutore di ciascun sovrintendente, fa presente la opportunità di rendere il sistema più flessibile, meno gerarchico e, quindi, più vicino alle comunità locali.

Il senatore Ettore ROTELLI, riferendosi all'articolo 6, comma 2, del testo del Governo, ritiene opportuno inserire fra i settori di competenza degli uffici dirigenziali generali una esplicita menzione al *design* industriale che è da ritenere parte integrante dei beni culturali.

Il Sottosegretario Willer BORDON ritiene necessario avere il senso della contestualizzazione tra quello che si sta facendo, e quindi della storia che si ha alle spalle, e la valenza processuale dei provvedimenti. Ricorda altresì che uno dei problemi più delicati è nei rapporti tra centro e periferia: è opportuno avere presente, al riguardo, il decreto legislativo n. 112 del 1998. Sottolinea il grande ruolo dello snodo individuato nella Commissione per la programmazione e nella figura del sovrintendente programmatore. Si tratterà di vedere quale sia il nome migliore con cui designare tale figura; al proposito ritiene tutt'altro che banale l'osservazione fatta dal deputato Caveri. Tale figura è comunque molto importante in quanto ha il compito di essere l'elemento di snodo sia nell'autonomia verticale che nell'autonomia orizzontale. Per questo è opportuno non effettuare forzature rispetto ai processi di autonomia: non bisogna dimenticare che si è ritenuto opportuno difendere una articolazione della tutela riconosciuta a tutti i livelli della Repubblica. Crede che la tendenza del Ministero dei beni culturali sia comunque quella non solo di dare l'autonomia massima alle cosiddette sovrintendenze speciali, ma di andare verso processi di decentramento. Tutti gli atti di tutela già oggi vengono di fatto, per atto di delega, assunti dai sovrintendenti.

Per quanto riguarda il numero delle direzioni, nel provvedimento si parla di non più di dieci uffici dirigenziali. Intende chiarire che l'intenzione del Governo è di stare assolutamente al di sotto di tale numero. C'è un problema che è quello segnalato dal senatore Rotelli, della necessità di aggiungere a livello centrale alcune figure. Quindi il quadro di definizione che è riportato nel testo non va riferito in senso preciso alle nuove direzioni dal momento che alcune di queste potranno sicuramente dar luogo ad accorpamenti. Sul numero dei rappresentanti regionali, fa osservare che otto dei membri sono i presidenti dei comitati tecnico scientifici e quindi sono membri di diritto, gli altri tre sono nominati dalle organizzazioni sindacali; ricorda che dei restanti otto quattro vengono suggeriti dalla Conferenza regioni stato città, e solo quattro sono di nomina ministeriale. Non vede quindi come questo criterio possa essere modificato. Per quanto riguarda i rappresentanti del personale, ricorda che attualmente ammontano ad un numero pari circa a settanta.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ritenendo opportuno valutare attentamente le osservazioni emerse durante la discussione generale e credendo così di interpretare le intenzioni dei commissari, propone di depositare la proposta di parere sul provvedimento nella giornata di domani, giovedì 1° ottobre, e, pertanto, di votarla la settimana prossima.

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**ALLEGATO 1****Schema DPCM recante «individuazione in via generale delle risorse da trasferire alle regioni nonché di modalità e procedure di trasferimento» in materia di mercato del lavoro****Proposta di parere depositata dal relatore, dep. Luigi MASSA**

La Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

visto che il Governo ha presentato il primo DPCM di attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzato all'individuazione dei beni e delle risorse umane da trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni e agli enti locali, in seguito al conferimento di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro;

preso atto che ai sensi del predetto decreto legislativo questo provvedimento si configura come l'avvio del processo e che i ritardi nella sua emanazione sono dovuti principalmente alla necessità di individuare una procedura negoziale con le organizzazioni sindacali;

considerato quindi che nei suoi termini generali il contenuto dello schema risponde al deliberato precedente;

rilevato dalla discussione in sede di conversione come appaia necessario che si attuino interventi di sveltimento nell'emanazione delle apposite norme di attuazione nelle materie di cui al decreto, per le regioni autonome che non l'abbiano già ottenuto, ricordando come il trasferimento di funzioni e compiti debbono tener conto delle particolarità dei singoli ordinamenti delle regioni ad autonomia differenziata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia precisato in modo chiaro che la ripartizione manterrà le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento nell'ambito delle singole aree o qualifiche di appartenenza;

2) all'articolo 4 si preveda che l'eventuale rientro nei ruoli dello Stato di personale eventualmente in esubero rispetto alle dotazioni organiche delle regioni venga accompagnata con il ristorno dei fondi relativi e si indichi che il rientro nell'ambito dei ruoli del Ministero del lavoro assume carattere preferenziale e non esclusivo stante la necessità di tener conto dei processi complessivi di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari ministeri ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/97;

3) all'articolo 8 dopo le parole «risorse finanziarie» aggiungere «e il conseguente trasferimento»;

4) all'articolo 8 sesta riga dopo le parole «e dispone» sostituire la frase successiva, fino alla fine del comma, con la seguente: «inoltre il trasferimento del personale e delle relative risorse strumentali alle regioni e direttamente alle province di appartenenza del personale stesso».

**ALLEGATO 2****Emendamento alla proposta di parere del relatore**

Sostituire il punto 2) come segue:

all'articolo 4 eliminare il secondo comma relativo all'esubero intervenuto dopo il triennio, perché espone il personale ad una situazione di precarietà e disagi facilmente intuibili. Le regioni nel loro programma di assunzione sono obbligate a tener conto del numero di personale trasferito al fine del rispetto dei limiti delle dotazioni organiche.

MAGNALBÒ

**ALLEGATO 3****Parere approvato dalla Commissione**

La Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

visto che il Governo ha presentato il primo DPCM di attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzato all'individuazione dei beni e delle risorse umane da trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni e agli enti locali, in seguito al conferimento di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro;

preso atto che ai sensi del predetto decreto legislativo questo provvedimento si configura come l'avvio del processo e che i ritardi nella sua emanazione sono dovuti principalmente alla necessità di individuare una procedura negoziale con le organizzazioni sindacali;

considerato quindi che nei suoi termini generali il contenuto dello schema risponde al deliberato precedente;

rilevato dalla discussione in sede di conversione come appaia necessario che si attuino interventi di sveltimento nell'emanazione delle apposite norme di attuazione nelle materie di cui al decreto, per le regioni a statuto speciale che non l'abbiano già ottenuto, ricordando come il trasferimento di funzioni e compiti debbono tener conto delle particolarità dei singoli ordinamenti delle regioni ad autonomia differenziata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia precisato in modo chiaro che la ripartizione manterrà le percentuali del settanta per cento e del trenta per cento nell'ambito delle singole aree o qualifiche di appartenenza;

2) all'articolo 4 si preveda che l'eventuale rientro nei ruoli dello Stato di personale eventualmente in esubero rispetto alle dotazioni organiche delle regioni venga accompagnata con il ristorno dei fondi relativi e si indichi che il rientro nell'ambito dei ruoli del Ministero del lavoro assume carattere preferenziale e non esclusivo stante la necessità di tener conto dei processi complessivi di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari ministeri ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

3) all'articolo 8 dopo le parole «risorse finanziarie» aggiungere «e il conseguente trasferimento»;

4) all'articolo 8 sesta riga dopo le parole «e dispone» sostituire la frase successiva, fino alla fine del comma, con la seguente: «inoltre il trasferimento del personale e delle relative risorse strumentali alle regioni e direttamente alle province di appartenenza del personale stesso».

## COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

*Presidenza del Presidente*

Ignazio LA RUSSA

*Il Comitato inizia i propri lavori in seduta segreta, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, in di delibera di proseguire i propri lavori in seduta pubblica.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### **Sui lavori del Comitato**

(A007 000, B43<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Ignazio LA RUSSA comunica che il deputato Filippo Mancuso ha manifestato il suo intento – sul quale il Presidente della Camera ha espresso il suo consenso – di astenersi dai lavori del Comitato limitatamente all'esame delle denunce presentate nei confronti del Presidente della Repubblica dal senatore Mitrotti e dal signor Esposito. Egli, pertanto, a norma dell'articolo 3 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, è sostituito dal deputato Vittorio Tarditi.

Ricorda quindi che il Comitato è stato convocato per l'esame di quattro denunce presentate nei confronti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, dall'ex senatore Tommaso Mitrotti, e dai signori Diego Esposito, Giorgio Paternò, Bruno Zevio Zaffi.

Nella precedente legislatura, il Comitato avviò l'esame delle prime due denunce. Quanto alle altre due, il Comitato fu debitamente convocato nella scorsa legislatura e tuttavia non iniziò l'esame delle medesime.

Precisa che, in base all'unico precedente della XI legislatura relativo a denunce presentate nei confronti dell'ex Presidente della Repubblica, sen. Cossiga, il procedimento parlamentare di accusa non si estingue per effetto dello scioglimento delle Camere, trattandosi di attività dovuta che si inserisce in un più complesso procedimento giudiziario. Pertanto, i procedimenti relativi a tutte le denunce presentate sono pendenti presso il Comitato e versano nella stessa situazione esistente al momento del decreto di scioglimento, senza la necessità di una formale riassunzione.

Tutta l'attività compiuta nella scorsa legislatura è, quindi, di per sè, valida ed efficace. Questo principio va però temperato con l'esigenza di consentire ai membri dell'attuale Comitato che non ne facevano parte nella precedente legislatura di esprimersi sulle denunce, presentare proprie proposte, o far proprie le proposte presentate da parlamentari non più membri del Comitato, e di consentire ai membri del Comitato confermati di decidere se ripresentare o meno i propri strumenti o se eventualmente far propri gli strumenti presentati da parlamentari non più membri del Comitato.

Prima di procedere oltre nell'esame preliminare delle suddette denunce propone, concordando il Comitato, di deliberare l'esame congiunto delle due denunce presentate dall'ex senatore Mitrotti e dal signor Esposito, che riguardano lo stesso oggetto.

Propone altresì, concordando il Comitato, di invertire l'ordine del giorno iniziando con l'esame della denuncia presentata dal signor Giorgio Paternò, indi proseguendo l'esame delle denunce presentate rispettivamente dall'ex senatore Mitrotti e dal signor Diego Esposito.

#### **Esame della denuncia sporta dal signor Paternò**

(R050 001, B43<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Ignazio LA RUSSA, relatore, illustra il contenuto della denuncia sporta dal signor Giorgio Paternò, che riguarda una asserita omissione, da parte del Presidente della Repubblica, in relazione all'obbligo di «*intervenire in difesa della Costituzione della Repubblica Italiana in occasione dei continui attacchi della Lega Nord contro l'unità dello Stato*» ed in particolare in relazione alla costituzione, a Mantova, del «*cosiddetto Parlamento del Nord, in alternativa a quello nazionale eletto democraticamente dal popolo*»

Rilevata la manifesta infondatezza dell'accusa, propone al Comitato di deliberare l'archiviazione degli atti.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta del relatore, deliberando, con ordinanza, l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza.

#### **Seguito dell'esame delle denunce sporte dall'ex senatore Tommaso Mitrotti e dal signor Diego Esposito**

(R050 001, B43<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il Comitato prosegue congiuntamente l'esame delle denunce in titolo.

Il Presidente Ignazio LA RUSSA riassume il contenuto delle denunce presentate dal senatore Mitrotti e dal signor Esposito. La prima riguarda asseriti «*gravi addebiti per comportamenti assunti dal Presidente della Repubblica, on. Scalfaro, dal Presidente del Consiglio dei Mini-*

stri, dott. Dini e dal Segretario generale del Quirinale, dott. Gifuni» asseritamente emersi «dalle dichiarazioni effettuate nell'Aula del Senato della Repubblica in data 19 ottobre 1995 dal Ministro della Giustizia in carica, dott. Mancuso» e altresì riportati «nei fogli dattiloscritti dell'intervento del ministro Mancuso distribuito presso la sala stampa del Senato (non letti dal ministro Mancuso (...) ma non smentiti nel contenuto e nella paternità)». In particolare tali gravi addebiti consisterebbero in tre specifici episodi. In primo luogo, nell'intervento svolto dall'ex ministro, si fa riferimento ad alcune valutazioni svolte dal Presidente Scalfaro – riportate all'allora ministro Mancuso per il tramite dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Dini – circa l'inutilità di procedere oltre nelle inchieste disciplinari relative alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, in quanto i magistrati assegnati alla suddetta Procura si stavano «distruggendo con le loro stesse mani». Il secondo episodio, che si evince dal testo dattiloscritto diffuso dalla sala stampa del Senato, concerne un asserito interessamento del Segretario generale della Presidenza della Repubblica affinché l'onorevole Mancuso, nella sua qualità di ministro *pro tempore*, concedesse l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 313, comma 1, del codice penale, nei confronti di alcune persone indagate per il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica. Sempre dal testo dattiloscritto si evince il terzo episodio che consisterebbe in un incontro svoltosi presso l'abitazione privata del Presidente della Repubblica al quale avrebbero partecipato, oltre che il medesimo, anche il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e l'allora ministro di grazia e giustizia, onorevole Mancuso. Scopo di tale incontro sarebbe stato quello di suggerire integrazioni alle conclusioni della relazione del Comitato amministrativo di inchiesta sulla gestione dei fondi SISDE, presieduto a suo tempo dallo stesso onorevole Mancuso.

Tale denuncia è stata trasmessa dal Presidente della Camera al Presidente del Comitato, nella scorsa legislatura, in data 23 ottobre 1995. Il Comitato ne ha iniziato l'esame nella seduta del 2 novembre 1995, insieme (anche se non era stata mai deliberato l'esame congiunto dei due procedimenti) alla denuncia presentata dal sig. Esposito. Su proposta del Presidente l'esame della denuncia fu rinviata ad altra seduta, l'esame proseguì quindi nella seduta del 28 novembre 1995, nella quale il deputato Di Muccio chiese che il Comitato procedesse all'audizione del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Il Comitato rinviò tuttavia il seguito dell'esame senza deliberare sulle richieste dell'on. Di Muccio. Il Comitato fu quindi convocato in data 18 dicembre 1995 e 6 marzo 1996 ma l'esame delle denunce non ebbe luogo. La seconda denuncia, presentata dal sig. Diego Esposito, giornalista, è stata trasmessa al Presidente del Comitato lo stesso giorno della precedente e riguarda gli stessi fatti di cui alla denuncia del senatore Mitrotti. Anche l'iter parlamentare è stato il medesimo della precedente denuncia.

Considerata la delicatezza delle questioni trattate non ritiene di formulare una proposta all'inizio del dibattito riservandosi eventualmente di far proprie le proposte che emergeranno nel corso del medesimo.

Il senatore Antonio LISI, considerata la particolare gravità degli elementi che emergono dalle denunce in esame, ritiene che il Comitato debba necessariamente – per assolvere alla sua funzione di organo parlamentare di indagine che, in quanto tale, ha un particolare obbligo di chiarezza e di trasparenza nei confronti dei cittadini – deliberare l'apertura delle indagini sulle notizie di reato contenute nelle denunce. Aperte le indagini sarebbe, a suo avviso, particolarmente necessario che il Comitato ascoltasse, nell'esercizio dei suoi poteri, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, dottor Gifuni, l'onorevole Mancuso, il senatore Mitrotti e l'onorevole Dini, allora Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore Giovanni RUSSO, dopo aver rilevato che, non leggendo in Senato, l'onorevole Mancuso, non ha, di fatto, assunto la paternità delle dichiarazioni contenute nei fogli diffusi presso la sala stampa, sottolinea che gli episodi a cui fa riferimento il dattiloscritto – sia nella parte letta, sia in quella non letta – non costituiscono, di per sé – quand'anche corrispondessero alla verità dei fatti – fattispecie tali da integrare i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. Partendo da tale assunto, risulta del tutto inutile qualsiasi indagine intesa a verificare la verità dei fatti in questione. Formula pertanto una proposta nel senso dell'archiviazione per manifesta infondatezza, presentando il seguente schema di ordinanza di archiviazione:

Il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, nella seduta del 30 settembre 1998

- lette le denunce presentate dall'ex senatore Tommaso Mitrotti e dal signor Diego Esposito rispettivamente il 20 e il 23 ottobre 1995, entrambe pervenute al Comitato l'11 dicembre 1995;
- udita la relazione del Presidente Ignazio LA RUSSA;
- ritenuta la denuncia manifestamente infondata per l'assoluta inadeguatezza della *notitia criminis* ad integrare gli estremi dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione;
- visto l'articolo 8, comma 2, della legge 5 giugno 1989, n. 219

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il senatore Pietro MILIO condivide le considerazioni del senatore Russo. Fa presente, peraltro, che, qualora si accedesse all'ipotesi di deliberare l'apertura delle indagini e di convocare le persone alle quali ha fatto riferimento il senatore Lisi, occorrerebbe articolare le domande su cui le medesime verrebbero a rispondere. Non si dichiara pregiudizialmente contrario a tale ipotesi, ma ritiene che essa vada maggiormente approfondita.

Il senatore Mario GRECO non condivide le osservazioni del collega Russo, dal momento che, a suo giudizio, salva la verifica in concreto

della verità dei fatti, anche semplici pressioni indebite da parte del Presidente della Repubblica su un ministro potrebbero integrare un'ipotesi di reato prevista dall'articolo 90 della Costituzione. Si pone pertanto la necessità innanzitutto di acclarare se i fatti riportati nel dattiloscritto diffuso nella sala stampa del Senato sono veri. Occorrerebbe altresì che la Giunta acquisisse le conclusioni della Commissione amministrativa di inchiesta sui fondi SISDE. Si dichiara pertanto favorevole all'apertura delle indagini.

Il deputato Carmelo CARRARA, quanto al metodo, ritiene essenziale che il Comitato, trovandosi attualmente in una fase pregiudiziale del procedimento, proceda ad accertare la fondatezza della *notitia criminis*, che è giunta al Comitato medesimo attraverso la fonte mediata delle denunce e non attraverso la fonte dalla quale per la prima volta i fatti sono stati propalati. Al di là della questione pregiudiziale, tuttavia ritiene che nel caso di specie non sussistano, né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo gli elementi del reato di cui all'articolo 289 del codice penale, cui necessariamente si deve far riferimento per sostanziare l'ipotesi di reato di cui all'articolo 90 della Costituzione. Al di là dell'elemento soggettivo, infatti, manca – anche solo sotto il profilo del tentativo, che pure in questo caso è irrilevante, trattandosi di un reato di pericolo – l'elemento materiale del fatto diretto ad impedire o anche a turbare l'esercizio delle funzioni di Governo. Non sussistono altresì manifestamente gli estremi dell'articolo 283 del codice penale. Nel merito condivide pertanto la proposta di archiviazione.

Il deputato Marianna LI CALZI si dichiara favorevole all'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza. Ritiene infatti che dal contenuto del dattiloscritto diffuso al Senato non emergano, neanche astrattamente, elementi tali da poter configurare una ipotesi di reato di attentato alla Costituzione nei confronti di nessuna delle persone contemplate nella denuncia.

Il senatore Luciano CALLEGARO ritiene che prima di valutare la fondatezza della *notitia criminis* sia necessario stabilire se tale notizia contenga, sia pure astrattamente, gli estremi di un'ipotesi di reato. Riferendosi alla nozione di attentato alla Costituzione prevista dall'articolo 283 del codice penale, ritiene che nel caso di specie non ci si trovi, neanche astrattamente, di fronte ad «un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di Governo». E ciò neanche ammettendo che l'articolo 90 della Costituzione preveda una fattispecie più ampia di quella di cui all'articolo 283. Ammesso e non concesso che si tratti di fatti veri si tratterebbe di semplici manifestazioni del pensiero del Capo dello Stato del tutto inidonee a concretare fattispecie criminose. Si dichiara pertanto favorevole all'archiviazione per manifesta infondatezza. C'è da rilevare peraltro che lo stesso onorevole Mancuso, presunto autore del dattiloscritto, non sembra, nel corso del medesimo, attribuire ai fatti riferiti la natura di *notitiae criminis*.

Il deputato Michele SAPONARA si dichiara contrario alla proposta di archiviazione formulata dal senatore Russo. In un caso come quello di specie si fronteggiano due esigenze, entrambe meritevoli di attenzione sotto il profilo costituzionale: da un lato occorre far presto per liberare l'indagato da ogni sospetto che possa turbarne l'esercizio delle funzioni; dall'altro occorre tuttavia fornire al paese conclusioni chiare e definite a fronte di sospetti che aleggiavano nei confronti del Presidente della Repubblica. Ciò appare, del resto, coerente con la «filosofia» di Mani pulite, secondo la quale, come è noto, almeno a parole, occorre fare chiarezza in tutte le direzioni.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO non condivide l'impostazione di metodo avanzata dal deputato Carrara. Ritiene infatti che, accertata l'assoluta inidoneità degli elementi esposti nella denuncia ad integrare gli estremi di una ipotesi di reato, non sia in alcun modo necessario verificarne la fondatezza in fatto. Sarebbe ben strano infatti il caso di un pubblico ministero che indagasse sulla verità di un fatto che in modo assolutamente palese non può costituire reato. Ricorda peraltro che, al di là delle ipotesi di reato di alto tradimento e attentato alla Costituzione, gli atti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione sono coperti dall'insindacabilità. Il Comitato non può pertanto iniziare generiche indagini sui comportamenti del Presidente ma può farlo solo a fronte di comportamenti che integrano astrattamente le ipotesi di reato previste dalla Costituzione. Fa infine presente che l'onorevole Mancuso è venuto a conoscenza dei fatti esposti nel dattiloscritto allegato alla denuncia nella sua veste formale di ministro di grazia e giustizia ed in quanto tale avrebbe avuto il dovere giuridico di non rimanere inattivo a fronte di una asserita notizia di reato di tale gravità. Da ciò deve dedursi quanto meno che egli stesso non ha considerato ipotesi di reato i fatti riferiti. Si dichiara pertanto senz'altro favorevole alla proposta di archiviazione formulata dal collega Russo.

Il deputato Ennio PARRELLI condivide l'affermazione secondo cui i fatti a cui fa riferimento la denuncia non integrano, nemmeno astrattamente, un'ipotesi di reato. Rileva peraltro che coloro i quali ravvisano nelle asserite «pressioni» effettuate dal Presidente nei confronti del ministro, un elemento per sostenere l'opportunità dell'apertura delle indagini, compiono, a suo avviso, un indebito salto logico, dal momento che qualificano già «pressioni», al fine di giustificare le indagini, fatti – che palesemente pressioni non sono – che semmai solo dopo un'indagine potrebbero essere qualificati come tali. Si dichiara pertanto favorevole alla proposta di archiviazione.

Il deputato Filippo BERSELLI ritiene decisamente riduttivo qualificare come «non astrattamente costituenti reato» dei fatti che, proprio per il livello istituzionale al quale si svolgono meriterebbero senz'altro, quanto meno, un maggiore approfondimento. Richiama l'attenzione del Comitato sul fatto che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, il Comitato può procedere ad

un'archiviazione *in limine* solo in caso di *manifesta* infondatezza della notizia di reato. Non si può quindi assimilare la posizione del Comitato, almeno in questa fase, a quella del pubblico ministero, che, a norma del codice di procedura penale è tenuto a chiedere l'archiviazione anche nei casi di mera infondatezza. L'atteggiamento della maggioranza del Comitato, inteso a coprire con la *manifesta* infondatezza, comportamenti la cui gravità appare evidente, senza che nemmeno un organo parlamentare possa approfondirli e vagliarli adeguatamente, sembra piuttosto improntato all'intenzione di insabbiare quanto più rapidamente possibile una vicenda politicamente piuttosto scomoda.

Il deputato Valter BIELLI ritiene che il Comitato non sia un organo giudiziario che debba valutare in termini di puro diritto la sussistenza di un qualsiasi reato previsto dal codice penale, ma piuttosto un organo politico che valuta ipotesi di reati commessi dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, previste dalla Costituzione. Qui ci si trova palesemente dinnanzi a fatti che non costituiscono ipotesi di reato. Se è intenzione di qualcuno indagare sui fondi del SISDE, occorrerebbe accertare la responsabilità del ministro dell'interno e non quella del Presidente della Repubblica.

Il senatore Andrea PASTORI si chiede se il compito del Comitato non sia proprio quello di verificare se i comportamenti riferiti nel dattiloscritto attribuito all'onorevole Mancuso costituiscono indebite pressioni istituzionali ovvero se si è trattato di generici consigli. Nel secondo caso non vi sarebbe materia per un'ulteriore prosecuzione del procedimento. Il Comitato non è tuttavia, a suo avviso, nelle condizioni, allo stato degli atti, di sciogliere questo nodo. Ritiene pertanto necessario deliberare l'apertura delle indagini, il cui esito evidentemente non è pregiudicato dal mero fatto dell'apertura delle medesime.

Il senatore Marco PREIONI ritiene già ampiamente sufficienti gli elementi in possesso del Comitato, che peraltro discute della questione già dalla scorsa legislatura. Fa presente che il Comitato non svolge le funzioni di una Commissione di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione ma è soltanto chiamato a verificare la fondatezza di ben precise ipotesi di reato. Dagli elementi a disposizione ritiene la *notitia criminis* contenuta nelle denunce in esame palesemente infondata, in modo tale da giustificare pienamente una archiviazione per manifesta infondatezza.

Il Presidente Ignazio LA RUSSA al termine della discussione generale precisa che porrà in votazione la proposta di archiviazione secondo lo schema di ordinanza presentato dal senatore Russo. La reiezione della proposta comporterà automaticamente la deliberazione di apertura delle indagini, dopo la quale potranno eventualmente essere deliberati i singoli atti di indagine da compiere.

Il senatore Antonio LISI, intervenendo per dichiarazione di voto, precisa che la sua richiesta istruttoria aveva il senso di una indagine

volta a verificare la fondatezza dell'accusa. Ora che è stato proposto di deliberare la manifesta infondatezza, ritiene opportuno argomentare che a suo giudizio l'ipotesi di reato prospettato non è manifestamente infondato ma concreta piuttosto gli estremi della violazione degli articoli 87,104 e 105 della Costituzione che prevedono i compiti del Capo dello Stato quale Presidente del CSM.

Il deputato Carmelo CARRARA, intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce – una volta che si è deciso di esaminare il merito della questione – il proprio orientamento in senso favorevole alla proposta di archiviazione.

Il deputato Filippo BERSELLI, intervenendo per dichiarazione di voto, si sofferma diffusamente sui fatti che emergono dal dattiloscritto attribuito all'onorevole Mancuso, che egli giudica inquietanti. Ribadisce pertanto il suo orientamento nel senso dell'opportunità di una apertura formale delle indagini.

Il Presidente Ignazio LA RUSSA, constatato che vi sono ancora numerosi iscritti a parlare per dichiarazione di voto e constatata altresì l'imminenza di votazioni tanto nell'Assemblea della Camera – che peraltro sta per esaminare proprio una questione di competenza della Giunta per le autorizzazioni – quanto in quella del Senato, concordando il Comitato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**29<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Angius, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(3040-B) Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese-EAAP**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 30 SETTEMBRE 1998

**21<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(3510) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

**(3511) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 14*

*Autorizzazioni all'utilizzazione di conversazioni telefoniche ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame di questioni concernenti l'avvocato Filippo Alberto Scalone, senatore nella XII legislatura.

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione*

Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.

*Valutazioni sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva presso il Parlamento spagnolo*

---

**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****(5<sup>a</sup> - Bilancio)****(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)***Giovedì 1° ottobre 1998, ore 15**In sede referente*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
  - SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).
- 

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)***Giovedì 1° ottobre 1998, ore 8,30 e 14,30**In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario (3551).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

## II. Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3521) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso*).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

- Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998 (3506).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri.
  - Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione (707) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ONOFRIO ed altri.
  - Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione (947).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- RUSSO SPENA. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

II. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla ferrovie dello Stato S.p.A. (3508).

- FASSONE ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
  - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
  - PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1998 (n. 340).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345).
  - Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77 e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (n. 346).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di

pace (3160) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri*).

- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (1247-ter). (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033).
- Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo (3113).

## III. Esame dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).
- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).

### *In sede consultiva*

## Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 9 e 15*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui più recenti sviluppi del processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 15,30*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 409 ad esso attinente.
- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

## III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. – Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).

- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (3524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BRIENZA ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione (3441).
- ASCIUTTI ed altri. - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione (n. 329).
- Schema di Accordo preliminare al secondo *Addendum* al contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 344).

*In sede referente*

## I. Esame del disegno di legge:

- Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (261).
- CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica (540).
- MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (796).
- SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).
- NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1479).
- VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1959).

*In sede deliberante*

## I. Discussione dei disegni di legge:

- Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore (3523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

## II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni e altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per le politiche agricole» (n. 328).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Procedure informative*

Interrogazione.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente dell'IRI.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SILIQUINI e MULAS. - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3479).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).

- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di taluni prodotti (n. 331).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale (n. 332).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).

- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per infortuni nel lavoro domestico (924).
- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
- DE ANNA. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
- SALVATO. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).

II. Esame dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

III. Esame del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).
-

## **GIUNTA** **per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 8,30*

### *Osservazioni e proposte su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (n. 339).
- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione (n. 329).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di taluni prodotti (n. 331).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale (n. 332).

### *In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997 (n. 3510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998 (n. 3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- TAPPARO ed altri - Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

*Materie di competenza*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale**  
**ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

*Giovedì 1° ottobre 1998, ore 12,30*

Audizione del sottosegretario di Stato al Tesoro, professor Filippo Cavazzuti, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, sulla procedura di individuazione delle attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.

